

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 22

GAZZETTA  **UFFICIALE**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 maggio 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 155. Sentenza 13-20 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - G.i.p. che abbia disposto una misura cautelare personale - G.i.p. che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare - Giudice che, come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato - Giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza stessa - Partecipazione al giudizio abbreviato - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Disposizione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Rispettive preclusioni - Omessa previsione - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 432/1995 e 131/1996 - Sussistenza di pregiudizio all'imparzialità della funzione giudicante - Riconferma della giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 484/1995, 439/1993, 261/1992, 401 e 502 del 1991, 496/1990) - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, secondo comma)

Pag. 15

N. 156. Sentenza 13-20 maggio 1996.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Previdenza e assistenza - Regioni Liguria e Lazio - Minorazioni civili e concessione di benefici economici - Attribuzione di un potere sostitutivo nel caso di ritardo da parte delle commissioni mediche presso le UU.SS.LL. in materia di fissazione della data della visita medica per l'accertamento dell'invalidità - Coerenza con il riparto di competenze tra Stato e regione - Spettanza allo Stato.

Previdenza e assistenza - Regioni Liguria e Lazio - Minorazioni civili e concessione di benefici economici - Legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionale concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità - Impugnazione di atto emanato dalle commissioni mediche presso le UU.SS.LL. - Attribuzione con norma regolamentare alle regioni - Disposizione non fondata da previsione legislativa - Non spettanza allo Stato - Annullamento *in parte qua* della disposizione di cui all'art. 3, quinto comma, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698

» 22

N. 157. Sentenza 13-20 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contribuente iscritto a ruolo per ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto già colpito da accertamento illegittimo - Interesse del 4,5% per la maggiore somma effettivamente pagata - Criteri di determinazione - Questione già esaminata dalla Corte con ordinanza n. 288/1988 - Speciale natura del credito e peculiarità dei soggetti aventi diritto, tali da giustificare la diversità della disciplina fiscale approvata dal legislatore nella sua discrezionalità - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 42 e 53)

Pag. 26

N. 158. Ordinanza 13-20 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - Richiamo di disposizioni penali della legge elettorale della Camera dei deputati soltanto per la violazione dei precetti posti dalla stessa legge regionale con privazione della tutela penale in materia di libera espressione del voto - Carezza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, art. 67).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma; statuto speciale regione Sicilia, art. 3)

» 31

N. 159. Ordinanza 13-20 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minorenni coimputati con maggiorenni - Autonomia dei processi - Utilizzabilità probatoria del giudicato penale esterno - Richiesta di sentenza reintroduttiva di una regolamentazione dei rapporti tra processi separati in materia di questioni penali pregiudiziali ad un procedimento penale - Ragionevolezza di una disciplina regolatrice dell'ampia autonomia di ciascun processo e dell'autosufficienza del processo penale minore per le sue peculiarità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97)

» 32

N. 160. Ordinanza 13-20 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Elezioni alla carica di consigliere comunale - Ripartizione dei seggi - Gruppi di liste collegate - Considerazione unitaria delle medesime - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 429/1995) - Meccanismo di ripartizione dei seggi operante in modo eguale per tutti i candidati - Manifesta infondatezza.

(Legge 25 marzo 1993, n. 81).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma)

» 35

N. 161. Ordinanza 13-20 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mezzogiorno - Agevolazioni - Sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane - Diritto - Criteri per l'attribuzione - Effetto preclusivo per l'avvenuta formazione di un giudicato - Difetto del necessario requisito della pregiudizialità e della rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, quarto comma, convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089; d.-l. 5 luglio 1971, n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 589).

(Cost., artt. 3 cpv. e 41)

Pag. 37

N. 162. Ordinanza 13-20 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Oltraggio a pubblico ufficiale - Minimo edittale della pena - Mancata estensione del giudicato della Corte di cui alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 341/1994 - Mancata estensione degli effetti alla fattispecie prevista dall'art. 344 del c.p. - Erroneità dei presupposti interpretativi a fondamento dell'ordinanza del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 344).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

» 39

N. 163. Ordinanza 13-20 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica - Minimo edittale della pena - Presunta sproporzione in eccesso - Inconferente il richiamo alla sentenza della Corte n. 341/1994 - Giustificazione della previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente colpisca il particolare disvalore per la collettività dell'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 278).

(Cost., art. 27, terzo comma)

» 41

N. 164. Ordinanza 13-20 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Riliquidazione della pensione e pagamento delle differenze arretrate dalla data originaria di decorrenza del diritto - Mancata proposizione del ricorso amministrativo - Termini di decadenza dall'azione giudiziaria - Decorrenza - Criteri - *Ius superveniens*: d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 - Nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate maturate fino al 31 dicembre 1995 dovute a titolo di integrazione al trattamento minimo e in applicazione della sentenza della Corte n. 240/1994 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, terzo comma; d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo comma, ultima parte, convertito in legge il 1° giugno 1991, n. 166)

» 42

N. 165. Sentenza 16-24 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Pena - Concessione del beneficio della detenzione domiciliare - Condannato ultrasessantenne invalido - Criterio del limite massimo di entità della pena da scontare - Presunta contrarietà al senso di umanità - Presunta violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Criterio costituente elemento obiettivo di differenziazione delle situazioni e di per sé giustificativo del diverso regime apprestato dalla norma - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1, n. 3 e comma 7).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 44

N. 166. Sentenza 16-24 maggio 1996.

- **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Pensioni - Titolare di più trattamenti - Doppia integrazione al trattamento minimo - Recupero delle somme erogate in eccedenza - Omessa previsione di limiti e condizioni - Buona fede del beneficiario - Imputabilità del pagamento indebito a un errore dell'INPS - Riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia (vedi sentenze nn. 11634/1992 e 9916/1993) - Non applicabilità della norma oggetto di censura nel caso in questione - Erronea individuazione della norma impugnabile - Non fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 11-*quinquies*, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; C.C. art. 2033).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 49

N. 167. Ordinanza 16-24 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti di amministrazioni statali in servizio presso le segreterie di tribunali amministrativi regionali o presso la Corte dei conti - Adeguamento triennale dell'indennità giudiziaria - Presunta disparità di trattamento tra coloro che hanno già percepito l'indennità rivalutata per effetto di pronunce giurisdizionali favorevoli passate in giudicato e coloro che rivestono la stessa posizione nell'amministrazione e svolgono la stessa attività lavorativa - Esclusione dall'adeguamento dell'indennità perché non destinatari di sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica - Analoga questione già dichiarata non fondata o manifestamente infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 15/1995, ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e n. 33/1996) - Norma di carattere interpretativo e pertanto con effetti retroattivi operante sul piano delle fonti e non lesiva della funzione giurisdizionale né dei giudicati - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma; legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113)

» 56

N. 168. Ordinanza 16-24 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Riscossione delle imposte sul reddito - Esecuzione - Mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore - Coniuge, parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente - Proposizione dell'opposizione di terzo - Preclusione - Questione tendente a travolgere la totalità della disciplina generale in materia di opposizione con l'esclusione di fatto di ogni pur ragionevole limitazione alla facoltà di proporre opposizione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 444/1995 (vedi altresì sentenza n. 358/1994) - Manifesta infondatezza.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera b)].

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma)

Pag. 59

N. 169. Ordinanza 16-24 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Non consentita la sanatoria di opere abusive per le quali sia già stata rilasciata regolare concessione edilizia pur in assenza della sola autorizzazione paesaggistica - Criteri per l'estinzione del reato - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 427/1995 - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, commi 1 e 8).

(Cost., art. 3)

» 61

N. 170. Ordinanza 16-24 maggio 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Spontanea demolizione dell'opera abusiva quale causa di improcedibilità - Termine costituito dall'entrata in vigore della legge n. 724/1994 - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi ordinanza n. 137/1996, sentenze nn. 167/1989 e 369/1988) - Demolizione non preclusiva della presentazione di domanda di condono-sanatoria per il responsabile dell'abuso - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 63

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 465. Ordinanza del tribunale di Crotone dell'8 febbraio 1996.

Mafia - Misure di prevenzione di carattere patrimoniale - Applicabilità nei confronti di soggetti a cui venga contestato di trarre sostentamento dai proventi di determinate attività delittuose (artt. 629, 630, 648-bis, 648-ter del cod. pen.) - Mancata inclusione tra le predette attività delittuose dei reati di usura (artt. 644 e 644-bis del cod. pen.) - Irragionevole disparità rispetto al trattamento di ipotesi analoghe.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, primo comma; d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419, art. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172).

(Cost., art. 3) .

Pag. 67

N. 466. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sardegna del 29 giugno 1995.

Responsabilità contabile e amministrativa - Responsabilità di amministratori o dipendenti di comuni e province - Intramissibilità agli eredi - Mancata previsione della diminuzione del *quantum* del risarcimento nella misura corrispondente alla parte avuta dal convenuto deceduto nella causazione del danno - Deroga irragionevole al principio della successione dell'erede nei debiti del *de cuius* - Ritenuta ininfluenza dell'art. 9 del d.-l. n. 249/1995 - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1992.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 69

N. 467. Ordinanza del pretore di Genova del 27 febbraio 1996.

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione a richiesta di parte - Possibilità di non essere sottoposti alla custodia cautelare in carcere, né di scontare la pena inflitta - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-ter, modificato dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 72

N. 468. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 2 luglio 1993.

Professioni - Agenti e rappresentanti di commercio - Condanna per uno dei reati espressamente previsti dalla legge impugnata - Automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - Deteriore trattamento degli agenti di commercio rispetto ai pubblici dipendenti e ad alcune categorie di professionisti per i quali la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittime le norme che prevedevano rispettivamente la destituzione automatica o la cancellazione dall'Albo professionale in conseguenza della condanna per determinati reati (sentenze nn. 971/1988, 16/1991, 403/1992, 197/1993 per i pubblici dipendenti e 40 e 158 del 1990, 326/1992 e 297/1993 per alcune categorie di professionisti) - Incidenza sul diritto al lavoro, sul principio della tutela del lavoro, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 3 maggio 1985, n. 207, art. 7, n. 1).

(Cost., artt. 3, 4, 24, 35 e 97)

» 73

n. 469. Ordinanza del tribunale di Foggia del 31 gennaio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di uguaglianza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

Pag. 78

n. 470. Ordinanza del tribunale di Napoli del 22 febbraio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di uguaglianza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, e 24)

» 79

n. 471. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Mantova del 7 marzo 1996.

Diritto d'autore - Noleggio o concessione in uso a qualunque titolo di originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore - Reato contravvenzionale - Asserito eccesso di delega per non essere stata detta ipotesi annoverata dal legislatore delegante tra le fattispecie penalmente rilevanti.

[Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-*quater*, lett. *a*); aggiunto dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 18; legge 22 febbraio 1994, n. 146, artt. 1, 2, lett. *d*), e 12].

(Cost., art. 76)

» 80

n. 472. Ordinanza del pretore di Mantova del 13 dicembre 1995.

Regione Lombardia - Sanità pubblica - Istituti sanitari privati soggetti ad autorizzazione - Definizione - Ambulatori medico-chirurgici, «caratterizzati da propria individualità ed autonomia organizzativa o comunque aperti al pubblico», con esclusione degli studi privati gestiti da un solo medico senza dipendenti e che non presentino affisse targhe pubblicitarie - Conseguente equiparazione degli istituti con individualità e organizzazione propria, aventi le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura, con lo studio privato del singolo medico, anche con un solo dipendente, che abbia affissa la targa pubblicitaria - Irragionevole assimilazione di situazioni diverse, rispetto al fine normativo di consentire il controllo dell'autorità sui servizi sanitari gestiti da privati - Lesione del principio di uguaglianza.

[Legge regione Lombardia 17 febbraio 1986, n. 5, art. 2, primo comma, lett. *a*)].

(Cost., art. 3)

» 82

N. 474. Ordinanza della pretura di Udine, sezione distaccata di Palmanova del 2 febbraio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti (nella specie: residui ferrosi) - Esclusione dalla categoria in caso di possibilità di riutilizzo o se quotati in borse merci o in listini mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta amministrativa - Disparità di trattamento a seconda che il materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della Camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione del principio di tutela del paesaggio in senso ampio, della salubrità dell'ambiente, nonché di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e, in particolare, con le direttive CEE - Lamentata eccessiva reiterazione dei decreti-legge con conseguente esautoramento dei poteri delle assemblee parlamentari in materia penale.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8, artt. 3, quarto e quinto comma, e 12, quarto comma).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32, e 77)

Pag. 83

N. 475. Ordinanza del tribunale di Foggia del 14 dicembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di uguaglianza e di precostituzione per legge del giudice naturale - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25)

» 87

N. 476. Ordinanza del tribunale di Foggia del 15 febbraio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del diritto ad un giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

» 89

N. 477. Ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 26 gennaio 1996.

Processo penale - G.i.p. che abbia restituito gli atti al p.m. per formulare l'imputazione ex art. 409 del cod. proc. pen. - Incompatibilità dello stesso a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Lesione del principio del giudice naturale - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 401 e 502 del 1991 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 25)

» 90

N. 478. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 17 gennaio 1996.

Forze armate - Guardia di finanza - Trattamento economico - Determinazione mediante riferimento alla tabella delle qualifiche della Polizia di Stato - Omessa inclusione della qualifica di sottotenente - Deteriore trattamento dei sottotenenti della Guardia di finanza rispetto ai colleghi degli altri Corpi armati - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991.

[Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 43, diciassettesimo comma, tabella c) sostituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 569, art. 9].

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 92

N. 479. Ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 31 gennaio 1996.

Filiazione naturale - Diritti e doveri del genitore - Obbligo di versare un assegno alimentare al figlio naturale riconosciuto - Inadempimento - Impossibilità per il giudice di disporre il sequestro di parte dei beni del genitore - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i figli legittimi.

(C.C., art. 156, sesto comma).

(Cost., art. 3, primo e secondo comma)

» 104

N. 480. Ordinanza del giudice conciliatore di Robbio del 16 febbraio 1996.

Processo civile - Prova per testimoni - Incapacità a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse idoneo a legittimare la loro partecipazione al giudizio - Asserita applicabilità di tale principio nell'ipotesi di socio amministratore, anche di fatto, di una società a responsabilità limitata - Irragionevole compressione del diritto alla prova, con conseguente incidenza sul diritto alla difesa.

(C.P.C., art. 246).

(Cost., art. 24)

» 106

N. 481. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino del 15 gennaio 1996.

Processo penale - Reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare - Procedimento per decreto - Applicabilità di detto rito soltanto nelle ipotesi di reati perseguibili d'ufficio - Conseguente esclusione per il reato militare dell'allontanamento illecito, punibile a richiesta del comandante del Corpo da cui dipende il militare ritenuto colpevole - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi di reati militari perseguibili d'ufficio.

(C.P.P. 1988, art. 459, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma)

» 109

N. 482. Ordinanza del pretore di Cremona del 28 dicembre 1996.

Circolazione stradale - Divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Violazione - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche se non sussista un pericolo concreto e attuale - Eccessiva durata della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre violazioni commesse negli stessi spazi, dalle quali derivino lesioni personali o omicidio colposo.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 112

N. 483. Ordinanza del tribunale di Foggia del 14 dicembre 1995.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di uguaglianza in riferimento a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa e del giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, e 24)

» 116

N. 484. Ordinanza del tribunale di Foggia del 27 febbraio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di uguaglianza e di precostituzione per legge del giudice naturale - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25)

» 117

N. 485. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Prato del 6 marzo 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma puniti con maggiore severità - Violazione dei principi di tutela dell'ambiente e della salute, della riserva assoluta di legge in materia penale - Abuso dello strumento del decreto-legge, in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 1; d.l. 17 maggio 1995, n. 79, art. 6, secondo comma; legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 25, 32 e 77)

» 119

- n. 486. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovereto del 25 marzo 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omesa previsione - Lesione del principio di ragionevolezza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 124 e 186 del 1992, 439/1993 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

Pag. 123

- n. 487. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 24 gennaio 1996.

Impiego pubblico - Concorso a primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze mediante scrutinio per merito comparativo - Limitazione della facoltà di partecipazione ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento che alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale - Esclusione dei funzionari appartenenti alla nona qualifica nella stessa situazione giuridica - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sui principi di tutela del lavoro, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 20, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 35, 36 e 97)

» 124

- n. 488. Ordinanza del pretore di Cremona del 26 febbraio 1996.

Circolazione stradale - Divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Violazione - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche se non sussista un pericolo concreto e attuale - Eccessiva durata della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre violazioni commesse negli stessi spazi, dalle quali derivino lesioni personali o omicidio colposo.

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3)

» 127

- n. 489. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 21 febbraio 1996.

Istruzione pubblica - Docenti comandati presso l'Università per stranieri di Perugia - Inquadramento in «ruolo ad esaurimento» con il mantenimento del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza - Deteriore trattamento di detti docenti rispetto agli altri docenti universitari - Violazione dei principi di tutela del lavoro e della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 17 febbraio 1992, n. 204, art. 7).

(Cost., artt. 3, 35 e 36)

» 131

N. 490. Ordinanza del giudice di pace di Trani del 25 gennaio 1996.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto introduttivo - Indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione - Omessa previsione - Asserita mancata garanzia dell'effettiva conoscibilità da parte del contumace delle scritture private contro di lui prodotte - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 250/1986, 317/1989, 214/1991.

(C.P.C. art. 318, primo comma, in relazione all'art. 215, n. 1).

(Cost., art. 24, secondo comma)

Pag. 133

N. 491. Ordinanza del tribunale di Foggia del 1° febbraio 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di uguaglianza e di precostituzione per legge del giudice naturale - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25)

» 135

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza 18-29 aprile 1996, n. 132, della Corte costituzionale. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 19 dell'8 maggio 1996)

Pag. 136

Comunicato relativo all'ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 140, della Corte costituzionale. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 19 dell'8 maggio 1996)

» 136

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 155

Sentenza 13-20 maggio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - G.i.p. che abbia disposto una misura cautelare personale - G.i.p. che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare - Giudice che, come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato - Giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza stessa - Partecipazione al giudizio abbreviato - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Disposizione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Rispettive preclusioni - Omessa previsione - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 432/1995 e 131/1996 - Sussistenza di pregiudizio all'imparzialità della funzione giudicante - Riconferma della giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 484/1995, 439/1993, 261/1992, 401 e 502 del 1991, 496/1990) - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cèsare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto, il 5 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 6 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Fermo, il 13 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno, il 12 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, il 27 settembre 1995 (n. 2 ordd.) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale de L'Aquila, il 24 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, il 18 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno e il 10 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Rovereto, rispettivamente iscritte ai nn. 810, 814, 816, 829, 830, 833, 834, 845, 867 e 871 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 49, 50 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto ha sollevato, con ordinanza del 5 ottobre 1995 (r.o. 810 del 1995), in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

Tale è, appunto, la situazione che si è verificata nel giudizio *a quo*: il rimettente ha emesso ordinanze applicative di misure cautelari personali nei confronti degli imputati, i quali hanno successivamente formulato richiesta, assentita dal pubblico ministero, di definizione del processo con il giudizio abbreviato.

Questa situazione, osserva il giudice *a quo*, non ricompresa nella statuizione della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che avesse applicato una misura cautelare personale a partecipare al (solo) giudizio dibattimentale. Tuttavia, i principi espressi nella citata sentenza valgono anche in questo caso: il principio che l'attività del giudice chiamato a disporre l'applicazione di una misura cautelare comporta, specialmente dopo le modifiche apportate con la legge 8 agosto 1995, n. 332, una valutazione non formale ma di contenuto sulla probabilità di fondatezza dell'accusa e dunque un giudizio di merito sulla responsabilità dell'imputato, al pari di quanto avviene nelle ipotesi dell'ordine di formulare l'imputazione o dell'emissione del decreto di giudizio immediato o ancora del rigetto della richiesta di patteggiamento, ipotesi tutte in cui la Corte costituzionale ha ravvisato il primo termine della relazione che determina l'incompatibilità; nonché il principio che, ai fini che rilevano, costituisce «giudizio», e dunque integra il secondo termine dell'anzidetta relazione, non il solo giudizio dibattimentale ma ogni processo che in base a un esame delle prove perviene a una decisione di merito, compreso pertanto quello che si svolge con il rito abbreviato.

L'affermazione di principio contenuta nella richiamata sentenza delinea quindi il quesito di costituzionalità, riferito agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nei termini detti.

Parallelamente, il rimettente solleva una ulteriore questione di legittimità costituzionale, la cui rilevanza è individuata nella incidenza ai fini della eventuale successiva designazione del giudice del giudizio abbreviato nel processo *a quo*; a tale fine, afferma il giudice del rinvio, è necessario che la Corte costituzionale si pronunci anche sulla compatibilità con la funzione di giudizio del giudice che, pur non avendo originariamente disposto l'applicazione della misura cautelare personale, sia stato successivamente chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza degli elementi indiziari (*ex art. 273 cod. proc. pen.*) e delle esigenze cautelari (*ex art. 274 cod. proc. pen.*) nonché a valutare gli elementi di cui agli artt. 275 e seguenti cod. proc. pen. in sede di pronuncia sulle richieste di revoca o sostituzione della misura stessa; ipotesi tutte che sono sorrette, nella prospettiva detta, da *ratio decidendi* analoga a quella prefigurata relativamente al quesito principale.

2. — Sul presupposto dell'aver disposto una misura cautelare personale (custodia in carcere, poi sostituita nel corso del procedimento con altra misura graduata), anche il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Fermo ha impugnato, con ordinanza del 6 ottobre 1995 (r.o. 816 del 1995), l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato, per gli stessi fatti, misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

La mancata previsione di questa causa di incompatibilità contrasterebbe con le garanzie di indipendenza e di imparzialità del giudice, compromettendo il corretto processo formativo del giudizio, in violazione degli articoli 24, 25 e 101 della Costituzione nonché della garanzia costituzionale del giusto processo, dato che la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e quella sugli ulteriori elementi prescritti per farsi luogo alla misura (artt. 273, 275 del codice di procedura penale) determinano una significativa prevenzione rispetto al futuro giudizio, accentuata dall'essere, quest'ultimo, un giudizio allo stato degli atti, vale a dire basato sostanzialmente sugli stessi elementi che fondano la misura. Inoltre la mancata previsione della accennata causa di incompatibilità contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, stante l'analogia tra l'ipotesi considerata e quelle oggetto delle varie precedenti pronunce di incostituzionalità rese sull'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale.

3. — Questione sostanzialmente identica a quella sopra detta, e riferita ai medesimi parametri, è stata sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice per l'udienza preliminare, con ordinanze del 13 e 18 ottobre 1995 (r.o. 829 e 867 del 1995) emesse nel corso di distinti procedimenti penali. Specifico sviluppo argomentativo è dato, in esse, al profilo della pratica identità tra la situazione dedotta e quella oggetto della sentenza n. 432 del 1995, nonché al rilievo della ininfluenza dei «benefici» connessi al rito speciale, non essendo correttamente proponibile che il vantaggio della riduzione di pena, connesso solo alla rinuncia alle garanzie di formazione dibattimentale della prova, possa «compensare» il rischio di parzialità del giudicante.

4. — Questione analoga è stata altresì sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con ordinanza del 12 ottobre 1995 (r.o. 830 del 1995).

Il rimettente ha adottato ordinanze applicative della custodia cautelare nei confronti degli imputati del giudizio *a quo* i quali hanno richiesto il giudizio abbreviato alla cui trattazione sarebbe chiamato lo stesso giudice.

La prospettazione è riferita ai parametri degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, e muove dalla decisione n. 432 del 1995 della Corte; come nella situazione ivi affrontata, anche nella presente si concretizza il rischio della «prevenzione», tanto più in quanto gli elementi a suo tempo utilizzati sul piano indiziario e ai fini della cautela vengono, nel rito speciale, ad essere apprezzati come prova a tutti gli effetti; per cui, ove l'adozione della misura avvenga al termine delle indagini preliminari — come è nel caso —, il giudizio abbreviato diviene un duplicato della precedente valutazione sugli stessi elementi di fatto, ciò che contrasta con i parametri evocati e con la correlativa prescrizione di serenità e imparzialità di giudizio nonché con la garanzia difensiva nell'ambito del «giusto processo».

5. — Anche il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale de L'Aquila ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non stabilisce la già detta ipotesi di incompatibilità, concernente la relazione tra applicazione di misura cautelare personale e celebrazione del giudizio abbreviato, con due distinte ordinanze del 27 settembre 1995, di identico contenuto (r.o. 833 e 834 del 1995). Evocando, in riferimento ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 24, nonché 76 e 77 della Costituzione, i precedenti della Corte costituzionale sulla norma, il giudice *a quo* sottolinea l'analogia di situazioni sottese, sinteticamente individuabile nella continuità soggettiva del giudice rispetto ad una successione processuale da una valutazione di contenuto dell'accusa al giudizio sul fatto-reato; giudizio, nella specie, che non muta natura perché svolto con le forme del rito abbreviato e quindi in base ad una richiesta di parte, giacché la scelta del rito è originata da una possibile prospettiva vantaggiosa sul piano sanzionatorio ma senza ammissione di responsabilità né tantomeno disponibilità a essere giudicati da un giudice «prevenuto».

6. — Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma ha impugnato l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., con ordinanza del 24 ottobre 1995 (r.o. 845 del 1995). La censura, mirante allo stesso *petitum* delle questioni sopra riferite, si basa sull'aver il rimettente adottato ordinanza di custodia cautelare in carcere e, successivamente, respinto reiterate istanze di sostituzione della misura disposta nei confronti dell'imputato, che ha poi formulato richiesta di giudizio abbreviato.

L'ordinanza di rinvio effettua una complessiva disamina della giurisprudenza costituzionale che, sul tema, ha effettuato un completamento e una plurima «integrazione costituzionalmente orientata» delle direttive della legge di delega; nucleo comune delle pronunce è l'esigenza di evitare che un giudice che già abbia, in qualche sede processuale, espresso valutazioni di merito sia poi chiamato a giudicare l'imputato; inoltre, altro tratto comune di alcune delle decisioni della Corte è quello per cui, ai fini dell'incompatibilità, non può farsi distinzione tra il giudizio abbreviato e il dibattimento, data la pienezza di poteri decisori anche nel primo.

Più in particolare, il rimettente valorizza la sentenza n. 432 del 1995 e il rilievo, in essa contenuto, della «novella» arrecata con la legge n. 332 del 1995: il sistema delle misure cautelari personali risulta improntato, in una logica di eccezionalità del ricorso alla cautela, nel senso dell'attribuzione di ancor più significativi e incisivi apprezzamenti di merito da parte del giudice della misura, sino alla formulazione di giudizi prognostici sulla futura pena e sulla sua possibile sospensione (art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.).

In tale quadro, riconosciuta l'incompatibilità per il giudice che abbia adottato la misura rispetto al giudizio dibattimentale (sentenza n. 432 del 1995 citata), egualmente va affermata l'incompatibilità rispetto al giudizio abbreviato, in cui oltretutto quelli che erano gli elementi rappresentativi dei gravi indizi ai fini della misura si trasformano in prove ai fini della decisione; ciò, in riferimento alle stesse esigenze di terzietà e imparzialità (artt. 3, 24 e 101 della Costituzione) poste a fondamento di quella sentenza e per evitare la violazione dell'art. 3 della Costituzione rinvenibile nella ingiustificata disparità di trattamento processuale tra imputati giudicati in dibattimento e imputati giudicati con il rito abbreviato.

Il giudice *a quo* sollecita altresì l'estensione della pronuncia di illegittimità costituzionale anche all'ipotesi del giudice che sia chiamato a decidere su richieste di modifica o di revoca delle misure, perché analoga è la valutazione «pregiudicante» di merito in tali casi.

7. — Richiamando testualmente un passaggio della motivazione della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, e riferendosi agli artt. 3 e 24 Cost., anche il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Rovereto solleva, con ordinanza del 10 ottobre 1995 (r.o. 871 del 1995), la questione di costituzionalità concernente la mancata previsione normativa dell'incompatibilità a celebrare il giudizio con rito abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia — come nella specie — applicato una misura cautelare personale all'imputato.

8. — Con ordinanza del 5 ottobre 1995 (r.o. 814 del 1995) emessa all'udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere denuncia di incostituzionalità l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto non prevede quale causa di incompatibilità a disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pregressa adozione, da parte dello stesso giudice, di una misura cautelare personale.

Argomentando dagli enunciati della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale, il giudice *a quo* ne sottolinea la piena applicabilità anche all'ipotesi dedotta; in particolare, invariato il primo dei due termini della relazione (il pre-giudizio in sede di applicazione della misura), il rimettente osserva, quanto al secondo (il «giudizio»), che, nella decisione di applicazione del patteggiamento, il giudice non svolge una mera funzione «notarile» dell'accordo tra le parti, ma deve dar conto delle ragioni di adesione alla richiesta concorde e deve valutare, comunque, l'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento immediato *ex art.* 129 cod. proc. pen.

Ne consegue l'incidente di costituzionalità, riferito a diversi parametri costituzionali: all'art. 3, per l'esigenza di parità di trattamento normativo di casi analoghi (il patteggiamento rispetto ad altre decisioni di merito); all'art. 24, secondo comma, per la tutela delle garanzie difensive; nonché all'art. 27, secondo comma, perché ne risulta altrimenti lesa la garanzia per l'imputato di non essere considerato colpevole fino al giudicato.

Considerato in diritto

1. — Le dieci ordinanze indicate in epigrafe sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, che regola l'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato (artt. 438 e seguenti cod. proc. pen.) e a disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.) del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale.

Tali omissioni, ad avviso dei giudici rimettenti, violerebbero numerosi precetti della Costituzione, variamente individuati negli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, nonché negli articoli 76 e 77 (in riferimento all'art. 2, numeri 67 e 103 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale»). La mancata previsione delle suddette cause di incompatibilità distinguerebbe irrazionalmente le ipotesi in questione da altre analoghe nelle quali, viceversa, vale l'incompatibilità. Inoltre determinerebbe una disparità di trattamento a seconda che la pronuncia in sede di giudizio abbreviato o di «patteggiamento» sia assunta da un giudice che abbia o da un giudice che non abbia disposto misure cautelari personali e si risolverebbe in una violazione del diritto di difesa e, in generale, della garanzia del giusto processo, nonché del diritto dell'imputato a non essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva. La mancata previsione dell'incompatibilità in questione risulterebbe infine in contrasto con le direttive, contenute nella sopra citata legge-delega per l'emanazione del nuovo codice, in tema di divieto fatto al giudice di svolgere funzioni diverse nell'ambito del medesimo processo penale.

2. — Le suddette questioni di legittimità costituzionale sono poste da tutte le ordinanze di rimessione in termini e con argomenti identici o analoghi. I giudizi relativi possono pertanto essere riuniti per essere decisi con la medesima sentenza.

3. — Le questioni sono fondate.

3.1. — I parametri costituzionali che i giudici rimettenti invocano convergono nel configurare quello che, in numerose occasioni, questa Corte ha indicato come il «giusto processo» voluto dalla Costituzione. Tra i principi del «giusto processo», posto centrale occupa l'imparzialità del giudice, in carenza della quale le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato. L'imparzialità è perciò connaturata all'essenza della giurisdizione e richiede che la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto «terzo», non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch'egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza.

Il divieto di cumulo di decisioni diverse sulla stessa materia, nella stessa persona investita del compito di giudicare, è conseguenza del carattere necessariamente originario della decisione che definisce la causa, in opposizione a ogni trascinamento e confluenza in tale decisione di opinioni precostituite in altre fasi processuali presso lo stesso giudice-persona fisica. Tale divieto non riguarda tanto la capacità del giudice di rivedere sempre di nuovo i propri giudizi alla luce degli elementi via via emergenti nello svolgimento del processo, quanto l'obiettività della funzione del giudicare, che esige, per quanto è possibile, la sua massima spersonalizzazione. Le incompatibilità endoprocessuali — escludendo che il medesimo giudice possa comparire ripetutamente in diverse fasi del medesimo giudizio — operano a quel fine, per esonerare l'esito del processo dall'eccessivo carico delle qualità e delle propensioni personali dei giudici che vi partecipano, salvaguardando così anche il significato proprio e distinto di ciascuna fase.

In svolgimento dell'anzidetto principio di imparzialità, nelle sentenze nn. 432 del 1995 e 131 del 1996 — che costituiscono puntuali precedenti rispetto alle questioni ora sottoposte a giudizio — si è precisato, anche alla luce delle ulteriori garanzie innestate sull'impianto del nuovo codice dalla legge n. 332 del 1995, che l'imparzialità della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata dalla precedente assunzione di decisioni, in altra fase del procedimento, in ordine a misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato. Conseguentemente, è stata affermata l'incompatibilità alla funzione di giudice dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432 del 1995) e del giudice del tribunale che si sia pronunciato sulla medesima misura già disposta, in sede di riesame o di appello (sentenza n. 131 del 1996).

La risoluzione dei dubbi d'incostituzionalità ora proposti sull'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., in ordine alla mancata previsione della applicazione di una misura cautelare personale da parte del giudice per le indagini preliminari, quale causa d'incompatibilità nel giudizio abbreviato e nel procedimento di applicazione della pena concordata dalle parti, si riduce pertanto all'esame dei caratteri dell'attività decisoria esplicata dal giudice nei due suddetti «riti alternativi»: esame dal cui risultato dipende l'estensione ad essi delle ragioni costituzionali dell'incompatibilità, già affermate rispetto alla partecipazione al giudizio dibattimentale.

3.1.1. — A norma degli artt. 438 e 440 del codice di procedura penale, col giudizio abbreviato il processo è definito all'udienza preliminare — nel procedimento pretorile, all'udienza prevista dall'art. 561 cod. proc. pen. —, sulla base della richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, qualora il giudice ritenga possibile definire il giudizio «allo stato degli atti». La sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, in quanto decisione sul merito della regudicanda, è «omologa» (sentenze n. 261 del 1992 e n. 502 del 1991) a quella che conclude la fase dibattimentale, in nulla differenziandosi da questa (a parte la diminuzione della pena di un terzo, nel caso di condanna, a norma dell'art. 442 cod. proc. pen.) (sentenza n. 484 del 1995). Pertanto, la locuzione «giudizio» contenuta nel secondo comma dell'art. 34 cod. proc. pen. deve intendersi come comprensiva anche del «giudizio» abbreviato (sentenze nn. 439 del 1993, 261 del 1992, ordinanza n. 180 del 1992, sentenze nn. 502 e 401 del 1991, sentenza n. 496 del 1990) e le ragioni che, in diverse occasioni, hanno indotto a considerare costituzionalmente dovuta l'estensione a ipotesi originariamente non previste delle cause di incompatibilità ivi stabilite rispetto alla «partecipazione al giudizio», valgono anche in questa ipotesi. Anzi, rispetto al caso dell'ordinario giudizio dibattimentale, affrontato nella sentenza n. 432 del 1995, valgono a maggior ragione, poiché nel giudizio abbreviato viene normalmente a mancare l'istruttoria dibattimentale e quindi la possibilità della formazione *ex novo* in quella sede, del quadro probatorio, cosicché è facilmente ipotizzabile che le prove a base del giudizio siano gli stessi indizi sulla cui base è stata adottata la cautela.

Né osta a tale conclusione la circostanza che la definizione del processo col rito abbreviato presuppone la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero, come se ciò potesse costituire da parte loro una sorta di accettazione del giudice, idonea a superarne gli eventuali difetti di imparzialità. E' da considerare infatti che i requisiti costituzionali dei soggetti giudicanti, prima ancora che una pretesa di parte, costituiscono esigenze obietive e irrinunciabili dell'ordinamento, cui corrisponde infatti non solo il potere di riconsuazione riconosciuto alle parti stesse ma altresì un dovere di astensione del giudice.

3.1.2. — Analoga estensione dell'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale deve essere pronunciata rispetto alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti, la quale integra un vero e proprio giudizio e non richiede un compito di mera ricezione e certificazione della volontà ritualmente espressa dalle parti (sentenza n. 313 del 1990). Nel procedimento previsto dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice — pur essendo il suo compito condizionato dall'accordo intervenuto tra imputato e pubblico ministero e quindi in questo senso circoscritto e indirizzato — è chiamato infatti a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell'imputato, quanto infine la pena.

Circa la prospettazione del caso, l'art. 444, secondo comma, cod. proc. pen. subordina la pronuncia della sentenza che dispone la pena concordata a un controllo di adeguatezza sulla qualificazione giuridica del fatto, nonché a una verifica circa l'applicazione e la comparazione delle circostanze, come prospettate dalle parti.

Quanto alla responsabilità, la sentenza che applica la pena concordata presuppone l'accertamento negativo da parte del giudice circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per una delle cause di non punibilità indicate dall'art. 129 cod. proc. pen., la cui declaratoria immediata è obbligatoria in ogni stato e grado del processo (art. 444, secondo comma, cod. proc. pen.). L'anzidetto accertamento negativo non equivale di per sé, simmetricamente, a una pronuncia positiva di responsabilità. Infatti, la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. non assume le caratteristiche proprie di una pronuncia di condanna basata sull'accertamento pieno della «fondatezza dell'accusa penale» (sentenza n. 251 del 1991). Tuttavia, tale sentenza — che la giurisprudenza talora definisce di condanna *sui generis* — accogliendo la richiesta delle parti che concordano circa l'opportunità di definire il processo attraverso un accordo sulla pena, in certo modo presuppone pur sempre la responsabilità. Ed è questo ciò che giustifica la normale equiparazione della sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti a una pronuncia di condanna, secondo il disposto dell'art. 445, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale.

Infine, la sentenza n. 313 del 1990 di questa Corte ha attribuito al giudice il compito di valutare, ai fini e nei limiti dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la congruità della pena indicata dalle parti e di rigettare la richiesta in caso di riscontro negativo, mentre l'art. 444, terzo comma, cod. proc. pen. prevede, nel caso in cui la richiesta dell'imputato sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, una valutazione da parte del giudice della sussistenza delle condizioni che la giustificano, in mancanza delle quali la richiesta deve essere respinta.

Da tutto ciò si evince che nella sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, «che spazia dal merito alla legittimità» (sentenza n. 124 del 1992), pur mancando innegabilmente un accertamento pieno di responsabilità basato su una valutazione probatoria di analoga pregnanza rispetto a quella svolta nel giudizio dibattimentale o nel rito abbreviato, non sono dunque assenti aspetti di una pronuncia di merito e anche, sia pure in forma di controllo del contenuto dell'accordo delle parti, aspetti di una pronuncia statuente sulla pena.

3.2. — L'esame dei caratteri dell'attività decisoria esplicata dal giudice tanto nel giudizio abbreviato quanto nell'applicazione della pena su richiesta delle parti mostra pertanto, pur nelle loro differenze, che le ragioni in base alle quali questa Corte, nella sentenza n. 432 del 1995, ha affermato l'incompatibilità al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato valgono anche rispetto ai due suddetti «riti alternativi». Pertanto, la duplice lacuna che, con riguardo a questi ultimi, è contenuta nell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. risulta costituzionalmente illegittima.

4.1. — L'illegittimità costituzionale così riscontrata copre non soltanto il caso del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale ma altresì (secondo il dubbio prospettato — sia pure in termini ipotetici — dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto) i casi di modifica, sostituzione e revoca di misure cautelari personali precedentemente disposte, nonché, ulteriormente, il caso del rigetto, da parte del giudice per le indagini preliminari, della richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale formulata dal pubblico ministero o dall'imputato. La presente dichiarazione d'incostituzionalità, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve quindi estendersi a essi. Anche in tali casi, infatti, la pronuncia del giudice ha effetti pregiudicanti, influenti sull'imparzialità del giudizio sul merito, poiché essa comporta una decisione sull'esistenza delle condizioni legittimanti la cautela personale, relative all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273, primo comma) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.): decisione che, sia pure allo stato degli indizi disponibili, può comportare un'anticipazione di valutazioni della medesima natura di quelle afferenti al merito della causa.

4.2. — Analogamente, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. anche relativamente alla mancata previsione dell'incompatibilità alla partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice che abbia provveduto in uno dei modi indicati nel paragrafo che precede. Si tratta, infatti, di situazioni, non ricomprese nella statuizione della sentenza n. 432 del 1995 già citata (in ragione della prospettazione allora affrontata), nelle quali si delinea una relazione tra funzione pregiudicante e successivo «giudizio» in termini coincidenti con quelli detti in precedenza, ciò che comporta necessariamente la medesima conseguenza in ordine all'incompatibilità del giudice.

4.3. — Infine, deve essere pronunciata l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. anche nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti per il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché per il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. Questa ipotesi è estranea, quanto al secondo elemento della relazione che radica l'incompatibilità, al *decisum* della sentenza n. 131 del 1996, in ragione dell'oggetto delle questioni ivi trattate, riferite bensì alla funzione del «giudizio» — nel senso ampio sopra detto, comprensivo quindi, oltre che del dibattimento, del giudizio abbreviato — ma non alla peculiare funzione decisoria che si esprime nella pronuncia di cui all'art. 444 del codice di procedura penale; pronuncia che è anch'essa connotata quale «giudizio», come si è osservato (par. 3.1.2.), e che richiede una disciplina omologa a quella degli altri giudizi, dal punto di vista dell'imparzialità del giudice e delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: FERRI

Il relatore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 156

*Sentenza 13-20 maggio 1996***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Previdenza e assistenza - Regioni Liguria e Lazio - Minorazioni civili e concessione di benefici economici - Attribuzione di un potere sostitutivo nel caso di ritardo da parte delle commissioni mediche presso le UU.SS.LL. in materia di fissazione della data della visita medica per l'accertamento dell'invalidità - Coerenza con il riparto di competenze tra Stato e regione - Spettanza allo Stato.

Previdenza e assistenza - Regioni Liguria e Lazio - Minorazioni civili e concessione di benefici economici - Legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionale concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità - Impugnazione di atto emanato dalle commissioni mediche presso le UU.SS.LL. - Attribuzione con norma regolamentare alle regioni - Disposizione non fondata da previsione legislativa - Non spettanza allo Stato - Annullamento *in parte qua* della disposizione di cui all'art. 3, quinto comma, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Liguria e della Regione Lazio notificati il 20 febbraio 1995, depositati in cancelleria l'8 e il 9 marzo 1995, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dell'art. 3, commi 1 e 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), ed iscritti ai nn. 7 e 8 del registro conflitti 1996;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Carlo A. Pedemonte per la Regione Liguria, Franco G. Scoca per la Regione Lazio e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 20 febbraio 1995 e depositato in data 8 marzo 1995, la Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, avente ad oggetto: «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994.

Secondo la ricorrente, l'art. 3 del predetto regolamento prevederebbe pesanti compressioni dell'autonomia regionale, in contrasto con gli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione. In particolare, il primo comma del citato art. 3 costringerebbe le Regioni ad esercitare un potere sostitutivo nei confronti delle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, inadempienti all'obbligo di fissazione della data della visita medica nei tre mesi decorrenti dall'istanza volta ad ottenere l'accertamento sanitario della invalidità. Potere sostitutivo che la ricorrente ritiene inammissibile.

Ad avviso della Regione Liguria gli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento delle invalidità non rientrerebbero nella materia dell'«assistenza sanitaria ed ospedaliera» di cui all'art. 117 della Costituzione, trattandosi di attività di rilievo solo incidentalmente sanitario, ma diretta, in sostanza, ad acquisire, nell'interesse dello Stato, un qualche grado di certezza sulle condizioni fisiche dell'invalido tale da permettere la concessione in suo favore dei benefici statali spettantigli. Ma quand'anche non si aderisse a questa tesi, il potere sostitutivo regionale contestato sarebbe, comunque, secondo la ricorrente, privo di supporto legislativo. Esso troverebbe, infatti, fonda-

mento in una norma di rango regolamentare, che avrebbe esorbitato dai limiti posti dalla legge n. 537 del 1993, in attuazione della quale è stato emanato il d.P.R. n. 698 del 1994. Né sarebbe in concreto possibile per le Regioni interferire nell'attività di accertamento della commissione medica, di tipo eminentemente diagnostico-specialistico.

Quanto al comma 5 dello stesso art. 3 del regolamento in questione, esso viene censurato nella parte in cui individua la legittimazione passiva regionale nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari. Anche con riferimento a tale previsione, il regolamento avrebbe travalicato gli ambiti ad esso riservati dalla legge n. 537 del 1993, e sarebbe privo della necessaria copertura legislativa. Del resto, l'attribuzione di tale legittimazione passiva processuale non corrisponderebbe alla titolarità di alcun rapporto giuridico sostanziale in capo alla Regione, dovendo, se mai, spettare alla unità sanitaria locale presso la quale la commissione medica opera, tenuto anche conto che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che la unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica (art. 3, primo comma), e che «tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza della unità sanitaria locale sono riservati al direttore generale» (art. 3, sesto comma). Analogamente dispone, poi, la legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42.

2. — Anche la Regione Lazio, con ricorso notificato il 20 febbraio 1995, e depositato il 9 marzo 1995, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al medesimo art. 3, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 698 del 1994.

Rileva la ricorrente che le disposizioni citate, che determinerebbero un preoccupante aumento del lavoro delle Regioni, configurando una ulteriore ipotesi di responsabilità a carico delle stesse, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, violerebbero la riserva di legge prevista per la delega alle Regioni dell'esercizio di funzioni amministrative diverse da quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione.

Sarebbero state, infatti, attribuite alle Regioni nuove funzioni con un mero atto regolamentare, emanato a seguito di una previsione legislativa che, pur circoscrivendo la discrezionalità dell'esecutivo nella disciplina della materia, non fa alcun cenno a nuove competenze regionali.

Sarebbe, inoltre, violata la riserva di legge contenuta nell'art. 97 della Costituzione, relativa alla organizzazione dei pubblici uffici.

Le contestate violazioni inciderebbero sulla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, comportando un abusivo ampliamento delle attribuzioni regionali come delineate dalla Costituzione.

3. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza dei ricorsi.

Nelle memorie depositate successivamente, l'Avvocatura ha, in particolare, escluso che nella specie sia disciplinata un'attività amministrativa originariamente spettante allo Stato, sicché non potrebbe parlarsi di una delega di funzioni statali alle Regioni in assenza di copertura legislativa, in violazione dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione (adombrandosi, in tal modo, anche la inammissibilità del ricorso).

L'attività relativa agli accertamenti sanitari delle minorazioni rientrerebbe nella materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, assegnata alla competenza regionale dall'art. 117 della Costituzione. Al riguardo, l'Avvocatura ha sottolineato l'evoluzione normativa, a partire dalla riforma sanitaria del 1978, nel senso di una progressiva «regionalizzazione» delle unità sanitarie locali, in cui si inquadrebbe anche l'attività di sostituzione da parte delle Regioni alle commissioni mediche nella fissazione della data della visita medica per l'accertamento delle minorazioni civili. Ed anche la legittimazione passiva della Regione nei procedimenti giurisdizionali conseguirebbe alle competenze regionali in materia, collegandosi sia alla responsabilità per la disciplina, vigilanza e controlli, sia ad una specifica responsabilità finanziaria della Regione per spese di giudizio, interessi etc., avuto anche riguardo alla rilevanza del contenzioso sviluppatosi in materia.

In conseguenza, non vi sarebbe alcuna violazione della riserva di legge di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione, in quanto il regolamento impugnato non attribuirebbe alcuna nuova competenza alle Regioni, muovendosi, invece, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti nel quadro delle competenze preesistenti.

Considerato in diritto

1. — Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi per identità di oggetto.

2. — Le Regioni Liguria e Lazio hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), ritenuto lesivo della sfera di competenze regionali costituzionalmente definita (artt. 115, 117 e 118 della Costituzione), sotto il profilo di una illegittima espansione di essa.

In particolare, le censure delle ricorrenti sono rivolte all'art. 3 del citato d.P.R. n. 698 del 1994, nella parte in cui attribuisce alle Regioni un potere sostitutivo in caso di ritardo da parte delle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali ad adempiere l'obbligo di fissazione della data della visita medica per l'accertamento sanitario dell'invalidità (primo comma); nonché nella parte in cui afferma la spettanza in capo alle Regioni della legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari, allorché l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali (comma 5).

I profili di illegittimità sono articolati in modo parzialmente diverso nei due ricorsi, in quanto la Regione Liguria fa anzitutto valere la spettanza allo Stato delle attività relative agli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento delle invalidità, e, solo in via subordinata, il carattere meramente regolamentare della norma che disciplina l'attribuzione del contestato potere sostitutivo regionale. Nel ricorso della Regione Lazio si lamenta, invece, senz'altro la introduzione nell'ordinamento di nuove funzioni amministrative regionali attraverso un atto regolamentare, emanato in assenza di una disposizione legislativa che, anche indirettamente, ne costituisca il supporto necessario.

Sempre sotto il profilo della carenza di idonea copertura legislativa, la Regione Lazio sospetta, altresì, il contrasto con l'art. 97 della Costituzione, che fissa il principio della riserva (relativa) di legge nella organizzazione dei pubblici uffici.

3. — Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura generale dello Stato sulla base del rilievo che il regolamento in questione non avrebbe la funzione di delegare alle Regioni un'attività amministrativa originariamente attribuita allo Stato, in quanto gli accertamenti sanitari delle minorazioni rientrerebbero nella materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, assegnata alla competenza regionale dall'art. 117 della Costituzione.

I conflitti vertono, infatti, proprio sulla spettanza di tali attribuzioni, che, pertanto, costituisce l'oggetto dell'esame nel merito dei due ricorsi.

4. — Questi, sotto il profilo dell'impugnativa dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 698 del 1994, sono infondati.

L'affidamento alle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali delle funzioni di cui si tratta trae origine dalla competenza riconosciuta in via generale a queste ultime nella materia degli accertamenti, delle certificazioni e delle altre prestazioni medico-legali spettanti al servizio sanitario nazionale già dall'art. 14, terzo comma, lettera q) della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla conseguente esistenza di un apparato *ad hoc* del quale le stesse unità sanitarie locali si valgono normalmente nell'espletamento di detti compiti.

Di ciò ha tenuto conto la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, che, all'art. 11, ha previsto l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base di una serie di criteri, tra i quali la semplificazione dei procedimenti e la distinzione del procedimento di accertamento sanitario da quello per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, ed ai prefetti. Distinzione resa, evidentemente, necessaria proprio da quelle esigenze di snellezza, rapidità ed efficienza, che sono alla base della previsione del riordinamento della materia. Pertanto, alla stregua di tali criteri regolatori, contenuti nella citata legge n. 537 del 1993, il regolamento in questione ha individuato, all'interno di una complessa procedura intesa al riconoscimento delle invalidità, di sicura spettanza statale, i compiti tecnici demandati alle unità sanitarie locali.

Va, a questo punto, rilevato che la potestà di emanare le norme per la organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi (art. 15 della legge n. 833 del 1978) rientra nella materia dell'«assistenza sanitaria e ospedaliera», di competenza regionale, *ex art.* 117 della Costituzione. La struttura organizzativa, intesa come articolazione degli uffici e dei compiti delle citate unità sanitarie, deve, pertanto, ritenersi ricompresa tra quelle competenze che fanno capo alla Regione (sentenza n. 174 del 1991), come anche il generale potere di vigilanza sulle stesse strutture.

In siffatto quadro, correttamente la norma impugnata ha disposto un controllo sostitutivo da parte della Regione relativamente all'ipotesi di mancata osservanza dell'obbligo, posto a carico delle commissioni mediche, di fissare la data della visita medica per l'accertamento dell'invalidità.

L'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 698 del 1994 ha, infatti, previsto la facoltà per l'interessato, decorso inutilmente il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, di presentare una diffida a provvedere all'assessorato alla sanità della Regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la unità sanitaria locale di appartenenza entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda (ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione).

Appare, pertanto, evidente, per quanto sopra detto in ordine alla organizzazione e ai controlli in materia di unità sanitarie locali, che il potere sostitutivo in ordine alla fissazione della data degli accertamenti sanitari, attribuito dalla norma in questione alle Regioni, è coerente con il riparto di competenze tra Stato e Regione quale risulta nell'ordinamento vigente, e trova sicuro fondamento legislativo nel citato art. 11 della legge n. 537 del 1993. Del resto, un intervento statale sostitutivo, da parte di organo estraneo all'apparato sanitario locale, in caso di inerzia, sarebbe stato certamente invasivo della sfera di competenza della Regione in materia di organizzazione attuativa degli accertamenti sanitari, delle certificazioni relative e delle altre prestazioni medico-legali svolte dall'apparato sanitario *ad hoc* esistente presso le unità sanitarie locali.

5. — A conclusioni di segno opposto deve pervenirsi con riferimento all'impugnativa del comma 5 dell'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, nella parte in cui dispone la spettanza in capo alla Regione della legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo, ove l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali.

Tale disposizione, che non trova alcun fondamento in una previsione legislativa, pone a carico della Regione una responsabilità che non le compete, in quanto non conseguente ad una funzione che ad essa faccia direttamente capo, ma ad una attività rispetto alla quale la Regione stessa ha un limitato controllo sostitutivo (e previa denuncia dell'inerzia) sulla fissazione della data degli accertamenti.

Per quanto sopra osservato, infatti, lo Stato, al fine di portare a compimento la procedura diretta alla concessione delle previste provvidenze statali in favore degli invalidi, affida solo gli accertamenti sanitari strumentali (istruttoria e valutazione delle infermità invalidanti e delle menomazioni), rientranti nelle prestazioni medico-legali del servizio sanitario, alle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali.

Del resto, anche a voler ammettere la possibilità per lo Stato di porre una legittimazione a gestire le liti a carico di una struttura a livello regionale per esigenze unitarie e di coordinamento ed economia di spesa (tenuto conto della prevalente mancanza di ufficio legale nelle unità sanitarie locali), ciò comporterebbe per essa struttura anche oneri rilevanti (dissociati dalla gestione delle provvidenze) in relazione alle spese processuali e alle eventuali condanne per la soccombenza. E questo non potrebbe avvenire se non ad opera di una legge che contestualmente indichi anche i mezzi finanziari per far fronte a tali nuovi oneri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara che spetta allo Stato affidare alle Regioni il potere di fissare la data della visita medica di accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo da parte delle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, nel caso in cui queste non vi abbiano provveduto entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza;

dichiara che non spetta allo Stato attribuire, con norma regolamentare, alle Regioni la legittimazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, e, conseguentemente, annulla in parte qua la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: FERRI

Il relatore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

n. 157

*Sentenza 13-20 maggio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Imposte in genere - Contribuente iscritto a ruolo per ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto già colpito da accertamento illegittimo - Interesse del 4,5% per la maggiore somma effettivamente pagata - Criteri di determinazione - Questione già esaminata dalla Corte con ordinanza n. 288/1988 - Speciale natura del credito e peculiarità dei soggetti aventi diritto, tali da giustificare la diversità della disciplina fiscale approvata dal legislatore nella sua discrezionalità - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44, primo comma).

(Cost., artt. 3, 23, 42 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sassari sul ricorso proposto da SARDOIL s.p.a. contro l'Intendenza di finanza di Sassari, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso dalla SARDOIL s.p.a. in liquidazione contro l'Intendenza di finanza di Sassari, per l'impugnativa del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso degli interessi per ritardata restituzione di imposte pagate e non dovute, la Commissione tributaria di primo grado di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), secondo il quale «il contribuente, che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, all'interesse del 4,5 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo, in cui è stata iscritta la maggiore imposta, e la data del ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso».

Ad avviso del giudice rimettente la norma denunciata si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto:

1) il contribuente colpito da accertamento successivamente dichiarato illegittimo subisce «un trattamento penalizzante rispetto a chi non sia stato oggetto di accertamento fiscale», pur in presenza di corretta dichiarazione presentata da entrambi;

2) a fronte dello stesso presupposto (accertamento fiscale infondato), «il meccanismo di determinazione degli interessi è tale da determinare differenze di trattamento tra contribuenti accertati», in dipendenza di «circostanze del tutto fortuite, quali il periodo di emissione del ruolo e la data dell'ordinativo»;

3) in presenza della fattispecie analoga di accertamento infondato, la normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto (art. 60, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) prevede l'applicazione degli interessi «con decorrenza dalla data di pagamento».

Sarebbero, inoltre, violati:

1) l'art. 23 della Costituzione, in quanto «l'applicazione della norma in esame comporta una prestazione, che non attiene ad alcun presupposto tributario», in misura che risulta «solo *a posteriori* per effetto delle determinazioni assunte dall'amministrazione circa l'emissione del ruolo e la data dell'ordinativo di rimborso», con la conseguenza che il rimborso stesso viene ad essere negato «per un periodo di non poca durata», finendo «per imporre un onere innominato a carico del contribuente»;

2) l'art. 42 della Costituzione, in quanto si attua «l'esproprio temporaneo di un bene privato (il capitale) senza adeguato indennizzo», e quindi senza quella reintegrazione di cui parla la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1982;

3) l'art. 53 della Costituzione, in quanto la mancata corresponsione degli interessi per l'intero periodo nel quale le somme versate sono rimaste nella disponibilità dell'Erario, può essere assimilata al pagamento di un'imposta, non commisurata alla capacità contributiva, sulla base di un presupposto (il rapporto tributario dedotto nell'accertamento) inesistente, in quanto dichiarato tale dal giudice «con effetto *ex tunc*».

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata per i seguenti motivi:

a) relativamente alla questione di incostituzionalità della non computabilità del primo semestre intero, la Corte costituzionale si è già pronunciata con ordinanza 10 marzo 1988, n. 288, affermando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con specifico riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, e motivando la diversa regolamentazione degli interessi di cui trattasi, rispetto alla disciplina civilistica, con la considerazione della «speciale materia del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei soggetti e dei suoi presupposti»;

b) relativamente alla questione, di carattere consequenziale, della non computabilità delle frazioni di semestre, essa non è che «un logico corollario della disciplina normativa, di natura speciale, in materia di rimborso di imposte dirette», in forza della quale «il tempo di maturazione degli interessi sulle somme di cui è disposto il rimborso non è il giorno ma il semestre intero, escluso il primo»;

c) la razionalità della suddetta disciplina viene confermata dalla «speculare e parallela» disciplina «dettata dall'art. 20 dello stesso decreto n. 602 del 1973, in tema di interessi per ritardata iscrizione a ruolo»;

d) la diversità della disciplina, dettata per il computo degli interessi sulle somme di cui sia disposto il rimborso in materia di IVA, «appare coerente con la diversità strutturale dei tributi cui gli interessi, in qualità di accessori, afferiscono», senza contare che, nell'ambito dell'IVA, pur prevedendosi il computo annuo e la maturazione giorno per giorno degli interessi, ne viene purtuttavia esclusa la computabilità, «per il periodo di tempo occorrente ai fini dell'emissione del titolo di pagamento», mentre la disciplina richiamata dall'art. 38-bis del decreto IVA riguarda una fattispecie affatto particolare di rimborsi di imposta «disposti del tutto provvisoriamente e solo previa prestazione di idonea garanzia da parte del contribuente».

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Sassari dubita della legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto, ha diritto per la maggiore somma effettivamente pagata, all'interesse del 4,5 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

2. — Il giudice rimettente, premesso che, a causa della norma in esame, il contribuente, per il solo fatto di essere stato colpito da un accertamento illegittimo, subisce un pregiudizio patrimoniale «per un importo pari, come minimo, agli interessi fiscali non percepiti sulle somme indebitamente pagate», ritiene che la disposizione, violi, sotto vari profili, l'art. 3 della Costituzione:

a) penalizzando i contribuenti colpiti da accertamenti illegittimi, anche se, al pari di quelli andati esenti da accertamento, hanno dichiarato correttamente i propri redditi;

b) creando, nell'ambito della prima categoria, una ulteriore irragionevole discriminazione, in dipendenza di «circostanze del tutto fortuite, quali il periodo di emissione del ruolo e la data dell'ordinativo» che può essere più o meno procrastinata in base alla sola «discrezionalità o funzionalità» dell'amministrazione;

c) riservando agli interessati un trattamento meno favorevole di quello previsto per coloro che sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ai quali, nel caso analogo a quello in esame, competono gli interessi con decorrenza dalla data di pagamento, senza escludere «primi semestri e semestri non interi».

La disposizione stessa viene ulteriormente denunciata per contrasto con:

1) la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, in quanto la norma darebbe luogo ad una prestazione imposta, che non attiene ad alcun presupposto tributario, in una misura che risulta solo *a posteriori* per effetto delle determinazioni assunte dall'amministrazione circa l'emissione del ruolo e la data dell'ordinativo di rimborso;

2) l'art. 42 della Costituzione, in quanto si realizzerebbe l'esproprio temporaneo di un bene privato, successivamente restituito ma senza congruo indennizzo;

3) l'art. 53 della Costituzione, in quanto la percezione dell'equivalente di una imposta, così come prevista dalla disposizione stessa, verrebbe a confliggere con il principio di capacità contributiva, a causa dell'inesistenza del rapporto impositivo sottostante.

3. — La questione, con la quale vengono proposte censure analoghe, per alcuni profili, a quelle già esaminate in precedenti pronunzie, non è fondata.

4. — Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, va rammentato che la Corte ha già avuto occasione di sottoporre a scrutinio di costituzionalità la disposizione dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativamente alla esclusione, per i rimborsi di imposte indebitamente assolte, della corresponsione degli interessi per il primo semestre compreso tra la data del versamento del tributo e la data dell'ordinativo. In tale precedente circostanza è stata posta in evidenza la speciale natura del credito, cui si riferiscono i suddetti interessi, nonché le particolarità dei soggetti aventi diritto, tali da costituire congrua giustificazione della diversità della disciplina fiscale approvata dal legislatore nella sua discrezionalità (ordinanza n. 288 del 1988). Consimile decisione, sulla scorta di analoghe motivazioni, è stata assunta anche sulla questione di legittimità dell'art. 44-bis del medesimo d.P.R., concernente gli interessi per i rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (ordinanza n. 93 del 1989).

L'odierna questione di costituzionalità, sia pure nei più ampi termini in cui essa viene sollevata, appare riconducibile agli orientamenti di principio come sopra espressi, ad ulteriore svolgimento dei quali è solo da sottolineare il carattere generale che, nello specifico settore del diritto tributario, assume il principio della maturazione a semestri interi per gli interessi sulle somme di cui è disposta la restituzione. Di ciò danno riprova le varie leggi fiscali, a partire da quella del 26 gennaio 1961, n. 29, contenente la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, alla quale vanno aggiunti gli artt. 55, 56 e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro); gli artt. 34, 35, 37, 38 e 42 del d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni); l'art. 13 del d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali); disposizioni tutte ispirate ad una regola che, del resto, trova applicazione speculare anche nella fattispecie relativa agli interessi sugli importi dei tributi dovuti dai contribuenti.

Dal che è consentito pervenire alla conclusione che si tratta di una peculiare disciplina della materia tributaria apprestata dal legislatore, nella sua discrezionalità, in considerazione delle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell'imposta e di formazione dei ruoli nonché di quelle degli uffici preposti allo svolgimento dei complessi procedimenti restitutori, come si ricava dai lavori parlamentari relativi alla legge 25 ottobre 1960, n. 1316, che per prima introdusse un siffatto principio.

Quanto detto dimostra, anzitutto, l'infondatezza del dubbio sollevato dall'ordinanza in riferimento alla diversa più favorevole condizione in cui, rispetto al contribuente colpito da accertamento, si troverebbe colui che tale accertamento non abbia subito. A ben vedere, il caso che il rimettente prospetta quale termine di paragone per la lamentata disparità, più che evidenziare una diversità di trattamento riservata dal legislatore a situazioni tra loro comparabili, appare atto ad indicare, semmai, un punto di riferimento ai fini del ristoro spettante al soggetto ingiustificatamente inciso nell'ambito della generale categoria dei contribuenti, tutti, in teoria, suscettibili di subire accertamenti non fondati. Ma è evidente che è proprio nelle modalità e nei termini quantitativi del ristoro che si manifesta la già accennata discrezionalità del legislatore, con scelte che, in linea di principio, possono essere variamente articolate. Né è a dire che effetti e conseguenze siano sempre e necessariamente più favorevoli di quelli discendenti dalla disposizione censurata, come dimostrano le disposizioni civilistiche, in materia di interessi sulle somme indebitamente pagate, ove si consideri che, in base all'art. 2033 del codice civile, gli interessi, in caso di ripetizione di indebito, decorrono dal giorno della domanda e, solo in caso di accertata malafede dell'*accipiens* da quello del pagamento.

Quanto poi all'altro profilo di denuncia e cioè quello della discriminazione che, fra i contribuenti assoggettati ad accertamento, deriverebbe dai diversi periodi di emissione del ruolo e dell'ordinativo, si tratta di eventuali differenze derivanti da circostanze di fatto inerenti all'applicazione della disposizione, sì da non assumere rilievo nel giudizio di costituzionalità.

Non fondata appare la questione anche relativamente all'ulteriore profilo, sotto il quale viene dedotta la violazione dell'art. 3, vale a dire la diversa disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto il differente sistema di calcolo accolto in materia di interessi sui rimborsi IVA trae origine dal vincolo del legislatore nazionale di adeguarsi a dettagliate direttive comunitarie, come tali non derogabili dall'ordinamento interno. E ciò senza considerare che anche per l'imposta sul valore aggiunto viene, comunque, esclusa la computabilità del periodo di tempo occorrente per la liquidazione del rimborso (art. 38-bis primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e senza considerare, altresì, che è pacificamente ritenuto che, al di fuori dei casi espressamente individuati dal legislatore, l'eventuale vuoto legislativo sia da integrare con il ricorso ai principi generali più sopra richiamati.

5. — Non migliore sorte merita la censura relativa alla violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio della riserva di legge di cui al menzionato precetto della Costituzione, in tema di prestazioni imposte, va inteso in senso relativo, ponendo l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, tanto che la Corte ha già avuto occasione di affermare che non contrasta con tale principio

l'assegnazione ad organi amministrativi non solo di compiti meramente esecutivi, bensì anche di quello di determinare elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, della prestazione stessa, sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico (sentenze n. 129 del 1969 e n. 27 del 1979). Né tale principio può ritenersi violato, anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, dei limiti e dei controlli che delimitano l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, quando gli stessi siano desumibili dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinare la misura della prestazione di cui trattasi (sentenze n. 4 del 1957; n. 51 del 1960; n. 5 del 1963; n. 21 del 1969; e n. 67 del 1973) ovvero quando esista, per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la prestazione medesima, un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di escludere eventuali arbitri dell'amministrazione (sentenza n. 507 del 1988). Sotto quest'ultimo aspetto, è dato osservare che, nella materia qui in esame, le operazioni, che confluiscono nell'atto finale costituito dall'ordinativo di pagamento, realizzano un complesso *iter* procedimentale cui partecipa una pluralità di organi, sia della stessa amministrazione finanziaria che estranei a questa (in alcuni casi, Ufficio tributario e concessionario della riscossione; in altri, Centri di servizio e Banca d'Italia; in altri ancora Ufficio tributario, Ministero delle finanze, Intendenza di finanza e Sezione di tesoreria provinciale dello Stato), ognuno dei quali è tenuto a svolgere — sulla base di uno stretto ordine normativamente regolato — atti, o sequenze coordinate di atti, destinati a concludersi, al termine del procedimento, con l'ordinativo di pagamento.

6. — In ordine, poi, alla asserita violazione dell'art. 42 della Costituzione, a parte il problema dell'assimilabilità della fattispecie in questione al provvedimento ablatorio ipotizzato in detta disposizione, occorre rammentare, alla luce della giurisprudenza della Corte, che non si pone un problema di espropriazione senza indennizzo quando un diritto, come nella specie, nasca con una specifica configurazione che ne limita l'oggetto e ne disciplina, fin dall'origine, il contenuto e le modalità (sentenza n. 74 del 1964).

7. — Ad escludere, infine, il dubbio di violazione dell'art. 53 della Costituzione, sta la circostanza che, nella specie, si controverte non sulla idoneità del soggetto a concorrere alle pubbliche spese, in relazione ad indici espressivi di ricchezza, bensì sulla costituzionalità di una disciplina che concerne un rapporto di restituzione di tributi indebitamente riscossi, regolato dal legislatore secondo particolari modalità. Il che rende palese l'improprietà dello stesso riferimento al parametro invocato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: FERRI

Il relatore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 158

*Ordinanza 13-20 maggio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Elezioni - Regione Sicilia - Richiamo di disposizioni penali della legge elettorale della Camera dei deputati soltanto per la violazione dei precetti posti dalla stessa legge regionale con privazione della tutela penale in materia di libera espressione del voto - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, art. 67).****(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma; statuto speciale regione Sicilia, art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1995 dal Pretore di Marsala nel procedimento penale a carico di Costa Vincenzo ed altro, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Pretore di Marsala — nell'ambito del procedimento penale a carico di Costa Vincenzo e altro — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, e all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), perché richiama le disposizioni penali della legge elettorale della Camera dei deputati soltanto per la violazione dei precetti posti dalla stessa legge regionale, lasciando in tal modo, a suo avviso, priva di tutela penale la libera espressione del voto;

che è intervenuto il Presidente della Regione siciliana, eccependo l'inammissibilità della questione per irrilevanza, giacché non si indica nell'ordinanza la condotta criminosa degli imputati che ha dato luogo all'esercizio dell'azione penale.

Considerato che l'ordinanza, pur indicando le disposizioni costituzionali che si assumono violate dalla legge regionale siciliana, non fornisce alcuna motivazione sulla rilevanza della questione così sollevata, secondo quanto eccepito dalla difesa della Regione siciliana;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana, dal Pretore di Marsala con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: FERRI

Il relatore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

96C0741

N. 159

Ordinanza 13-20 maggio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minorenni coimputati con maggiorenni - Autonomia dei processi - Utilizzabilità probatoria del giudicato penale esterno - Richiesta di sentenza reintroduttiva di una regolamentazione dei rapporti tra processi separati in materia di questioni penali pregiudiziali ad un procedimento penale - Ragionevolezza di una disciplina regolatrice dell'ampia autonomia di ciascun processo e dell'autosufficienza del processo penale minorile per le sue peculiarità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal tribunale per i minorenni di Bologna nel procedimento penale a carico di C.L., iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 12 dicembre 1994 emessa nel corso di un giudizio penale il tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 76, 77, primo comma, e 97 della Costituzione;

che, secondo l'esposizione dell'ordinanza di rinvio, i reati contestati nel giudizio *a quo* all'imputato, minorenni all'epoca dei fatti, sono gli stessi per i quali si procede, in separato giudizio, nei confronti di altri imputati, maggiorenni anche all'epoca dei fatti addebitati; che, inoltre, alla luce del materiale probatorio dedotto dall'accusa, la condotta dei maggiorenni si configurerebbe quale presupposto di quella contestata al minore, nel senso che la responsabilità di quest'ultimo discenderebbe dalla premessa dell'affermazione di reità dei primi;

che, data questa situazione, il tribunale rimettente osserva che l'art. 2, primo comma, cod. proc. pen., nello stabilire che «il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione», determina, per lo stesso giudice *a quo* l'obbligo di effettuare integralmente l'istruttoria dibattimentale intorno all'ipotesi di reità dei coimputati maggiorenni, e non gli consente di attendere la formazione del giudicato nel separato processo a carico dei concorrenti del minore, sebbene tale ultimo processo si trovi in grado (rinvio dalla Corte di cassazione) maggiormente avanzato;

che questa regola di autonomia dei processi, discendente da una opzione del legislatore delegato ma non esplicitamente dettata in un criterio della legge di delegazione n. 81 del 1987, risulterebbe, secondo la prospettazione del giudice rimettente, incoerente con l'assetto del processo penale conseguente a talune modifiche legislative (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), e, in particolare, con la disposizione che ha consentito l'ingresso e l'acquisizione nel giudizio di sentenze irrevocabili rese in altro processo (art. 238-bis cod. proc. pen.);

che questa recuperata utilizzabilità probatoria del giudicato penale esterno, attraverso l'acquisizione della decisione al fascicolo per il dibattimento, verrebbe ad incrinare la regola di totale autonomia dei processi, delineando una contraddizione tra la persistente previsione contenuta nella norma impugnata, da un lato, e la utilizzabilità del giudicato formatosi anteriormente, dall'altro;

che, secondo il giudice *a quo* ne emerge — anche in conseguenza di paralleli interventi normativi che hanno accentuato nel rito penale i caratteri del processo scritto (artt. 190-bis e 238 cod. proc. pen.), nonché di decisioni della Corte costituzionale — l'esigenza di verificare la conformità a Costituzione dell'anzidetta regola di autonomia del processo, sotto diversi profili;

che un primo profilo di censura è dedotto con riguardo all'art. 3 della Costituzione, assumendosi in contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di ragionevolezza il fatto che la prova venga a dipendere da una variabile casuale ed esterna al processo, secondo il tempo di formazione del giudicato penale nel processo separato e la conseguente possibilità di acquisizione della sentenza irrevocabile *ex art. 238-bis cod. proc. pen.*;

che un secondo profilo concerne il contrasto con la delega legislativa, la quale poteva, in difetto di criterio espresso, giustificare originariamente la formulazione della norma impugnata, ma rispetto alla quale la coerenza di quest'ultima norma è venuta meno a seguito degli interventi normativi e della Corte costituzionale sopra accennati; mentre permane, cogente, la prima direttiva della legge n. 81 del 1987 che impone la massima semplificazione nello svolgimento del processo;

che un terzo profilo è dedotto in relazione all'art. 97 della Costituzione, risultando lesivo del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia il «costo» processuale e organizzativo che deriva dalla ripetizione di una attività istruttoria già svolta in diverso e anteriore processo; una diseconomia, questa, di particolare rilievo se incidente sul giudice specializzato minorile, non strutturato per affrontare processi di particolare impegno quanto a raccolta delle prove in giudizio, e comunque compromesso nelle sue ordinarie attività dall'anzidetta ripetizione di istruttoria;

che, in conclusione, il tribunale rimettente formula il quesito di costituzionalità, rispetto ai parametri sopra indicati, in quanto la norma impugnata «non consente di rinviare o sospendere motivatamente (e magari con garanzia di impugnazione) il processo allorché la decisione in qualche modo dipenda da una questione penale da risolvere in via incidentale mentre in altro processo la medesima è oggetto di un accertamento in fase processuale più avanzata. E, in ispecie, non lo consente al tribunale per i minorenni, pure quando, non essendo l'imputato più minorenne, manca la necessità di non ritardare il trattamento giudiziario specialisticamente diretto al "recupero del minore deviante"»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, attraverso la formulazione del quesito che si è riportata sopra, il tribunale rimettente, come esattamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato, richiede a questa Corte una pronuncia che reintroduca, nella disciplina processuale vigente, una regolazione dei rapporti tra processi separati modellata sulla falsariga di quella che, nel codice di rito previgente, riguardava le questioni penali pregiudiziali a un procedimento penale (art. 18 cod. proc. pen. abrogato) e che consentiva al giudice del processo «pregiudicato» di rinviare (*recte*: sospendere) il processo sino alla formazione del giudicato nel processo «pregiudicante»;

che una disciplina così configurata supporrebbe, in primo luogo, una relazione di pregiudizialità in senso proprio tra gli oggetti dei due procedimenti, vale a dire un rapporto per cui l'uno costituisca l'antefatto logico-giuridico dell'altro, mentre, come si desume dalla stessa ordinanza di rinvio, la qualificazione di dipendenza dell'uno dall'altro involge piuttosto un rapporto di connessione dei procedimenti, data la contestazione del reato in concorso tra minorenni e maggiorenni [art. 12, primo comma, lettera a) cod. proc. pen.];

che, ferma restando la sicura ininfluenza di questa come di ogni'altra situazione di connessione sulla competenza del giudice specializzato minorile, che è valore preminente rispetto all'esigenza di trattazione cumulativa dei processi (sentenza n. 222 del 1983; art. 2, primo comma, direttiva numero 14) e art. 3, primo comma, lettera a) della legge-delega n. 81 del 1987; art. 14, primo comma, cod. proc. pen.), l'osservazione che precede delinea l'infondatezza della censura riferita al parametro dell'art. 3 della Costituzione, giacché la ipotizzata facoltà di sospensione del giudizio che si trova in fase meno avanzata verrebbe essa a dipendere da elementi casuali ed esterni al rapporto tra i processi, assegnando al processo più celere una priorità logica e un connotato pregiudicante che non avrebbero adeguata giustificazione;

che risulta quindi ragionevole, anche rispetto alle generali finalità di speditezza del processo — le quali informano ogni istituto processuale, trovando fondamento nel diritto dell'imputato ad essere giudicato senza ritardi che non siano necessari, diritto riconosciuto anche in campo internazionale —, la prevista latitudine di cognizione del giudice, corollario della più ampia regola di autonomia di ciascun processo e, specificamente, della autosufficienza del processo penale minorile in ragione delle peculiarità del relativo giudizio;

che pertanto la disposizione impugnata, pur se non riferibile a uno specifico criterio direttivo della legge di delegazione, risulta coerente con quest'ultima, per cui la censura riferita al contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione non può trovare ingresso;

che, inoltre, neppure può assegnarsi alle modifiche legislative del 1992 indicate dal rimettente una capacità di alterazione di quel quadro sistematico, poiché esse si muovono nella direzione di un incremento delle possibilità di utilizzazione, in un processo, di elementi probatori acquisiti in altro processo, e dunque presuppongono la persistente validità dell'opzione di trattazione autonoma di ciascuna *res iudicanda* introducendo alcune varianti di disciplina in funzione della non-dispersione di elementi di prova;

che, in particolare, la previsione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., in vista della cui applicazione il tribunale rimettente ha sollevato il quesito di costituzionalità, lungi dall'assumere la portata di statuizione idonea a risolvere ogni aspetto del *thema* devoluto alla cognizione del giudice ricevente, si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in separato giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione che non intacca il basilare principio, già operante nel vigore dell'art. 18 del precedente codice, per cui ogni giudice è tenuto a formarsi il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante;

che, relativamente alla censura sollevata in relazione all'art. 97 della Costituzione, deve essere ribadito che il parametro invocato non è riferibile all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (*ex plurimis* sentenza n. 84 del 1996; ordinanza n. 18 del 1996);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: FERRI

Il relatore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0742

N. 160

Ordinanza 13-20 maggio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Elezioni alla carica di consigliere comunale - Ripartizione dei seggi - Gruppi di liste collegate - Considerazione unitaria delle medesime - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 429/1995) - Meccanismo di ripartizione dei seggi operante in modo eguale per tutti i candidati - Manifesta infondatezza.

(Legge 25 marzo 1993, n. 81).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Ligorio Rocco Soleti contro il comune di Trezzano sul Naviglio ed altra, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Ligorio Rocco Soleti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 nel corso di un giudizio promosso da Ligorio Rocco Soleti per l'annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del comune di Trezzano sul Naviglio e per correggere l'attribuzione di un seggio effettuata dall'Ufficio centrale elettorale, il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), limitatamente alle parole «o gruppi di liste collegate», che fanno considerare unitariamente tali liste nella ripartizione dei seggi;

che la disposizione denunciata concerne l'elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e prevede che, dopo l'assegnazione del 60 per cento dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco, i restanti seggi siano assegnati alle altre liste o, appunto, gruppi di liste collegate con candidati non eletti alla carica di sindaco, sicché le liste raggruppate vengono considerate unitariamente ai fini della determinazione dei quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi, ripartiti poi nell'ambito delle liste stesse in base ai quozienti più alti di ciascuna di esse, mentre l'attribuzione dei seggi sarebbe diversa se per la minoranza avvenisse in base alla cifra elettorale di ciascuna lista, senza tener conto del loro raggruppamento;

che il giudice rimettente, condividendo i dubbi di legittimità costituzionale espressi in una precedente ordinanza del Consiglio di Stato, che ha sollevato analoga questione, ritiene che la disposizione denunciata sia in contrasto:

a) con il principio di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.), che non solo vieterebbe di accordare un diverso peso al voto a seconda delle qualità personali dell'elettore, ma imporrebbe anche l'applicazione di un criterio di maggioranza, coincidente con il principio di sovranità popolare (art. 1, secondo comma, Cost.), secondo la regola che è eletto chi ha più voti;

b) con il pari trattamento dei candidati, quale espressione del diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.);

c) con il pari trattamento delle liste elettorali, da considerare come partiti politici al momento del voto (art. 49 Cost.);

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte privata ricorrente nel giudizio principale, aderendo alle argomentazioni espresse dall'ordinanza di rimessione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale concerne l'art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui prevede, facendo riferimento ai «gruppi di liste collegate», che le loro cifre elettorali siano considerate unitariamente ai fini della determinazione dei quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi, da ripartire poi nell'ambito delle liste collegate in base ai quozienti più alti di ciascuna di esse;

che, successivamente all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, analoga questione, sollevata con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 429 del 1995) in quanto: il principio di eguaglianza del voto assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto è espresso, ma non si estende al risultato concreto della volontà dell'elettore, che dipende dal sistema elettorale rimesso alla scelta del legislatore ordinario (sentenze n. 43 del 1961, n. 39 del 1973 e n. 203 del 1975; da ultimo, sentenza n. 107 del 1996); inoltre il criterio di assegnazione dei seggi, che attribuisce rilievo alla somma dei voti ottenuti dalle singole liste collegate per comporre la cifra elettorale complessiva dei gruppi, anche di minoranza, considera aggregazioni che, in ragione del collegamento con lo stesso candidato alla carica di sindaco, presuppongono omogeneità di programmi politici e coalizioni dichiarate prima della votazione per l'elezione del sindaco; tale criterio non costituisce, quindi, un arbitrario trasferimento di voti da una lista ad un'altra, né altera l'espressione del voto;

che il meccanismo di ripartizione dei seggi, oggettivamente predeterminato, opera in modo eguale per tutti i candidati, attribuendo rilievo a collegamenti liberamente stabiliti e sottoposti alla valutazione degli elettori; non è quindi lesa la parità di condizione dei candidati alla carica di consigliere comunale, né toccata la libertà di associarsi in partiti politici;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già valutati con la sentenza n. 429 del 1995; pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente alle parole «o gruppi di liste collegate», della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996

Il presidente: FERRI

Il relatore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0743

n. 161

Ordinanza 13-20 maggio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mezzogiorno - Agevolazioni - Sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane - Diritto - Criteri per l'attribuzione - Effetto preclusivo per l'avvenuta formazione di un giudicato - Difetto del necessario requisito della pregiudizialità e della rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18, quarto comma, convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089; d.-l. 5 luglio 1971, n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 589).

(Cost.; artt. 3 cpv. e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno), convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1995 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra la Lucente s.p.a. e l'INPS, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra la s.p.a. Lucente e l'INPS, il Pretore di Bari, adito *ex art.* 442 cod. proc. civ., con ordinanza emessa il 26 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 1089 del 1968 (*recte*: del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernente «Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato»), nonché della legge n. 589 del 1971 (*recte*: del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589, concernente «Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno»);

che, a parere del giudice *a quo* la normativa denunciata, con il riconoscere il diritto agli sgravi contributivi alle sole imprese costituite successivamente alle date di riferimento indicate nelle disposizioni impugnate (30 settembre 1968 e 31 dicembre 1970) risulterebbe «ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di imprese esercitanti la medesima attività e poste nello stesso territorio», ponendosi altresì in contrasto con il principio della libertà di impresa;

che in proposito il rimettente rileva che, avendo avuto anche le aziende costituite in epoca anteriore ai suddetti termini di riferimento la necessità di rinnovare il proprio personale a causa di pensionamenti, dimissioni od altro, «la concessione dei benefici degli sgravi incentivanti in favore delle imprese costituite successivamente appare un privilegio ingiusto, in considerazione del mancato confronto tra la situazione occupazionale precedente o successiva, così come richiesto per le imprese già costituite alle date di riferimento»;

che, pertanto, sulla base di tali considerazioni, sembrerebbe evidente la violazione dei principi di uguaglianza e della libertà di impresa;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS concludendo, in via principale, per l'inammissibilità e, in via subordinata, per l'infondatezza della questione;

che secondo tale difesa la questione sembrerebbe difettare della necessaria rilevanza, atteso che, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, la domanda della s.p.a. Lucente è già stata respinta con sentenza passata in giudicato. La stessa s.p.a. non avrebbe, quindi, alcun titolo giuridico per dolersi del fatto che altre imprese possono fruire, sulla base di disposizioni diverse, degli sgravi ad essa legittimamente negati. Nel merito la questione sarebbe infondata in quanto il giudice *a quo* avrebbe ommesso di considerare che con la concessione degli sgravi incentivanti si è inteso favorire l'incremento del numero degli occupati inteso nel senso sostanziale di incremento dei posti di lavoro;

che è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla difesa dell'INPS, per la inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, con sentenza passata in giudicato il tribunale di Bari aveva negato alla s.p.a. Lucente il diritto alla concessione degli sgravi previsti dalle norme impugnate sul rilievo che la società ricorrente non poteva essere considerata nuovo soggetto giuridico;

che appare perciò evidente, dato l'effetto preclusivo sul dedotto e sul deducibile nascente dal giudicato che la questione sollevata risulta essere priva del necessario requisito della pregiudizialità e della rilevanza nel giudizio *a quo*;

che, pertanto, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (*ex plurimis* ordinanza n. 340 del 1995), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno), convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589, sollevata, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 41 della Costituzione, dal Pretore di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: FERRI

Il relatore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0744

N. 162

Ordinanza 13-20 maggio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Oltraggio a pubblico ufficiale - Minimo edittale della pena - Mancata estensione del giudicato della Corte di cui alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 341/1994 - Mancata estensione degli effetti alla fattispecie prevista dall'art. 344 del c.p. - Erroneità dei presupposti interpretativi a fondamento dell'ordinanza del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 344).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da La Sala Rocco, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 344 del codice penale «nella parte concernente il minimo edittale della pena»;

che a parere del giudice *a quo* la sentenza n. 341 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei, non estenderebbe i suoi effetti alla fattispecie prevista dall'art. 344 dello stesso codice;

che per effetto della citata sentenza di questa Corte si sarebbe dunque venuta a creare a parere della Corte rimettente una ingiustificata disparità di trattamento tra i due reati, nel senso che alla meno grave ipotesi di oltraggio a pubblico impiegato sarebbe riservato un trattamento più grave nel minimo rispetto a quello ora previsto per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, con conseguente compromissione degli indicati parametri, attesa la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale fra le due ipotesi poste a raffronto, tale da vanificare anche il fine rieducativo della pena; una sproporzione, conclude il giudice *a quo* neppure componibile in via ermeneutica, sia perché non è consentito estendere interpretativamente la citata sentenza di questa Corte a reati diversi da quello ivi considerato, sia perché si porrebbe comunque alla conclusione di una ingiustificata equiparazione, *quoad poenam* nel limite minimo di reati di diversa gravità;

Considerato che l'art. 344 cod. pen., nel richiamare le disposizioni dettate dall'art. 341 dello stesso codice, individua sul piano sanzionatorio un regime di mera proporzionalità fra le pene, con l'ovvia conseguenza di far sì che qualsiasi modifica apportata alla sanzione edittalmente prevista dalla norma richiamata automaticamente si riverberi sulla disposizione richiamante;

che l'ordinanza del giudice *a quo* si fonda, dunque, su un presupposto interpretativo erroneo, mentre nessun rilievo assume la circostanza che le ipotesi in comparazione risultino ora equiparate nel limite minimo della pena, giacché — anche a voler prescindere dalla inammissibilità di quesiti manipolativi sul punto — l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato in via generale dall'art. 23 cod. pen. è proprio di tutte le fattispecie delittuose che, senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado la diversa gravità dei reati contrassegnata dalla differente pena massima;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: FERRI

Il relatore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 163

Ordinanza 13-20 maggio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica - Minimo edittale della pena - Presunta sproporzione in eccesso - Inconferente il richiamo alla sentenza della Corte n. 341/1994 - Giustificazione della previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente colpisca il particolare disvalore per la collettività dell'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato - Manifesta infondatezza.**

(C.P., art. 278).

(Cost., art. 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di Fabi Costantino, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi in sede di giudizio abbreviato, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di anni uno di reclusione;

che a tal proposito il giudice *a quo* sottolinea come il limite minimo di pena stabilito dalla norma oggetto di impugnativa si appalesi «assolutamente sproporzionato in eccesso» alla luce dei mutamenti subiti dalla coscienza collettiva, al punto da risultare perturbato il principio di proporzionalità tra la effettiva lesione del bene protetto e la previsione di una «risposta sanzionatoria» adeguata alla funzione rieducativa della pena;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la norma oggetto di impugnativa mira a preservare un valore di rango costituzionale, quale è il prestigio della stessa istituzione repubblicana e della unità nazionale che il Presidente della Repubblica come capo dello Stato è chiamato a rappresentare, sicché ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per la intera collettività l'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato;

che nessuna delle considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, che pure il giudice *a quo* richiama a conforto delle dedotte censure, può ritenersi pertinente alla fattispecie che viene qui in discorso, sia perché si tratta di una figura criminosa di antica tradizione e, dunque, tutt'altro che un «*unicum* generato dal codice penale del 1930», sia perché il peculiare risalto che assume nella specie il bene protetto rende impossibile qualsiasi comparazione con le ipotesi delittuose prese in esame nella citata sentenza di questa Corte;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pordenone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: FERRI

Il relatore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0746

N. 164

Ordinanza 13-20 maggio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Riliquidazione della pensione e pagamento delle differenze arretrate dalla data originaria di decorrenza del diritto - Mancata proposizione del ricorso amministrativo - Termini di decadenza dall'azione giudiziaria - Decorrenza - Criteri - *Ius superveniens*: d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 - Nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate maturate fino al 31 dicembre 1995 dovute a titolo di integrazione al trattamento minimo e in applicazione della sentenza della Corte n. 240/1994 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, terzo comma; d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo comma, ultima parte, convertito in legge il 1° giugno 1991, n. 166).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, (Disposizioni urgenti in materia previdenziale) convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, promossi con ordinanze emesse:

1) il 23 giugno 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rollero Margherita e l'I.N.P.S., iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 23 giugno 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Razzetti Agostino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Rollero Margherita e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per Rollero Margherita, Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti distinti promossi da Margherita Rollero e da Agostino Razzetti contro l'INPS per ottenere la riliquidazione della pensione e il pagamento delle differenze arretrate dalla data originaria di decorrenza del diritto, il Pretore di Torino, con due ordinanze del medesimo tenore in data 23 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e dell'art. 6, comma 1, ultima parte, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, nella parte in cui prevedono che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini di decadenza dall'azione giudiziaria decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei, anziché dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;

che, ad avviso del giudice rimettente, la normativa impugnata viola il principio di ragionevolezza perché, in punto di decadenza del diritto alle rate della pensione, riserva un trattamento più favorevole ai titolari che hanno presentato la richiesta di prestazione omettendo poi, trascorso il termine assegnato all'INPS per provvedere, di proporre il ricorso amministrativo, rispetto ai titolari che, invece, hanno diligentemente coltivato la domanda attivando il procedimento contenzioso;

che nel giudizio promosso davanti alla Corte costituzionale dalla prima ordinanza si è costituita la ricorrente concludendo per una dichiarazione di infondatezza della questione, in quanto sollevata sulla base di una interpretazione errata delle disposizioni denunziate;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, non essendovi, in realtà, disomogeneità tra le discipline messe a confronto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di manifesta infondatezza;

Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, è stato emanato il decreto legge 28 marzo 1996, n. 166, che detta una nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate, maturate fino al 31 dicembre 1995, dovute a titolo di integrazione al trattamento minimo in applicazione della sentenza n. 240 del 1994 di questa Corte, disponendo che i relativi giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono dichiarati estinti di ufficio;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché valuti la rilevanza della questione sollevata alla stregua del diritto sopravvenuto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1996.

Il presidente: FERRI

Il relatore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 165

*Sentenza 16-24 maggio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Ordinamento penitenziario - Pena - Concessione del beneficio della detenzione domiciliare - Condannato ultrasessantenne invalido - Criterio del limite massimo di entità della pena da scontare - Presunta contrarietà al senso di umanità - Presunta violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Criterio costituente elemento obiettivo di differenziazione delle situazioni e di per sé giustificativo del diverso regime apprestato dalla norma - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1, n. 3 e comma 7).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, dott. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter primo comma, numero 3, e settimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1995 dal tribunale di sorveglianza presso la Corte d'appello di Trieste nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Brunetti Luigi, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento di sorveglianza in cui un condannato alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione, quasi ottantenne, chiedeva il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 del codice penale (per grave infermità fisica), e in subordine la concessione della detenzione domiciliare (in quanto persona ultrasessantenne parzialmente inabile), ai sensi dell'art. 47-ter, primo comma, numero 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il tribunale di sorveglianza presso la Corte di appello di Trieste, con ordinanza del 16 maggio 1995, pervenuta a questa Corte il 13 luglio 1995, dopo aver respinto la domanda di differimento dell'esecuzione della pena, avendo ritenuto escluse la gravità delle condizioni fisiche del condannato e l'incompatibilità delle stesse con la detenzione, e dopo avere escluso parimenti l'applicabilità dell'ipotesi di concessione della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, primo comma, numero 2, della stessa legge n. 354 del 1975 (persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali), ha ritenuto invece integrata la fattispecie prevista dal citato numero 3 del primo comma, art. 47-ter, per l'età e la parziale invalidità del condannato.

Constatato peraltro che detto art. 47-ter limita la possibilità di concedere il beneficio della detenzione domiciliare alle ipotesi in cui la reclusione da scontare, anche se costituente residuo di maggior pena, non supera i tre anni — limite nella specie largamente superato —, il tribunale di sorveglianza, su istanza di parte, ha rimesso a questa Corte questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 47-ter primo comma, numero 3, e settimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (articolo aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), «nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare per il condannato di età superiore a sessanta anni se inabile, anche parzialmente, qualora la pena residua che il medesimo deve espiare superi i tre anni».

Ad avviso del giudice remittente la concessione della detenzione domiciliare consentirebbe nel caso concreto il contemporaneo rispetto del principio di certezza dell'esecuzione della pena e di quelli di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di tutela della salute, della funzione rieducativa della pena e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, mentre l'esecuzione della pena in carcere comprimerebbe il diritto alla salute del condannato e si porrebbe in netto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La *ratio* del primo comma, numero 3, dell'art. 47-ter consisterebbe nella opportunità di evitare la detenzione in carcere per soggetti ormai anziani ed inabili, la cui pericolosità sociale sarebbe del tutto contenibile mediante le prescrizioni che accompagnano la detenzione domiciliare. Il limite dei tre anni di pena sarebbe, secondo il giudice remittente, incongruo in relazione a tale *ratio*: non sarebbe ragionevole prevedere la concessione della detenzione domiciliare a soggetti ultrasessantenni inabili che debbano scontare una pena residua inferiore a tre anni, e non a un ottantenne inabile che debba scontare una pena maggiore. Tale esclusione comporterebbe una violazione dell'art. 3 della Costituzione per il trattamento diverso attribuito a situazioni che, sotto il profilo della pericolosità sociale, dell'età avanzata e delle patologie presentate, dovrebbero essere meritevoli di identica tutela. Il limite dei tre anni di pena apparirebbe inoltre irragionevole e inadeguato poiché la legge prevede la revoca della detenzione domiciliare, oltre che in caso di violazione dei relativi obblighi, quando vengano a cessare le condizioni previste.

Il giudice remittente ritiene dunque indispensabile l'intervento della Corte costituzionale «per ristabilire, se del caso, l'equilibrio del sistema normativo ed eliminare una disparità di trattamento di situazioni simili e quindi una irragionevole discriminazione», non sembrandogli ostativo il limite della discrezionalità del legislatore.

Infine il giudice ritiene che nella specie sarebbe evidente la violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, e cioè di afflizioni eccessive e non strettamente connesse alla privazione della libertà personale durante l'esecuzione della pena, la quale perderebbe così anche la sua funzione di rieducazione e potrebbe facilmente comportare, nella specie, l'aggravamento delle condizioni psichiche del condannato e quindi il suo ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

2. — E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione.

L'interveniente — premesso che il riferimento dell'ordinanza al settimo comma dell'art. 47-ter appare frutto di un errore materiale — afferma che nella specie non possono considerarsi uguali o omogenee le situazioni raffrontate, in quanto la differenza starebbe nella quantità di pena da scontare, elemento per nulla trascurabile; e pertanto non sarebbe violato il principio di uguaglianza né il criterio di ragionevolezza.

Nemmeno potrebbe ravvisarsi la violazione dell'art. 27 della Costituzione, in quanto la scelta operata dalla norma in ordine al limite di pena rientrerebbe pienamente nella discrezionalità del legislatore trattandosi di decisione di natura squisitamente politica, così come il divieto di concessione di altre misure alternative alla detenzione per i condannati che abbiano commesso determinati delitti, divieto ritenuto non contrastante con la Costituzione dalla sentenza n. 107 del 1980 di questa Corte.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe il solo numero 3 del primo comma dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario, relativo al caso del condannato ultrasessantenne inabile anche parzialmente, ancorché il limite dei tre anni di reclusione da scontare sia previsto in via generale dalla norma come condizione per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare in tutte le ipotesi in essa previste; ed è sollevata esclusivamente con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, benché la motivazione dell'ordinanza faccia più volte riferimento anche alle esigenze di tutela del diritto alla salute del condannato, e ancorché l'istante avesse eccepito anche la violazione dell'art. 32 della Costituzione. L'estensione, poi, della censura al settimo comma dello stesso art. 47-ter — ai cui sensi la detenzione domiciliare deve essere revocata «quando vengono a cessare le condizioni previste nel

primo comma 1) — non modifica sostanzialmente la portata della questione come individuata dal remittente: dalla previsione di detto settimo comma, infatti, il giudice *a quo* si limita a trarre argomento per motivare la censura mossa alla disposizione di cui al primo comma.

Il dubbio di costituzionalità sollevato riguarda dunque solo la pretesa irragionevolezza — nel caso di condannato ultrasessantenne invalido — del limite massimo di entità della pena da scontare, stabilito dalla norma ai fini della possibilità di concedere la detenzione domiciliare, limite la cui operatività darebbe altresì luogo all'imposizione di un trattamento, quello carcerario, contrario in concreto al senso di umanità e contrastante con la funzione rieducativa della pena, violando così anche l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

2. — La questione, circoscritta nei termini indicati, è infondata.

La detenzione domiciliare, com'è noto, è istituto nuovo (a parte limitati precedenti rinvenibili nel codice penale del 1889 e ancor prima in alcuni codici preunitari) introdotto nell'ordinamento penitenziario con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha aggiunto, fra l'altro, l'art. 47-ter alla legge 26 luglio 1975, n. 354), e successivamente esteso — quanto a condizioni di applicabilità — dall'art. 3 del d.l. 14 luglio 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 269.

All'istituto in questione viene attribuita una finalità essenzialmente umanitaria ed assistenziale, pur nella varietà delle ipotesi previste, che vanno da quella della donna incinta o con prole convivente di età inferiore a cinque anni, a quelle della persona in condizioni di salute particolarmente gravi o ultrasessantenne inabile anche parzialmente, a quella del minore di ventuno anni che abbia comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia (numeri da 1 a 4 dell'art. 47, terzo comma, della legge n. 354 del 1975).

Inserita dal legislatore fra le misure alternative alla detenzione di cui al titolo I, capo VI, dell'ordinamento penitenziario, la detenzione domiciliare tende in sostanza a permettere, in considerazione di talune condizioni soggettive del condannato, una modalità meno afflittiva di esecuzione della pena, senza particolari finalità rieducative che non siano quelle collegabili all'esclusione del regime carcerario (essa non presuppone infatti, a differenza di altre vere e proprie misure alternative alla detenzione come l'affidamento al servizio sociale o la semilibertà, l'osservazione della personalità del condannato, e comporta l'esclusione di ogni «trattamento» penitenziario, benché non l'assenza di interventi del servizio sociale: cfr. art. 47-ter commi 4 e 5), e non senza un generico fine di deflazione della popolazione carceraria.

In ogni caso, non diversamente dalle altre misure alternative, la detenzione domiciliare è collegata dalla legge a condizioni obiettive attinenti all'entità della pena da scontare.

Come l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47, o quello previsto in casi particolari dall'art. 47-bis, la detenzione domiciliare può essere concessa solo se la pena da scontare, anche come residuo di maggior pena, non supera i tre anni se si tratta di reclusione (nessun limite invece è previsto in caso di condanna all'arresto, che però conosce per sua natura analogo limitazione temporale: cfr. art. 25 cod. pen.); mentre a sua volta la concessione della semilibertà è condizionata o alla specie e all'entità della pena da espiare, o, in alternativa, alla previa espiazione di una parte della pena detentiva (art. 50, commi 1 e 2, ord. penit.). Il legislatore ha poi introdotto ulteriori condizioni attinenti ai reati cui la condanna si riferisce e all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva (art. 4-bis, nonché art. 58-quater, commi 1 e 4), e divieti temporanei di concessione del beneficio in relazione ad ulteriori comportamenti illeciti del condannato (art. 58-quater, commi 2, 3, 5 e seguenti), utilizzando altresì l'istituto — come in generale le misure alternative alla detenzione — anche in funzione premiale o di protezione dei condannati: così escludendo l'applicazione di talune limitazioni nel caso di detenuti che collaborano con la giustizia (art. 4-bis, primo comma), o consentendo la concessione del beneficio, anche in deroga ai limiti di pena generalmente stabiliti, nel caso di persone ammesse allo speciale programma di protezione previsto per coloro che collaborano con la giustizia (cfr. art. 13-ter, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dall'art. 13, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

Come tutte le misure alternative alla detenzione, quella in esame costituisce del resto una eccezione — prevista dal legislatore con riguardo a determinate ipotesi e in presenza dei correlativi presupposti — al normale regime carcerario cui dà luogo l'esecuzione della pena detentiva.

Il limite di pena da scontare di cui si duole il giudice remittente corrisponde dunque ad una scelta fondamentale, ancorché naturalmente opinabile, che il legislatore ha compiuto nel disciplinare tali misure, e che non può dirsi in sé e in generale irragionevole, in relazione alla molteplicità degli scopi perseguiti e al bilanciamento operato fra le istanze di attenuazione del rigore della pena detentiva e le esigenze di dissuasione, prevenzione e difesa sociale, in ordine alle quali la natura e la gravità del reato e la correlata entità della pena inflitta possono indubbiamente assumere rilievo: come questa Corte ha ritenuto quando ha rigettato la censura di costituzionalità mossa a norme che escludevano, nel caso di condanne per determinati delitti, la concessione delle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà (sentenza n. 107 del 1980).

Le condizioni soggettive contemplate dal primo comma dell'art. 47-ter non sono assunte dal legislatore quali presupposti di una incompatibilità assoluta con il regime della detenzione in carcere, nel qual caso potrebbe effettivamente apparire illogica la limitazione in ordine all'entità della pena, ma solo come condizioni legittimanti la concessione di un regime attenuato di espiazione che viene di per sé riservato, secondo una scelta non irragionevole, ai condannati a pene brevi o che debbano scontare solo la parte terminale di una pena più lunga.

Per le medesime ragioni, non può ritenersi sussistente una ingiustificata disuguaglianza di trattamento, posto che l'entità della pena da scontare costituisce un elemento obiettivo di differenziazione delle situazioni che di per sé può giustificare il diverso regime apprestato dalla norma.

3. — Nemmeno varrebbe, ai fini di sostenere l'irragionevolezza della norma denunciata, invocare il confronto con altre norme penalistiche che collegano all'età avanzata del soggetto talune condizioni di favore, come quella che amplia la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena per i *rei* ultrasessantenni (art. 163, terzo comma, cod. pen.), o come quella che esclude la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di un imputato che ha oltrepassato l'età di settanta anni (art. 275, quarto comma, cod. proc. pen.).

Quanto alla prima norma, basterà rilevare che essa si limita ad elevare di sei mesi, per i reati compiuti da persona ultrasessantenne, il limite di pena che consente la concessione della sospensione condizionale, senza però far venir meno tale limite.

Quanto poi alla seconda delle norme ricordate, deve osservarsi che, benché la detenzione domiciliare sia stata vista dallo stesso legislatore in qualche modo come una sorta di estensione alla fase di esecuzione della pena dell'istituto, precedentemente introdotto, degli arresti domiciliari, si tratta di misure profondamente diverse tra loro, ancorché accomunate da una generica finalità di tipo umanitario in rapporto, rispettivamente, all'esecuzione della pena detentiva e alla custodia cautelare in carcere. Infatti gli arresti domiciliari sono una misura cautelare, che interviene per specifiche esigenze prima della condanna definitiva, in deroga al principio preminente della libertà personale. E' logico dunque che in questa fase il principio guida sia quello dell'applicazione della misura meno afflittiva possibile tra quelle previste dalla legge; e in questa prospettiva si giustifica anche l'eccezionalità della custodia cautelare in carcere per persone, come gli ultrasessantenni, per i quali l'afflittività del regime carcerario può essere in linea di principio maggiore. Viceversa la detenzione domiciliare configura una modalità attenuata di esecuzione di una condanna già divenuta definitiva, e dunque essa stessa costituisce una eccezione rispetto al principio di inflessibile esecuzione della pena come prevista dalle norme generali: onde deve riconoscersi una ampia discrezionalità al legislatore nel definirne i presupposti.

4. — Non può dirsi violato nemmeno il divieto, sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, di trattamenti contrari al senso di umanità.

Questo principio di civiltà deve certamente improntare di sé la disciplina delle pene e della loro esecuzione, e dunque informare tutta l'organizzazione carceraria e l'applicazione delle norme ad essa relative, come è ribadito, in esplicito richiamo al dettato costituzionale, dall'art. 1, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, secondo cui «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona».

Ma perché la stessa restrizione in carcere possa ritenersi contraria al senso di umanità deve verificarsi una situazione di vera e propria incompatibilità tra regime carcerario, comunque disciplinato, e condizioni soggettive del condannato. Ad escludere il regime carcerario nelle situazioni in cui esso risulterebbe di per sé, per rigore e afflittività, in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità o tale da compromettere diritti fondamentali della persona, come il diritto alla salute, sono intese altre norme dell'ordinamento penitenziario e del codice penale, che logicamente prescindono, ai fini della loro applicazione, da qualsiasi presupposto attinente all'entità della pena detentiva da scontare.

In particolare, per quanto attiene al diritto alla salute (non esplicitamente invocato nell'ordinanza di remissione, ma al quale le argomentazioni del giudice remittente fanno pure riferimento), l'art. 11 dell'ordinamento penitenziario prevede che, ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati

dai servizi sanitari degli istituti, i condannati sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. A sua volta l'art. 147, primo comma, numero 2, del codice penale prevede che l'esecuzione della pena — di qualunque entità — possa essere differita se deve avere luogo nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità fisica.

La detenzione domiciliare non si configura invece, nel vigente ordinamento, secondo quanto si è detto, come istituto inteso a far fronte alle ipotesi di assoluta incompatibilità delle condizioni soggettive del condannato col regime carcerario, bensì come modalità di attenuazione del regime di esecuzione della pena, utilizzabile in presenza di presupposti oggettivi (di entità della pena) e soggettivi definiti dalla legge: ancorché i presupposti di taluna delle ipotesi prese in considerazione a tale fine possano di fatto parzialmente coincidere con quelli che — in base a diverse norme — danno luogo all'applicazione di altre misure di esclusione del regime carcerario (come lo stato di gravidanza della donna condannata, o la grave infermità fisica: cfr. da un lato l'art. 47-ter, primo comma, numeri 1 e 2, dell'ordinamento penitenziario, dall'altro, rispettivamente, l'art. 146, primo comma, numero 1, e l'art. 147, primo comma, numero 2, cod. pen.).

Pertanto, a questo riguardo, può osservarsi che il giudice remittente, nel caso a lui sottoposto, ha escluso che ricorressero le condizioni di grave infermità fisica del condannato che possono dare luogo al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi del citato art. 147, primo comma, numero 2, del codice penale, respingendo la domanda del condannato in tal senso; ha negato anche che sussistessero le «condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali», le quali, ai sensi dell'art. 47-ter, primo comma, numero 2, dell'ordinamento penitenziario, consentono (sempre nell'ambito del limite di pena stabilito in via generale) la concessione della detenzione domiciliare; e ha escluso la incompatibilità attuale delle condizioni fisiche del condannato con la detenzione.

5. — In definitiva, il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice *a quo* potrebbe apparire fondato solo se si assumesse che l'età avanzata, accompagnata da uno stato di inabilità anche parziale — e fuori dai casi di infermità fisiche particolarmente gravi, contemplati dalla diversa norma, non censurata in questa sede, di cui all'art. 47-ter, primo comma, numero 2 —, rappresenti di per sé una condizione incompatibile con il regime carcerario, tale da dover condurre all'esclusione di quest'ultimo a prescindere dall'entità della pena da scontare: il che non può ragionevolmente affermarsi. In assenza di siffatta condizione di incompatibilità, l'eventuale esclusione del carcere, attraverso l'ammissione al regime attenuato di espiazione della pena consistente nella detenzione domiciliare, non può che restare rimessa alle scelte discrezionali non irragionevoli del legislatore: il quale ben potrà (così come ha già esteso i presupposti dell'istituto quando ha portato, con l'art. 3 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, da due a tre anni il limite di pena, e da sessantacinque a sessant'anni l'età minima per l'applicazione del disposto di cui al numero 3 dell'art. 47-ter, primo comma, ord. penit.) valutare se estendere ulteriormente l'operatività di tali norme, sulla base del bilanciamento, ad esso spettante, tra le istanze di attenuazione del regime detentivo in vista delle condizioni soggettive del condannato e le esigenze di prevenzione e di difesa sociale, nonché di attuazione della finalità risocializzante della pena.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, primo comma, numero 3, e settimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza presso la Corte di appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 166

*Sentenza 16-24 maggio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Pensioni - Titolare di più trattamenti - Doppia integrazione al trattamento minimo - Recupero delle somme erogate in eccedenza - Omessa previsione di limiti e condizioni - Buona fede del beneficiario - Imputabilità del pagamento indebito a un errore dell'INPS - Riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia (vedi sentenze nn. 11634/1992 e 9916/1993) - Non applicabilità della norma oggetto di censura nel caso in questione - Erronea individuazione della norma impugnabile - Non fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 11-*quinquies*, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; C.C., art. 2033).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-*quinquies* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 2033 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 7 aprile 1995 (n. 7 ordinanze) dalla Corte di cassazione, rispettivamente iscritte ai nn. 856, 857, 858, 861, 862, 863 e 864 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Bellodi Letizia, Zambonelli Angiolina, Trezzi Virginio ed altra, Zamuner Mario, Roversi Bruno ed altra, Giramonti Margherita e dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Zambonelli Angiolina, Trezzi Virginio ed altra, Salvatore Cabibbo per Zamuner Mario, Giovanni Angelozzi per Giramonti Margherita, Carlo De Angelis e Giorgio Starnoni per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di tre procedimenti nei quali è controverso il diritto dell'INPS di ripetere da titolari di più pensioni somme pagate a titolo di integrazione al minimo della seconda pensione, ma non dovute a ragione del superamento dei limiti di reddito stabiliti dall'art. 6, primo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, la Corte di cassazione, con tre ordinanze del 7 aprile 1995, pervenute alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-*quinquies* del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il quale dispone: «Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente».

Il giudice rimettente premette, in linea di fatto, che le tre cause riguardano la prima il periodo 1° maggio 1987-30 giugno 1989, la seconda tutti gli anni successivi al 1983, la terza il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989; in linea di diritto che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 1965 del 1995), in nessuna delle fattispecie sono applicabili né l'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, né — nella prima e nella terza per il tratto del periodo di riferimento successivo al 28 marzo 1988 — l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, tali discipline essendo derogate, in materia di integrazioni al minimo corrisposte indebitamente, dalla norma speciale dell'art. 6, comma 11-*quinquies* del d.-l. n. 463 del 1983. Questa norma ammette la ripetibilità indipendentemente da un errore commesso dall'INPS, in considerazione della «fisiologica sfasatura temporale» tra il momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione e il momento in cui può essere accertato il venir meno del requisito reddituale.

Questo essendo il diritto applicabile, la citata disposizione speciale viene impugnata per contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento sia rispetto alla disciplina, molto più favorevole ai pensionati, dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 relativo alle pensioni di base dell'assicurazione generale obbligatoria, sia rispetto al trattamento dei pensionati ex dipendenti pubblici previsto dall'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, interpretato autenticamente dall'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché non regola la ripetizione delle prestazioni indebite tenendo conto dei casi di negligenza dell'ente nell'accertamento tempestivo dei presupposti del diritto e stabilendo modalità di recupero tali da garantire la sufficienza delle residue risorse pensionistiche alle esigenze di vita dell'assicurato. All'argomento (tratto dalla sfasatura nel rapporto erogazione dell'integrazione al trattamento minimo — accertamento del reddito), con cui le Sezioni unite giustificano la speciale disciplina impugnata, il giudice *a quo* obietta che l'ignoranza della sopravvenuta condizione reddituale ostativa dell'erogazione, protratta oltre il momento in cui tale condizione diventa accertabile, si risolve, essa pure, per l'INPS in una falsa rappresentazione della realtà, le cui conseguenze non possono essere poste a carico di diritti costituzionalmente garantiti dall'art. 38 Cost.

1.2. — Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le parti private, aderendo alle argomentazioni del giudice rimettente e concludendo per la dichiarazione di illegittimità della norma denunciata.

Da una delle difese si osserva, inoltre, che l'applicabilità nella specie di tale norma — che il giudice *a quo* desume dalla citata sentenza delle sezioni unite — contrasterebbe con la statuizione delle sentenze nn. 1315 e 1966 del 1995, secondo cui, per individuare quale delle norme di sanatoria, succedutesi nel tempo, debba trovare applicazione, si deve avere riguardo al momento del pagamento indebito, sicché nella specie sarebbe applicabile, quanto meno dopo il 28 marzo 1989, la disciplina successiva alla norma impugnata.

In relazione ai principi di eguaglianza e di razionalità si insiste sull'incoerenza della mancanza nell'art. 6, comma 11-*quinquies*, di limiti e condizioni alla ripetibilità rispetto all'impostazione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989.

1.3. — Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso dell'Istituto, non esiste nell'ordinamento previdenziale un principio di irripetibilità delle prestazioni indebite percepite in buona fede dall'assicurato, contrapposto al principio dell'art. 2033 cod.civ. Esistono, invece, discipline differenziate a seconda delle diversità delle fattispecie, discrezionalmente valutate dal legislatore sia nel senso di non ammettere la rettificabilità degli errori di un certo tipo del *solvens*, sia nel senso di ammetterla per ogni tipo di errore, ma escludendo la ripetibilità nel concorso di certe condizioni *ex parte accipientis*, sia infine nel senso di ammettere la ripetibilità senza limiti e condizioni.

Di quest'ultima specie è la norma speciale impugnata. La censura di violazione del principio dell'art. 3 Cost., desunta dal confronto con la norma dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989, anzitutto conferisce a questa legge efficacia retroattiva di cui non è provvista, dato che per intero o per la maggior parte le prestazioni indebite della cui ripetibilità si controverte sono state eseguite anteriormente al 28 marzo 1989; in secondo luogo, e comunque, è inammissibile perché l'art. 52 si riferisce alle prestazioni pensionistiche di base o principali, dalle quali sono ben distinte, le integrazioni al trattamento minimo. Queste non sono aggiuntive di quella, ma sono componenti autonome del trattamento previdenziale complessivo, essendo prive di base assicurativa, cioè non avendo a fonte alcuna contribuzione.

Quanto alla censura riferita all'art. 38 Cost., l'INPS obietta che da esso non si può ricavare un principio costituzionale di irripetibilità di somme corrisposte indebitamente nell'ambito pensionistico.

1.4. — Nel giudizio promosso dall'ordinanza iscritta in r.o. n. 858/1995 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Ad avviso dell'interveniente il richiamo dell'art. 38 della Costituzione non è motivato e comunque non è pertinente perché «l'assicurazione dei mezzi di sussistenza non si attua attraverso l'indebita percezione di un trattamento pensionistico non dovuto».

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione si obietta che le discipline con cui quella in esame è confrontata riguardano situazioni giuridiche diverse e quindi insuscettibili di essere assunte come *tertium comparationis*.

2.1. — Nel corso di altri procedimenti in cui è controverso il diritto dell'INPS di ripetere da titolari di più pensioni somme corrisposte a titolo di quote fisse di contingenza, non spettanti ai sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, secondo cui il trattamento aggiuntivo collegato alle variazioni del costo della vita è dovuto una sola volta, la Corte di cassazione, con quattro ordinanze in data 7 aprile 1995, pervenute alla Corte costituzionale il 21 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod.civ., «in quanto sia ritenuto applicabile anche alla indebita erogazione, ricevuta in buona fede, dei trattamenti pensionistici aggiuntivi previsti dall'art. 19, primo comma, della legge citata».

Premesso che in tutti i casi di specie le prestazioni indebite sono state erogate in epoche in cui era vigente l'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, il giudice rimettente, conformandosi alla sentenza n. 1315 del 1995 delle sezioni unite della Corte di cassazione, ritiene inapplicabile il terzo comma di tale articolo, non trattandosi di errore dell'INPS nella determinazione del *quantum* della prestazione, bensì «di mero ritardo nell'accertamento di successive modificazioni del diritto automaticamente operative nel senso della estinzione del diritto originariamente esistente»; conseguentemente i pagamenti effettuati in violazione dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978 secondo tale giurisprudenza «sono ripetibili, anche in mancanza di un formale provvedimento dell'Istituto comunicato all'interessato — in applicazione dell'art. 2033 cod.civ.».

La norma del codice civile viene impugnata con censure analoghe a quelle rivolte all'art. 6, comma 11-*quinquies* del d.-l. n. 463 del 1983, interpretato come disciplina conforme alla regola civilistica: violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra pensionati INPS e pensionati ex dipendenti pubblici e tra gli stessi pensionati INPS; violazione dell'art. 38 della Costituzione per l'incidenza della diminuita tutela della buona fede dell'*accipiens*, nelle ipotesi di errori commessi dall'ente erogatore, su un trattamento diretto a soddisfare bisogni primari del pensionato e della sua famiglia. Sono i medesimi valori, aggiunge l'ordinanza, fatti salvi dalla sentenza n. 383 del 1990 di questa Corte, interpretativa dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989.

2.2. — Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale relativi alle ordinanze iscritte in r.o. nn. 861, 862 e 863/1995, si sono costituite le parti private aderendo alle argomentazioni del giudice *a quo* e concludendo per la dichiarazione di illegittimità *in parte qua* della norma impugnata.

Nelle memorie di costituzione si lamenta soprattutto l'irrazionalità della previsione di un recupero automatico delle somme indebitamente erogate, senza nessuno dei limiti che specificano l'istituto della ripetizione dell'indebito nel sistema previdenziale.

Si è costituito pure l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata infondata con argomentazioni analoghe a quelle svolte nelle memorie di costituzione nei giudizi relativi alle ordinanze precedenti.

2.3. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riservandosi di giustificare tale conclusione con una memoria successiva.

3. — In prossimità dell'udienza di discussione alcune delle parti costituite, l'INPS e l'Avvocatura dello Stato, hanno depositato memorie aggiunte.

La difesa della parte privata nel giudizio promosso dall'ordinanza iscritta in r.o. n. 856/1995 insiste specialmente sulla censura di irrazionalità dell'art. 6, comma 11-*quinquies* in quanto «non consente, diversamente dalle altre norme che disciplinano la materia di tenere conto né della buona fede, né di eventuali "colpe" dell'ente erogatore in caso di prolungamento della contestazione dell'indebito».

Molto ampia è la memoria prodotta dalla difesa nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte in r.o. nn. 857 e 863/1995. Essa traccia un quadro completo di tutte le disposizioni rinvenibili nel variegato ordinamento previdenziale in materia di ripetizione delle prestazioni indebite: quadro eccedente la presente materia del contendere, ma delineato allo scopo di dimostrare l'assunto dell'esistenza in questo ordinamento di una direttiva generale, fondata sull'art. 38 Cost., contraria in ogni caso all'applicazione pura e semplice della regola civilistica.

L'INPS ribadisce, in ordine ai primi tre giudizi, l'applicabilità, in alternativa all'art. 6, comma 11-*quinquies* del d.-l. n. 463 del 1983, dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, il quale nella specie porta al medesimo risultato, l'irripetibilità essendo da esso limitata ai casi di errore sul *quantum* della prestazione, non sull'esistenza del diritto.

In ordine ai giudizi concernenti l'art. 2033 cod.civ. l'Istituto obietta al giudice rimettente di avere trascurato di considerare che in nessuna delle fattispecie vi è stato un pagamento erroneo essendosi, invece, verificata la protrazione di fatto di un pagamento non più dovuto, determinata dal tempo occorso a verificare milioni di posizioni di pensionati alla luce del *ius superveniens* rappresentato dall'art. 19 della legge n. 843 del 1978, senza che nei diretti interessati potesse sorgere alcun ragionevole affidamento circa l'effettiva spettanza delle somme corrisposte, dato il sopravvenuto divieto legale di aggiunta dell'indennità di contingenza alla seconda pensione.

Infine l'INPS sostiene che è ragionevole ammettere la ripetizione non solo quando l'interessato non abbia adempiuto o abbia adempiuto tardivamente l'obbligo di dichiarare i propri redditi, ma anche quando li abbia dichiarati, giacché in tal caso è venuto meno il suo diritto a riscuotere e, comunque, la buona fede circa l'effettivo diritto alle somme percepite.

L'Avvocatura dello Stato, dopo avere illustrato le differenze di fattispecie e di *ratio legis* che escludono la comparabilità della norma impugnata con l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, in ordine ai casi citati dal giudice *a quo* a sostegno della propria tesi, in cui l'indebita erogazione è proseguita per più esercizi pur dopo la comunicazione della dichiarazione dei redditi attestante un reddito eccedente i limiti di legge, osserva che «resta affidata al giudice la valutazione se in tali casi il comportamento dell'ente erogatore configuri un errore, consentendo così l'applicazione dei principi generali in tema di ripetizione dell'indebito, dei quali è espressione il citato art. 52 della legge del 1989, e che non possono essere ritenuti derogati dalla norma speciale in esame», salva la questione se in tali casi la percezione delle somme non dovute possa dirsi avvenuta in buona fede.

Quanto all'impugnativa dell'art. 2033 cod. civ., l'interveniente rileva che questa norma civilistica, sancendo il principio generale della ripetibilità dell'indebito, non è in sé capace di porsi in contrasto con norme costituzionali.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 6, comma 11-*quinquies* del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto — nel caso di doppia integrazione al trattamento minimo corrisposta al titolare di più pensioni, risultante non dovuta sulla seconda pensione per superamento dei limiti di reddito indicati nel primo comma — consente il recupero delle somme erogate in eccedenza senza limiti e condizioni, «anche in deroga alla normativa vigente» (ordinanze iscritte in r.o. nn. 856, 857, 858/1995);

b) dell'art. 2033 cod.civ., in quanto ritenuto applicabile anche nel caso di cumulo dei trattamenti aggiuntivi collegati alle variazioni del costo della vita, percepito in buona fede da titolari di più pensioni in violazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, secondo cui tali trattamenti sono dovuti una sola volta (ordinanze iscritte in r.o. nn. 861, 862, 863, 864/1995).

2. — I giudizi introdotti dalle sette ordinanze, avendo per oggetto questioni identiche o analoghe, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3.1. — Sul piano interpretativo il giudice *a quo* si adegua alla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze nn. 1315 e 1965 del 1995), che ha risolto le incertezze applicative in ordine alla nuova disciplina dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (il cui secondo comma è stato modificato dall'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con effetto dal 31 dicembre 1991: cfr. Corte cost., sent. n. 39 del 1993). Secondo tale giurisprudenza:

1) l'art. 52 non è norma di sanatoria, cioè non ha efficacia retroattiva e nemmeno è applicabile come *ius superveniens* ai rapporti di indebito previdenziale ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989: per stabilire quale delle norme succedutesi nel tempo debba trovare applicazione, occorre fare riferimento al momento del pagamento indebito;

2) il caso di pagamenti indebiti a titolo di integrazione al trattamento minimo è regolato esclusivamente dall'art. 6, comma 11-*quinquies* del d.l. n. 463 del 1983, il quale, poiché non presuppone un errore del *solvens*, esclude l'applicabilità di norme generali, anche sopravvenute, che assumano l'errore a loro presupposto: perciò nei casi di specie si deve ritenere assorbita la questione circa l'applicabilità degli artt. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, 52 della legge n. 88 del 1989, 13 della legge n. 412 del 1991.

Così interpretato *in parte qua*, il citato art. 6 viene censurato anzitutto perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento sia nei rapporti interni tra pensionati dell'INPS, sia nei rapporti esterni dei pensionati INPS con i pensionati ex dipendenti pubblici. Sotto il primo profilo, il *tertium comparationis* addotto, cioè l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, non è proponibile, sia perché i pagamenti indebiti della cui ripetizione si controverte sono avvenuti nella massima parte prima dell'entrata in vigore di questa legge, sia soprattutto per la diversità di fattispecie delle norme messe a confronto. Secondo l'interpretazione accettata dal giudice *a quo*, l'art. 52 concerne la pensione-base o principale e presuppone un errore dell'ente previdenziale sull'*an* o sul *quantum* del relativo diritto; la norma impugnata, invece, concerne l'integrazione al minimo, che non è un semplice aumento della pensione principale, ma è una componente autonoma del trattamento pensionistico complessivo, soggetta a una propria disciplina caratterizzata, per quanto attiene specificamente all'indebito, dall'irrelevanza dell'errore come condizione del diritto di ripetizione. Sotto il secondo profilo, il termine di confronto, cioè l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sulle pensioni dei dipendenti statali, non è idoneo perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, non sono istituibili paragoni tra sistemi previdenziali diversi, tanto più che il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici ignora l'istituto dell'integrazione al minimo.

In secondo luogo si pretende violato l'art. 38 della Costituzione in ragione «dell'incidenza del "recupero" sulle residue risorse pensionistiche dell'interessato», al quale verrebbero sottratti i mezzi occorrenti per soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia. L'argomento scaturisce da una interpretazione eccessivamente lata della disposizione impugnata, tale da coinvolgere nella frase «in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente» anche l'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che per i crediti di restituzione derivanti all'INPS da prestazioni indebite non ammette il pignoramento delle pensioni se non nei limiti di un quinto e, comunque, fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo: limiti che, ai sensi dell'art. 1246, n. 3, cod.civ., valgono anche per la compensazione del credito di restituzione mediante ritenute sui ratei della pensione successivamente posti in pagamento. Ma se la *ratio* dell'art. 6, comma 11-*quinquies* è costituita dalla «fisiologica sfasatura temporale» tra il momento in cui la pensione deve essere erogata e il momento in cui il superamento del limite reddituale può essere accertato, di guisa che non è configurabile un errore dell'ente quale presupposto del diritto di ripetizione, questa *ratio* impone di intendere la «deroga alla normativa vigente» limitatamente alle norme che regolano la fattispecie dell'indebito

previdenziale incentrandola sull'errore, mentre rimane ferma la disciplina generale per quanto attiene alle modalità di recupero delle somme pagate in eccedenza. Che la ripetizione delle integrazioni non dovute debba procedere nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 69 della legge del 1969 sulle pensioni si evince anche dal precedente comma 11-*quater* relativo al caso di dolo *causam dans* dell'assicurato.

3.2. — Con questa precisazione il precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost., non è ancora del tutto soddisfatto. Coordinato col principio di solidarietà ad esso sotteso (cfr. sentenza n. 240 del 1994, punto 6 in diritto), il precetto costituzionale esige un bilanciamento di interessi, tra l'INPS — cioè la generalità dei suoi iscritti, gravati dal pagamento indebito — e il pensionato che l'ha percepito, incidente non solo sulle modalità di recupero delle somme non dovute, ma sullo stesso diritto di ripetizione.

Come osserva il giudice rimettente, la «fisiologica sfasatura temporale nel rapporto erogazione-accertamento del reddito», nella quale le Sezioni unite ripongono la ragione giustificativa della speciale disciplina in esame, si consuma nel momento in cui sopravviene per l'INPS la possibilità di verificare il superamento del limite reddituale nell'anno precedente: da questo momento «la protratta ignoranza delle condizioni di fatto o di diritto ostative alla erogazione si risolve essa pure per l'Ente in una falsa rappresentazione della realtà». Il rilievo non vale certo a cancellare le diversità di fattispecie e di disciplina che impediscono il confronto dell'art. 6, comma 11-*quinqüies* del d.-l. n. 463 del 1983 con l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ai fini dell'art. 3 Cost., ma svela nel primo una lacuna di previsione relativamente a un caso differenziato da una connotazione che lo colloca fuori dalla *ratio* della norma, e quindi tale che l'applicazione di questa appare incongrua: il caso in cui l'INPS continui a corrispondere l'integrazione della seconda pensione pur trovandosi in grado di accertare il superamento del limite di reddito.

In relazione alla norma analoga dell'art. 10, ultimo comma, del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 8 del d.-l. n. 463 del 1983, questo caso, in cui il pagamento indebito è imputabile a un errore dell'INPS o comunque non è addebitabile al percipiente, è già stato individuato da alcune sentenze della Corte di cassazione (nn. 11634 del 1992, 9916 del 1993) come estraneo all'ambito normativo della disposizione citata e assoggettato alla regola dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989. Tale soluzione è impedita dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni unite, che non solo nega la retroattività dell'art. 52, ma ne esclude in generale l'applicabilità ai casi di indebito previdenziale previsti dal d.-l. n. 463 del 1983 o dall'art. 7, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Rimane però percorribile un diverso tipo di soluzione ermeneutica fondata sulla lacuna di previsione che emerge nella normativa speciale in esame: la lacuna autorizza l'interprete a operare una riduzione teleologica (cioè funzionale alla *ratio legis*) della disposizione introducendo una corrispondente eccezione conforme a un principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale ricavabile dalle norme particolari che lo compongono. In termini negativi, e perciò bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi, questo «principio di settore» è stato enucleato dalla sentenza n. 431 del 1993 di questa Corte nel senso che, diversamente «dalla generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto... avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta».

Nel contesto della questione che ci occupa tale principio può essere specificato in via interpretativa coordinando l'art. 6, comma 11-*quinqüies* col precedente quarto comma: dal combinato disposto si argomenta, secondo un criterio di logica pratica o di ragionevolezza, che la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, o in seguito alla tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, alla quale è tenuto ai sensi dell'art. 6, quarto comma, del d.-l. n. 463 del 1983, o altrimenti per esempio attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato ha trovato occupazione, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dall'ente stesso, che perciò è in condizione di conoscere da sé se e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo dell'integrazione al minimo della seconda.

Non varrebbe obiettare che in questi casi il percipiente potrebbe tuttavia versare in mala fede. L'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio — ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991 — secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente

le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità.

Il limite, così individuato, della ripetibilità sancita dalla disposizione denunciata non può trovare applicazione immediata dal momento in cui si determinano per l'INPS le condizioni di verificabilità del reddito dell'assicurato. Perché i dati disponibili siano effettivamente acquisiti dall'Istituto e immessi nei circuiti delle verifiche contabili sono necessari tempi tecnici, che il giudice valuterà avuto riguardo eventualmente ai termini indicati dall'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991, non applicabile *ratione temporis* nei casi di specie, ma utilizzabile come criterio di orientamento.

4. — La questione *sub b)* è manifestamente inammissibile per errata individuazione della norma impugnabile.

L'art. 2033 cod.civ. per se stesso non è censurabile in riferimento ad alcun parametro costituzionale, essendo improntato al principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui. Nel diritto previdenziale questo principio è mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equità e di solidarietà, sicché l'art. 2033 si riduce alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali. Nel caso di cui si controverte la norma previdenziale che, escludendolo dal proprio ambito applicativo, lo rimette alla regola civilistica è stata individuata dal giudice *a quo* — in conformità delle sentenze nn. 903 e 1315 del 1995 delle Sezioni unite della Corte di cassazione — nell'art. 80, terzo comma, del r.d. n. 1422 del 1924: su questa norma, non sull'art. 2033 cod.civ., avrebbe dovuto appuntarsi la questione sollevata dal giudice *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-quinquies del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le ordinanze in epigrafe, iscritte in r.o. nn. 856, 857, 858 del 1995;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod.civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla medesima Corte con le ordinanze in epigrafe, iscritte in r.o. nn. 861, 862, 863, 864 del 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 167

*Ordinanza 16-24 maggio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Impiego pubblico - Dipendenti di amministrazioni statali in servizio presso le segreterie di tribunali amministrativi regionali o presso la Corte dei conti - Adeguamento triennale dell'indennità giudiziaria - Presunta disparità di trattamento tra coloro che hanno già percepito l'indennità rivalutata per effetto di pronunce giurisdizionali favorevoli passate in giudicato e coloro che rivestono la stessa posizione nell'amministrazione e svolgono la stessa attività lavorativa - Esclusione dall'adeguamento dell'indennità perché non destinatari di sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica - Analoga questione già dichiarata non fondata o manifestamente infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 15/1995, ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e n. 33/1996) - Norma di carattere interpretativo e pertanto con effetti retroattivi operante sul piano delle fonti e non lesiva della funzione giurisdizionale né dei giudicati - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma; legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), o dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, promossi con ordinanze emesse il 5 luglio-4 ottobre 1994 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 2 febbraio 1994 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio ed il 24 maggio 1995 dal tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rispettivamente iscritte ai nn. 879 del registro ordinanze 1995, 61 e 76 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di altrettanti giudizi promossi da dipendenti di amministrazioni statali in servizio presso le segreterie di tribunali amministrativi regionali o presso la Corte dei conti per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennità giudiziaria loro corrisposta, così come previsto per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ed il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con ordinanze emesse rispettivamente il 5 luglio-4 ottobre 1994 (reg. ord. n. 879 del 1995), il 2 febbraio 1994 (reg. ord. n. 61 del 1996) ed il 24 maggio 1995 (reg. ord. n. 76 del 1996), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), o dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993;

che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993 dispone che il riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 221 del 1988, che ha attribuito al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie una indennità, successivamente estesa al personale amministrativo delle giurisdizioni speciali con la legge 15 febbraio 1989, n. 51, si interpreta nel senso che il richiamo all'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è da considerare nella misura vigente al 1 gennaio 1988, senza cioè l'adozione anche del meccanismo di adeguamento triennale previsto per i magistrati;

che secondo le ordinanze di rimessione — due delle quali (reg. ord. n. 879 del 1995 e n. 61 del 1996) anteriori alla sentenza di questa Corte n. 15 del 1995, benché pervenute successivamente; la terza (reg. ord. n. 76 del 1996) emessa in data posteriore — l'interpretazione imposta dalla disposizione denunciata, discostandosi da quella giurisprudenziale e non consentendo l'adeguamento periodico dell'indennità, determinerebbe una lesione del principio di eguaglianza perché: a) non sarebbe ragionevole la diversità di trattamento, nel calcolo di indennità riferite ad attività connesse, del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie rispetto ai magistrati; b) sarebbe diverso il trattamento retributivo, a parità di prestazioni, tra chi ha già ottenuto una sentenza favorevole prima della legge interpretativa e chi ha un giudizio in corso;

che, inoltre, la stessa disposizione sarebbe in contrasto con i principi che garantiscono il diritto di difesa e la giurisdizione, incidendo su giudizi in corso, e lederebbe l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione;

che, infine, la progressiva svalutazione del contenuto economico dell'indennità, non giustificata da una diminuzione quantitativa e qualitativa delle prestazioni richieste al personale amministrativo giudiziario né collegata a situazioni di emergenza, sarebbe in contrasto con il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione;

che, in particolare, il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pur ricordando che la Corte si è già espressa sulla questione con una pronuncia di non fondatezza (sentenza n. 15 del 1995), ripropone il dubbio di legittimità costituzionale, sottolineando la disparità di trattamento, peraltro già dedotta in precedenti ordinanze di rimessione, tra coloro che hanno già percepito l'indennità rivalutata per effetto di pronunce giurisdizionali favorevoli, passate in giudicato, e coloro che rivestono la stessa posizione nell'amministrazione e svolgono la stessa attività lavorativa, ma non hanno il beneficio dell'adeguamento dell'indennità, non avendo ottenuto una sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza o per l'inammissibilità delle questioni;

Considerato che i giudizi propongono identiche o analoghe questioni; possono pertanto essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle ora sollevate sono state già dichiarate non fondate o manifestamente infondate dalla Corte (sentenza n. 15 del 1995, ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e n. 33 del 1996), che ha riconosciuto all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 carattere interpretativo, giacché esso impone una scelta ermeneutica che rientra tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale della disposizione interpretata, ed ha quindi carattere retroattivo, muovendo sul piano delle fonti senza ledere la funzione giurisdizionale né violare i giudicati;

che tale disposizione, interpretando l'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 nel senso di escludere l'estensione al personale amministrativo del sistema di adeguamento automatico dell'indennità previsto per i magistrati, non appare irragionevole, giacché la diversità di regime giuridico delle due indennità è giustificata dalla mancanza di omogeneità tra le due diverse categorie di dipendenti e dal diverso meccanismo di determinazione del loro trattamento retributivo, basato solo per i magistrati sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti, anziché sulle regole comuni del pubblico impiego, applicate invece al personale amministrativo giudiziario;

che, inoltre, il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione non implica l'indicizzazione delle indennità corrisposte, dovendo a tal fine essere valutata la retribuzione nel suo complesso e non con riferimento ad uno solo degli elementi che concorrono a comporre il trattamento retributivo totale;

che, infine, la diversità di condizione tra chi ha potuto percepire l'adeguamento periodico dell'indennità per effetto di sentenze definitive favorevoli e chi, pur appartenendo alla stessa amministrazione e rivestendo la medesima qualifica, non può ottenere questo beneficio, non è determinata dalla legge interpretativa, ma deriva dalla necessità di rispettare il giudicato che si è formato in ordine a singoli rapporti ed al quale non può essere attribuita una forza che si espande ad ogni altro giudizio, pendente o da instaurare, tale da impedire ogni diversa interpretazione, anche data dal legislatore;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 168

*Ordinanza 16-24 maggio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Imposte in genere - Riscossione delle imposte sul reddito - Esecuzione - Mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore - Coniuge, parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente - Proposizione dell'opposizione di terzo - Preclusione - Questione tendente a travolgere la totalità della disciplina generale in materia di opposizione con l'esclusione di fatto di ogni pur ragionevole limitazione alla facoltà di proporre opposizione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 444/1995 (vedi altresì sentenza n. 358/1994) - Manifesta infondatezza.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera *b*].

(Cost., artt. 3 e 24, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera *b*), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Cristina Stefania Lubrani e l'Esattoria consorziale di Pescia ed altra, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995, il tribunale di Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera *b*), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al terzo grado del contribuente di proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, prevista dall'art. 619 cod. proc. civ., per i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore;

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da Cristina Stefania Lubrani per opporsi al pignoramento di mobili ad essa venduti dalla madre ed a quest'ultima contestualmente concessi in comodato; pignoramento effettuato dall'Esattoria consorziale di Pescia nella casa di abitazione della contribuente, madre della ricorrente, per riscuotere coattivamente imposte non pagate;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata configurerebbe un'ipotesi di responsabilità del terzo per debito fiscale altrui, dettando una disciplina irrazionale e priva di giustificazione nella parte in cui differenzia questa ipotesi da altri casi di responsabilità per debito altrui che l'ordinamento prevede in considerazione della particolare localizzazione del bene; difatti, mentre in questi casi la presunzione di appartenenza del bene al debitore può essere in vario modo superata, nell'esecuzione esattoriale, invece, il coniuge, il parente o l'affine non potrebbero vincere la presunzione di appartenenza del bene al debitore con lo strumento processuale dell'opposizione di terzo, sicché risulterebbe anche menomata la garanzia costituzionale di poter agire in giudizio a tutela del proprio diritto (art. 24, primo comma, Cost.);

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, coinvolgendo l'intera disciplina dettata dall'art. 52, secondo comma, lettera *b*), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mira ad equiparare del tutto la posizione del coniuge, dei parenti e degli affini fino al terzo grado a quella dei terzi estranei al debitore: essa non investe, quindi, l'ampiezza dei limiti che la stessa disposizione già pone alla regola della preclusione dell'opposizione per le persone legate da un particolare vincolo al contribuente, ma tende a travolgere la regola stessa, finendo in tal modo con l'escludere ogni pur ragionevole limitazione alla facoltà di proporre opposizione;

che, prospettata con tale ampiezza ed in riferimento ai medesimi parametri, la questione è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 444 del 1995), giacché il legislatore può perseguire l'esigenza della tempestiva realizzazione dei crediti tributari mediante l'espropriazione di beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del contribuente moroso, e può inoltre porre ragionevoli limitazioni sia alla prova contraria a tale presunzione sia all'ampiezza dell'opposizione prevista per i terzi che assumono di essere proprietari di quei beni (sentenza n. 358 del 1994); limitazioni e preclusioni che, al fine di evitare fraudolente elusioni nell'adempimento del debito tributario, possono essere più rigorose per le persone legate al debitore da particolari vincoli (coniugio, parentela o affinità) rispetto a quelle previste per altre persone, estranee al debitore;

che, quanto alla garanzia del diritto di agire in giudizio, la norma detta una disciplina che appartiene agli aspetti di diritto sostanziale e non riguarda la difesa processuale (così, con riferimento alla precedente, ma del tutto analoga, disciplina della riscossione delle imposte sul reddito, sentenze n. 107 del 1969, n. 129 del 1968 e n. 42 del 1964);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 169

*Ordinanza 16-24 maggio 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Non consentita la sanatoria di opere abusive per le quali sia già stata rilasciata regolare concessione edilizia pur in assenza della sola autorizzazione paesaggistica - Criteri per l'estinzione del reato - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 427/1995 - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, commi 1 e 8).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 39, commi 1 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico di Zorzettig Francesco ed altra, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Pretore di Udine — sezione distaccata di Cividale del Friuli — nel corso di un procedimento penale a carico di F. Zorzettig ed altra — imputati del reato di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 39, commi 1 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non consentono la sanatoria di opere abusive per le quali sia già stata rilasciata regolare concessione edilizia pur in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, nonché dello stesso art. 39, ottavo comma, nella parte in cui «subordina l'estinzione del reato di cui all'art. 1-*sexies* succitato al rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria»;

che ad avviso del giudice *a quo* la normativa impugnata prevedendo che la domanda di condono possa essere presentata solamente in relazione alle opere di cui all'art. 31, primo comma, della legge n. 47 del 1985, ovvero a quelle eseguite senza concessione — e non a quelle realizzate in assenza della sola autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 — si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Più in particolare, in virtù della normativa censurata sarebbe consentito a coloro che hanno realizzato interventi urbanistici in zone sottoposte a vincolo, senza richiedere concessione né autorizzazione paesaggistica, di sanare anche il reato conseguente alla violazione del vincolo attraverso il conseguimento dell'autorizzazione da parte delle autorità preposte alla tutela del vincolo e non sarebbe, invece, previsto tale effetto favorevole per coloro che abbiano realizzato analoghi interventi, richiedendo ed ottenendo la concessione edilizia, ma in assenza di autorizzazione paesaggistica;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, ne conseguirebbe una «evidente» disparità di trattamento in quanto verrebbero avvantaggiati coloro che avrebbero posto in essere «condotte di maggior rilievo sul piano penale»; l'impossibilità di applicare la normativa sul condono ai soli illeciti paesaggistici, non correlati ad una violazione edilizia, deriverebbe dal testo stesso dell'art. 39, ottavo comma, della legge n. 724 del 1994, nel quale l'effetto estintivo del «reato per violazione del vincolo» sarebbe espressamente ricondotto al «rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni preposte alla tutela del vincolo»; infine detta interpretazione sarebbe conforme all'art. 39, primo comma, che richiama le disposizioni della legge n. 47 del 1985 nella parte in cui non siano modificate dallo stesso art. 39;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, rilevando che identica questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 427 del 1995;

Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo giudice *a quo*, con ordinanze del 16 febbraio 1995, iscritte ai nn. 275, 276 e 277 del registro ordinanze 1995, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 427 del 1995 in quanto basata su un errato presupposto interpretativo poiché la concessione edilizia già ottenuta non esclude la possibilità di condono e di oblazione al fine di eliminare incertezze (anche meramente soggettive) o dubbi di validità (nella maggior parte dei casi le autorizzazioni per costruzioni ed opere su immobili o aree sottoposti a vincoli sono presupposto per la regolarità della procedura edilizia) ovvero eliminare in radice la possibilità di annullamento, di contestazioni e la possibilità di sanzioni per vizi sia formali o procedurali sia sostanziali, facendo conseguire al richiedente il condono, la certezza giuridica della situazione edilizia dell'opera;

che la concessione edilizia a suo tempo ottenuta può coesistere con una concessione ottenibile in sanatoria e concorre a formare, insieme alla concessione in sanatoria sulla base del condono-oblazione, la fattispecie completata dal rilascio della autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo, prevista dall'art. 39, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che determina l'effetto estintivo del reato (in tal caso di sola violazione del vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431);

che — giova precisare — la fattispecie presa in esame dal citato ottavo comma dell'art. 39 si riferisce, per quanto riguarda i reati per violazione dei vincoli surrichiamati, alle sole infrazioni meramente formali, cioè mancanza di autorizzazione in ipotesi (esclusiva) di opera sostanzialmente conforme alle esigenze di tutela, tanto da potere essere successivamente oggetto di sopravvenuta autorizzazione in sanatoria;

che in altri termini la estinzione dei reati anzidetti (violazione del vincolo) è effetto ulteriore del condono-sanatoria edilizio per volontà del legislatore solo quando l'autorità preposta al vincolo abbia, con una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela del vincolo medesimo, ritenuta autorizzabile l'opera già eseguita;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 57, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché dell'art. 39, commi 1 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0793

N. 170

Ordinanza 16-24 maggio 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Spontanea demolizione dell'opera abusiva quale causa di improcedibilità - Termine costituito dall'entrata in vigore della legge n. 724/1994 - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi ordinanza n. 137/1996, sentenze nn. 167/1989 e 369/1988) - Demolizione non preclusiva della presentazione di domanda di condono-sanatoria per il responsabile dell'abuso - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1995 dal Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini, nel procedimento penale a carico di Rappa Giuseppe, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di Giuseppe Rappa, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere edificato alcuni pilastri in cemento armato in assenza della prescritta concessione edilizia, il Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che «non sono perseguibili, in qualunque sede, coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive, entro la data di entrata in vigore della stessa legge n. 724 del 1994»;

che il giudice *a quo* — premesso che l'imputato ha provveduto alla demolizione dell'opera abusiva — si duole del fatto che l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 non contenga una previsione analoga a quella di cui all'art. 8-*quater* del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, il quale ha espressamente previsto quale causa di improcedibilità la spontanea demolizione dell'opera abusiva;

che il riferimento alle «successive modificazioni ed integrazioni» dei Capi IV e V della legge n. 47 del 1985, contenuto nell'art. 39, primo comma, della citata legge n. 724 del 1994, non sarebbe da ritenere, secondo il rimettente, comprensivo del disposto di cui all'art. 8-*quater* del decreto-legge n. 146 del 1985, anzitutto perché non potrebbe considerarsi «integrazione» un articolo di legge autonomo e giustamente tenuto distinto dal *corpus* della legge stessa, quale sarebbe l'art. 8-*quater* del d.-l. n. 146 del 1985; in secondo luogo, perché detto art. 8-*quater* «fa riferimento ad un termine ben specifico in nessun modo riferibile alla legge n. 47 del 1985», tenuto conto, altresì, che, ove il legislatore avesse voluto attribuire valenza generale alla causa di improcedibilità di cui all'art. 8-*quater*, essa sarebbe stata inserita nel testo legislativo principale in materia di sanatoria, e cioè nella legge n. 47 del 1985;

che la conclusione del giudice *a quo* è nel senso che, alla stregua della vigente normativa in materia di condono, non esiste una causa di improcedibilità del reato, nel caso di demolizione spontanea dell'opera abusiva, giacché ove il legislatore avesse voluto applicarla alle opere suscettibili di sanatoria, avrebbe dovuto richiamarla espressamente con la legge n. 724 del 1994, ciò che, per contro, non è avvenuto;

che la mancata previsione della predetta causa di improcedibilità nel caso di demolizione dell'opera abusiva violerebbe: a) il principio di uguaglianza dei cittadini, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto farebbe dipendere l'estinzione del reato «unicamente» dalle disponibilità economiche dei soggetti, il che sarebbe «tanto più inaccettabile» avuto riguardo alla «natura clemenziale» del condono; b) il principio di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, in quanto, una volta intervenuta la spontanea demolizione del bene, non sarebbe più possibile «accertare se lo stesso possedesse i requisiti per rientrare in sanatoria, né l'autore di esso potrebbe quantizzare la somma da versare per estinguere comunque, con oblazione, l'illecito penale. Secondo il giudice *a quo* infine, sarebbe violato un elementare principio di uguaglianza», posto che risulterebbe punito chi abbia demolito, uniformandosi al relativo ordine, l'opera abusiva (tra l'altro, per il rimettente questa è una ipotesi di demolizione spontanea), il quale resterebbe privo dell'opera e assoggettato alla sanzione penale, mentre per il soggetto che non abbia demolito l'opera abusiva, con il pagamento dell'oblazione, scatterebbe la estinzione del reato, il tutto senza che egli venga privato dell'opera stessa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la infondatezza della proposta questione, sostenendo che l'ordinanza di rimessione si basa su una errata interpretazione della normativa censurata e, in particolare, che, nella specie, il giudice rimettente omette di considerare una circostanza addirittura decisiva, che, sola, potrebbe valere a stabilire l'identità tra le due situazioni poste a raffronto, e cioè il pagamento della oblazione;

che se, infatti, l'imputato si è avvalso della oblazione, non vi sarebbe diverso trattamento tra chi abbia demolito e chi abbia conservato l'opera abusiva; in caso contrario, le situazioni sarebbero diverse e giustificato apparirebbe il loro diverso trattamento;

che l'art. 8-*quater* del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, indipendentemente da sanatoria e oblazione, introdurrebbe «una eccezionale ipotesi di non punibilità», costituente una integrazione della legge n. 47 del 1985;

che, così interpretata la citata norma, non vi sarebbe affatto incertezza in ordine all'ambito di operatività della stessa, posto che l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 avrebbe eliminato ogni dubbio al riguardo, disponendo che i termini, previsti dalle disposizioni della legge n. 47 del 1985 e da quelle di successiva modificazione o integrazione, sono da considerarsi come riferiti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 724 del 1994

che, inteso l'art. 8-*quater* più volte citato come disposizione integrativa della legge n. 47 del 1985, la «non punibilità» in esso prevista dovrebbe intendersi riferita alle demolizioni avvenute prima della entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, ovvero entro il 31 dicembre 1994;

che la questione sarebbe comunque infondata — anche ove non si accedesse alla tesi del carattere integrativo della disposizione di cui all'art. 8-*quater* del decreto-legge n. 146 del 1985 rispetto alla legge n. 47 del 1985 — in quanto il predetto art. 8-*quater* introdurrebbe una «eccezionale causa di non punibilità», del tutto indipendente dalla oblazione e dalla domanda di concessione in sanatoria. Inoltre, proprio la eccezionalità e la limitazione nel tempo della operatività della predetta causa di non punibilità escluderebbe «nel modo più assoluto» che la relativa previsione possa costituire norma di raffronto per giudicare della legittimità costituzionale delle successive norme che si discostino da essa;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 137 del 1996, ha avuto occasione di riaffermare che la demolizione di opera abusiva non preclude al responsabile dell'abuso edilizio di presentare la domanda di condono-sanatoria (v. anche le precedenti sentenze n. 167 del 1989 e n. 369 del 1988);

che tale interpretazione opera anche con riferimento ad ipotesi disciplinate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, caratterizzata sostanzialmente da riapertura dei termini per la presentazione delle domande, con spostamento della data di ultimazione delle opere abusive, ai fini della applicazione del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive;

che nessuna innovazione è stata introdotta nella nuova disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli effetti della presentazione della domanda e del pagamento dell'oblazione (ritenuto dal legislatore elemento necessario per gli effetti estintivi), né vi è alcuna disposizione specifica o innovativa (rispetto al precedente condono-sanatoria del 1985) sulla intervenuta demolizione o eliminazione delle opere abusive;

che, pertanto, anche in base al condono edilizio riaperto con l'art. 39 citato, non esiste alcuna disparità di trattamento rispetto a chi non abbia tempestivamente demolito, continuando la demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo rispetto alla domanda di condono con pagamento della oblazione, cui conseguono i normali effetti previsti dall'immutato art. 38 della legge n. 47 del 1985;

che nessuna violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione può essere configurata in quanto, a seguito della intervenuta demolizione (spontanea), nessun impedimento giuridico sussiste né per la quantificazione dell'oblazione, né per la relativa verifica delle condizioni, dei presupposti nonché dell'entità della somma da versare;

che per un verso, infatti, «l'autore» ha certamente conoscenza degli elementi dell'opera abusiva necessari per la domanda di condono e può fornire ogni indicazione, anche attraverso autocertificazione, accompagnata da ogni altro eventuale elemento di prova, in ordine alla costruzione abusiva e alla demolizione; per l'altro, il giudice può certamente compiere tutte le verifiche in ordine alla non attuale esistenza dell'opera abusiva, che aveva dato causa alla imputazione penale, e agli elementi costitutivi del reato nonostante la demolizione avvenuta;

che alle anzidette conclusioni si perviene sia accogliendo la interpretazione (certamente plausibile e non in contrasto con la Costituzione) della difesa del Presidente del Consiglio, secondo la quale l'art. 8-*quater* del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146 costituisce una integrazione della legge n. 47 del 1985; sia accedendo ad una interpretazione restrittiva sull'ampiezza del rinvio, contenuto nel combinato disposto dell'articolo 39, commi 1 e 18, della legge n. 724 del 1994, alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni in riferimento all'art. 8-*quater* del d.-l. n. 146 del 1985 (soluzione egualmente plausibile e non in contrasto con la Costituzione e, come tale, rimessa alla competenza del giudice del merito);

che in entrambe le ipotesi deve essere riaffermato che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire limiti temporali a taluni effetti di «non perseguibilità» come conseguenza di non punibilità per ragioni di politica criminale, e non certo come effetto della caduta di anti-giuridicità per cause intrinseche attinenti al nucleo sostanziale dell'illecito, che permane anche dopo la demolizione (ordinanza n. 137 del 1996; sentenza n. 167 del 1989);

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ciascuno dei profili denunciati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo, sezione distaccata di Carini, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0794

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 465

*Ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal tribunale di Crotona
nel procedimento penale a carico di Pugliese Franco*

Mafia - Misure di prevenzione di carattere patrimoniale - Applicabilità nei confronti di soggetti a cui venga contestato di trarre sostentamento dai proventi di determinate attività delittuose (artt. 629, 630, 648-bis, 648-ter del cod. pen.) - Mancata inclusione tra le predette attività delittuose dei reati di usura (artt. 644 e 644-bis del cod. pen.) - Irragionevole disparità rispetto al trattamento di ipotesi analoghe.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, primo comma; d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419, art. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio per decidere in ordine all'applicazione a carico di Pugliese Franco, nato ad Isola Capo Rizzuto il 4 luglio 1957 (proposta n. 50/1995 r.m.s.p. del 2 ottobre 1995 proveniente dalla questura di Catanzaro) della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. ai sensi dell'art. 2 legge n. 575/1965 e successive modifiche, nonché della misura patrimoniale della confisca dei beni indicati nella richiesta suddetta, come prevista dagli artt. 2-bis e 2-ter legge n. 575/1965;

Premesso che in data 6 ottobre 1995 alcuni di tali beni sono stati oggetto di sequestro ai sensi della norma dell'art. 2-bis legge n. 575/1965, da parte del tribunale di Crotona, che in data 26 ottobre 1995 il sequestro è stato convalidato dal tribunale, che in data 30 novembre 1995, in seguito rinviata alle successive dell'11 gennaio 1996 ed 8 febbraio 1996, veniva discussa in camera di consiglio la confisca di tali beni e l'applicazione della misura di prevenzione personale;

Ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 14 della legge n. 55/1990, così come novellato dall'art. 11 del decreto-legge n. 419/1991, convertito nella legge n. 172/1992, il quale prevede che possano applicarsi le misure di prevenzione patrimoniali previste dagli artt. 2-bis e segg. della legge n. 575/1965 anche a coloro che, come nel caso in esame, pur non essendo inquadrabili all'interno di associazioni di stampo mafioso, possano tuttavia essere ritenuti trarre i mezzi di sostentamento dalla perpetrazione dei reati di cui agli artt. 629, 630, 648-bis e 648-ter c.p.;

Ritenuto che tale norma sia il frutto di una linea evolutiva della legislazione intesa ad equiparare ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose anche altri soggetti, in quanto autori di reati che si pongono come logica conseguenza dell'accumulazione di ricchezza, soprattutto denaro, proveniente dalle attività delle cosche mafiose, in quanto ne costituiscono il successivo riutilizzo (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), oppure si collocano come attività di supporto all'associazione stessa, utilizzandone gli uomini e le strutture, al fine del procacciamento di mezzi (artt. 629 e 630 c.p.);

Ritenuto che tale intendimento del legislatore può cogliersi già dall'esame dell'art. 19 legge n. 152/1975, che ha esteso la normativa antimafia con le relative misure di prevenzione anche ai soggetti indicati nell'art. 1, nn. 2, 3 e 4 legge n. 1423/1956, orientamento confermato, seppure con una maggiore specificazione, dall'art. 13 della legge n. 327/1988, che ha limitato l'estensione ai soli soggetti indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 1 legge n. 1423/1956;

Ritenuto ancora che le misure di carattere patrimoniale (sequestro e confisca) previste dalla legge n. 575/1965 sono state espressamente estese anche ai soggetti indicati nell'art. 1 n. 2 legge n. 1423/1956 per effetto della legge n. 646/1982, categoria poi delimitata ai soli casi in cui l'attività delittuosa sia relativa al reato di cui all'art. 630 c.p., ad opera della norma dell'art. 14 legge n. 55/1990;

Ritenuto che tale tendenza legislativa è stata perseguita in maniera più incisiva con l'art. 11 del decreto-legge n. 419/1991 convertito nella legge n. 172/1992 che ha sostituito il richiamo dell'art. 630 c.p. previsto dalla norma ultima citata con quello concernente gli artt. 629, 630, 648-bis e 648-ter c.p.;

Ritenuto che la *ratio* di tale estensione appare essere quella di estendere la prevenzione patrimoniale anche ad altre categorie che, pur non essendo indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, sono tuttavia considerate vivere dei proventi di attività criminose che presentano caratteristiche tali da ricondurle ai fenomeni di criminalità organizzata;

Ritenuto che proprio la Corte costituzionale con ordinanza del 16 giugno 1988 n. 675 aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta in ordine all'art. 19 della legge n. 152/1975 con riferimento all'art. 3 della Costituzione e ciò in quanto «lo scopo di impedire l'eventuale ingresso nel mercato di denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose».

Ritenuto che, fra le attività delittuose che realizzano l'intento che il legislatore tendeva ad evitare, vi è sicuramente il delitto di usura di cui agli artt. 644 e 644-bis c.p., la cui perpetrazione ha subito, come è noto, negli ultimi anni una vera e propria «escalation», e ciò in buona parte proprio per la sua funzione di riutilizzo altamente remunerativo di capitali provenienti da attività lecite od illecite poste in essere dalle cosche mafiose;

Ritenuto, quindi, che la mancata inclusione dei reati previsti e puniti dagli artt. 644 e 644-bis c.p. nel testo della norma dell'art. 14 legge n. 55/1990, così come novellato dall'art. 11 decreto-legge n. 419/1991, convertito nella legge n. 172/1992, costituisca un'incongruenza legislativa che dà adito a giudizio di non manifesta infondatezza della norma citata per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la scelta del legislatore appare affetta da irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni tra loro di pari entità;

Ritenuto che la questione appare rilevante nel caso di specie che vede il proposto imputato in due procedimenti penali per usura presso il tribunale di Crotona e presso il tribunale di Bergamo, nel cui contesto si inseriscono, in verità, anche episodi di estorsione, sia pure collegati ai fatti di usura in quanto finalizzati ad assicurare l'esazione dei proventi dei reati suddetti e quindi in concreto non individuabili come i delitti dai quali proprio potrebbe desumersi l'abituale arricchimento illecito del soggetto, fatto maggiormente ricollegabile a sistematicità di attività di usura;

Ritenuto di dover quindi sospendere il procedimento e di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 legge n. 55/1990 come modificato dall'art. 11 del decreto-legge n. 419/1991 convertito nella legge n. 172/1992, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione stessa;

P. Q. M.

Visti gli artt. 137 della Costituzione e 23, comma terzo, della legge n. 87/1953;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui in motivazione la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, legge n. 19 marzo 1990 n. 55 per come novellato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre 1991 n. 419 convertito con modificazione, nella legge 18 febbraio 1992 n. 172 in relazione all'art. 3 della Costituzione là dove non prevede tra i delitti significativi ai fini della norma stessa quelli ex artt. 644 e 644-bis c.p.;

Sospende conseguentemente il procedimento de quo ed ordina trasmettersi gli atti per la risoluzione della detta questione alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al proposto, ai terzi interessati, ai loro difensori ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Crotona, addì 8 febbraio 1996

Il presidente: LUCISANO

I giudici: COLANZIGARI - COLOGNESI

N. 466

Ordinanza emessa il 29 giugno 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 aprile 1996) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sardegna nei giudizi riuniti di responsabilità proposti dal proc. reg. della Corte dei conti per la regione Sardegna nei confronti di Tidu Costantino ed altri.

Responsabilità contabile e amministrativa - Responsabilità di amministratori o dipendenti di comuni e province - Intramissibilità agli eredi - Mancata previsione della diminuzione del *quantum* del risarcimento nella misura corrispondente alla parte avuta dal convenuto deceduto nella causazione del danno - Deroga irragionevole al principio della successione dell'erede nei debiti del *de cuius* - Ritenuta ininfluenza dell'art. 9 del d.-l. n. 249/1995 - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 383/1992.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei giudizi di responsabilità, iscritti ai nn. R/314, R/361, R/362, R/363, R/364, R/365, R/366 ed R/367, del registro di segreteria e riuniti in rito, instaurati ad istanza del procuratore regionale della Corte dei conti per la regione Sardegna;

Uditi, nella pubblica udienza del 29 giugno 1995, il relatore primo referendario Antonio Marco Canu, l'avv. Costantino Murgia in rappresentanza e difesa dei convenuti costituiti Costantino Tidu, Giulio Nivoi, Pietro Galisai, Alfredo Curreli e Venanzio Tatti, nonché il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale Nicola Leone;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione del 26 ottobre 1990, iscritto al n. R/314 del registro di segreteria, il procuratore regionale chiamò in giudizio innanzi a questa sezione i sigg. Costantino Tidu, Germano Deiana, Pietro Galisai, Attilio Loche, Ugo Soddu, Giulio Nivoi, Alfredo Curreli, Pietro Deiana, Salvatore Porcu, Attilio Baiu, Attilio Mura, Venanzio Tatti e Gianfranco Porcu, nella qualità di componenti *pro-tempore* del Consiglio comunale di Teti (Nuoro), per ottenerne la condanna al risarcimento in favore del predetto comune della somma di L. 5.700.000, con riserva di ogni altro diritto, ragione ed azione.

A fondamento della propria domanda il procuratore regionale pose affermazioni in ordine alla sussistenza del danno subito dal predetto comune in seguito alla deliberazione n. 200 del 30 dicembre 1985, avente ad oggetto l'inquadramento del dipendente Franco Galisai nella settima qualifica funzionale, deliberazione poi revocata dallo stesso Consiglio comunale nella seduta dell'8 luglio 1986.

Con successivi e distinti atti di citazione, datati 21 dicembre 1990 e iscritti nel registro di segreteria ai nn. R/361, R/362, R/363, R/364, R/365, R/366 ed R/367, il procuratore regionale convenne nuovamente in giudizio i predetti componenti del Consiglio comunale di Teti (con le eccezioni appresso specificate), per ottenerne la condanna al risarcimento in favore di detto comune anche delle somme indebitamente erogate in seguito ad altri inquadramenti, disposti in favore dei seguenti dipendenti: Pierino Deiana (inquadramento nella settima qualifica funzionale, con danno quantificato dal procuratore regionale in L. 5.700.000 — deliberazioni consiliare n. 201 del 30 dicembre 1985), Daniele Porcu, Ottaviano Porcu, Antonio Usai, Bruno Melis, Giovanni Deligia e Agostino Deiana (tutti inquadrati nella quarta qualifica funzionale con danno quantificato dal procuratore regionale, per ciascun dipendente, in L. 3.400.000 — deliberazioni consiliari rispettivamente nn. 203, 204, 205, 206, 207 e 208, tutte del 30 dicembre 1985).

Non avendo preso parte alle relative deliberazioni, non risultano convenuti, per il giudizio iscritto al n. R/366 (relativo all'inquadramento del dipendente Agostino Deiana), il consigliere Pietro Deiana e, per il giudizio iscritto al n. R/367 (relativo all'inquadramento del dipendente Daniele Porcu), i consiglieri Gianfranco Porcu e Salvatore Porcu.

Con memoria depositata il 13 maggio 1991 si è costituito in giudizio — per il solo procedimento iscritto al n. R/314 del registro di segreteria — il sindaco sig. Costantino Tidu, con il patrocinio degli avv. Giampietro Sanna e Costantino Murgia, chiedendo l'assoluzione dalla domanda attrice e deducendo all'uopo l'erronea determinazione della somma erogata in conseguenza dell'inquadramento nella settima qualifica funzionale del dipendente Franco Galisai — che in realtà dovrebbe corrispondere non già all'ammontare di L. 5.700.000 di cui all'atto di citazione, bensì esclusivamente all'importo liquidato in favore del predetto dipendente in seguito alla deliberazione n. 63 del 1986, e cioè a L. 1.134.640 — nonché l'inesistenza del danno, in considerazione dell'avvenuta revoca della deliberazione di inquadramento e del conseguente recupero della somma di L. 1.140.592, disposto con deliberazione di Giunta municipale n. 166 dell'11 luglio 1986 adottata nei confronti del menzionato dipendente.

La sezione pronunciò, nell'udienza del 13 novembre 1991, l'ordinanza 061 R/92 con la quale dispose incompetenti istruttori.

Il procuratore regionale, con atto di citazione integrativo del 9 aprile 1992, avendo accertato l'avvenuto decesso, in data 22 agosto 1991, del convenuto Ugo Soddu, ha chiamato in giudizio gli eredi dello stesso, individuati nelle persone di Augusta Mura, Maria Pia Soddu, Miranda Soddu, Firmino Soddu e Demetrio Soddu perché rispondessero del danno attribuito al dante causa con l'atto introduttivo del giudizio.

Nell'udienza del 19 maggio 1994 la sezione, constatato che l'ordinanza istruttoria 061 del 1992 non risultava completamente eseguita, ha disposto un supplemento istruttorio con ordinanza 0738 R/94.

In data 8 giugno 1995 sono stati depositati l'atto di costituzione nei giudizi e la memoria difensiva dei convenuti Giulio Nivoi, Pietro Galisai, Alfredo Curreli e Venanzio Tatti, tutti difesi dall'avv. Costantino Murgia, i quali hanno dedotto la mancanza di colpa, l'assenza del danno e l'applicazione nella fattispecie del comma 6-bis dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, che ha comunque regolarizzato *ex lege* gli inquadramenti disposti in difformità dalla disciplina contrattuale.

In ordine a tale ultima eccezione la sezione, con separata ordinanza, ha disposto istruttoria presso il comune di Teti per verificare la sussistenza o meno del presupposto per l'applicazione dell'articolo di legge citato dalla difesa dei convenuti.

Nell'odierno dibattimento il rappresentante del pubblico ministero ha chiesto che preliminarmente la sezione valuti la possibilità di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui esclude che la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali deceduti si estenda agli eredi dei medesimi. La questione è rilevante con riferimento alla posizione degli eredi del convenuto Ugo Soddu, deceduto dopo la entrata in vigore della citata norma, il che renderebbe inevitabile una loro estromissione dal presente giudizio, salvo che la sezione non giudichi superabile la questione nel presupposto che la norma stessa non si applichi a fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Considerato in diritto

L'art. 58, comma quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ha introdotto il principio della natura personale della responsabilità amministrativa, cui consegue, come espressamente previsto dalla citata disposizione, la non estensione agli eredi della responsabilità gravante sul loro dante causa. La norma, inizialmente limitata ai soli amministratori e dipendenti dei comuni e delle province, è stata successivamente estesa dapprima agli amministratori e dipendenti delle regioni e delle unità sanitarie locali, peraltro con previsione della responsabilità degli eredi nel caso di illecito arricchimento del *dante causa* e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi (art. 1, sesto comma, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423), quindi, con carattere di generalità, a tutti i soggetti sottoposti a giudizio in materia di contabilità pubblica innanzi a questa Corte dall'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La successione in un arco di tempo relativamente breve di normative di contenuto analogo ma con ambiti di applicazione diversi ha dato origine a un complesso dibattito giurisprudenziale incentrato sia sull'applicabilità o meno di detta normativa anche a fatti verificatisi nella vigenza delle disposizioni precedenti (che non prevedevano limitazioni di responsabilità per gli eredi), sia sulla possibilità di estendere alla generalità dei dipendenti pubblici la norma relativa alla natura personale della responsabilità anche precedentemente all'intervento del legislatore, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 58 della legge n. 142 del 1990 per violazione dell'art. 3 della Costituzione consistente nell'introduzione di una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti locali e la generalità degli altri dipendenti pubblici.

Pur se tuttora permangono nella giurisprudenza di questa Corte orientamenti diversi, può ritenersi tuttavia prevalente, quanto al primo problema (il secondo dovendosi ritenere ormai superato per effetto della legge n. 20 del 1994), quello che reputa di immediata applicazione le norme limitative della responsabilità degli eredi anche a fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle norme stesse.

Da ultimo le sezioni riunite della Corte dei conti, con decisione n. 988/A del 31 ottobre 1994, sono giunte a tale conclusione argomentando dalla natura di norma generale di principio, *lato sensu* interpretativa dei connotati propri della responsabilità amministrativa, dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994. Secondo tale prospettazione, in sostanza, la norma non avrebbe innovato l'ordinamento preesistente, limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche dell'istituto della responsabilità amministrativa già insite nello stesso.

Alla luce di tale orientamento deve quindi ritenersi che nel caso in esame la norma regolatrice della fattispecie vada individuata nell'art. 58 della legge n. 142 del 1990, interpretato alla luce dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, e pertanto applicabile anche a fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore, con l'ulteriore precisazione che la responsabilità degli eredi va esclusa, salvo l'ipotesi di illecito arricchimento del *de cuius* e di conseguente indebito arricchimento degli eredi medesimi.

A proposito di tale ultima circostanza va detto che il pubblico ministero non ha provato, come sarebbe stato suo onere, né la sussistenza di un illecito arricchimento del convenuto Ugo Soddu né tantomeno l'indebito arricchimento degli eredi. Da quanto esposto conseguirebbe una pronuncia di assoluzione degli eredi del Soddu per difetto di *legitimatio ad causam*.

Tuttavia ritiene la sezione non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della menzionata norma, che ingiustificatamente non trasferisce agli eredi degli amministratori e dipendenti pubblici deceduti la responsabilità amministrativa di questi ultimi, con la conseguenza che, in virtù del fatto fortuito della morte del responsabile, la corrispondente voce passiva del suo patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori (vedasi Corte costituzionale sentenza n. 383 del 21-29 luglio 1992). A ciò aggiungasi che l'estensione della norma a favore di tutti i pubblici dipendenti, operata dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994, e la previsione della responsabilità degli eredi in caso di illecito arricchimento, non modificano i termini della questione, considerando, sotto il primo profilo, che non è in discussione una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, bensì un'ingiustificata deroga alle norme generali in materia di trasmissibilità *mortis causa* (artt. 752 e 754 c.c.) a sfavore del creditore ente pubblico (deroga che, proprio in quanto estesa ad altri casi, accentua il difetto di coerenza del sistema normativo) e, quanto al secondo profilo, che trattasi di ipotesi assolutamente marginale non idonea a realizzare un equilibrato assetto degli interessi delle parti in causa (la Corte costituzionale stessa, con la citata sentenza, aveva ipotizzato come soluzione più razionale la trasmissione dell'obbligazione risarcitoria almeno nei limiti del valore dei beni ereditari).

Non manifestamente infondata appare alla sezione anche la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo sotto altro profilo. Nell'ipotesi, che ricorre nel caso all'esame, di più corresponsabili nella causazione del danno, la esclusione della responsabilità in capo a una delle parti in causa comporterebbe, anche stavolta in maniera del tutto irrazionale, un aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili. Ininfluenza in proposito appare la norma introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 249 del 28 giugno 1995, che ha ricondotto l'obbligazione nascente da responsabilità amministrativa nel novero delle obbligazioni parziarie. A parte il fatto che la norma appare applicabile solamente a fatti illeciti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, non sembrando in questo caso possibile ritenerla norma interpretativa e come tale a effetti retroattivi, senza dire che, anche a volerla ritenere applicabile a fatti pregressi, essa non comporterebbe comunque una limitazione della responsabilità dei convenuti chiamati in concorso con il convenuto deceduto. Con riguardo alla responsabilità di quest'ultimo, infatti, il giudice può pronunciarsi unicamente nel senso di dichiararne l'insussistenza, dato il carattere personale della responsabilità, senza che nulla possa statuire in ordine alla partecipazione del convenuto medesimo al compimento del fatto illecito, le cui conseguenze (danno erariale) vanno ripartite per intero (salvo l'esercizio del c.d. potere riduttivo) tra i convenuti rimasti in causa. In buona sostanza la norma citata non sembra consentire la diminuzione del *quantum* del risarcimento nella misura corrispondente alla parte avuta dal convenuto deceduto nella causazione del danno, avendo essa voluto semplicemente escludere la natura solidaristica dell'obbligazione risarcitoria, che continua ad avere per oggetto l'intero danno cagionato al patrimonio pubblico.

Sotto entrambi i profili la questione di legittimità costituzionale viene sollevata in riferimento agli artt. 3 (ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe) e 97 (violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia conseguenziale;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così pronunciato in Cagliari, nella camera di consiglio del 29 giugno 1995.

Il presidente: IZZI

96C0671

N. 467

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1996 dal pretore di Genova
nel procedimento penale a carico di Kanani Arjan*

Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione a richiesta di parte - Possibilità di non essere sottoposti alla custodia cautelare in carcere, né di scontare la pena inflitta - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-ter, modificato dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Rilevato che Kanani Arjan, nato a Berat (Albania) il 23 maggio 1966, ha presentato istanza di espulsione ex art. 7-ter legge n. 39/1990, come modificato dal d.-l. n. 22/1996;

Rilevato che il predetto è stato condannato con sentenza del g.i.p. di Genova in data 11 gennaio 1996, divenuta irrevocabile;

Ritenuto che, all'odierna udienza, il p.m. ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7-ter suddetto in relazione all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ingiustificata discriminazione che la norma predetta introdurrebbe fra stranieri ed italiani, in ragione della cittadinanza straniera, accordando soltanto ai primi il privilegio di poter chiedere ed ottenere l'espulsione dallo Stato italiano anziché essere sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere nonché scontare regolarmente la pena inflitta; ha eccepito altresì il p.m. il contrasto con l'art. 27 Cost., poiché la norma predetta, consentendo l'espulsione e quindi impedendo l'esecuzione della pena, impedisce la rieducazione del condannato cui la pena medesima è preordinata;

Ritenuto che l'eccezione è rilevante e non manifestamente infondata: la rilevanza è determinata dalla circostanza che questo pretore è chiamato appunto specificamente a decidere sull'accoglimento o meno dell'istanza ex art. 7-ter e quindi sull'espulsione dello straniero detenuto. L'eccezione sollevata dal p.m. appare inoltre non manifestamente infondata, poiché in effetti non si ravvisa alcun giustificato motivo di discriminazione fra stranieri ed italiani, ai fini dell'esecuzione della misura della custodia cautelare nonché della pena definitiva, non apparendo sufficiente che il legislatore possa ritenere prevalente, pur con la limitazione del riferimento ai reati diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 407 comma secondo, lett. a), nn. 1 e 6 c.p. comportanti pertanto minor allarme sociale, l'interesse all'allontanamento degli stranieri dallo Stato italiano rispetto a quello di esercitare il suo potere punitivo;

P. Q. M.

Dispone la sospensione del presente procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla eccezione sollevata dal p.m. in sede;

Manda alla cancelleria per le notifiche previste dall'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953.

Genova, addì 27 febbraio 1996

Il pretore: DELLO PREITE

96C0672

N. 468

Ordinanza emessa il 2 luglio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 aprile 1996) dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Casto Rodolfo contro C.C.I.A.A. di Taranto

Professioni - Agenti e rappresentanti di commercio - Condanna per uno dei reati espressamente previsti dalla legge impugnata - Automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - Deteriore trattamento degli agenti di commercio rispetto ai pubblici dipendenti e ad alcune categorie di professionisti per i quali la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittime le norme che prevedevano rispettivamente la destituzione automatica o la cancellazione dall'Albo professionale in conseguenza della condanna per determinati reati (sentenze nn. 971/1988, 16/1991, 403/1992, 197/1993 per i pubblici dipendenti e 40 e 158 del 1990, 326/1992 e 297/1993 per alcune categorie di professionisti) - Incidenza sul diritto al lavoro, sul principio della tutela del lavoro, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 3 maggio 1985, n. 207, art. 7, n. 1).

(Cost., artt. 3, 4, 24, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1657/1988 proposto dal sig. Casto Rodolfo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Spata e Antonio Gaudiamonte, ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Braccio Martello n. 36 presso lo studio del primo difensore; contro la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Rella e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Taranto alla via Medaglie d'Oro n. 119 e in Lecce alla via Braccio Martello n. 58; per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento emesso dal presidente della Commissione provinciale ruolo agenti e rappresentanti di commercio in data 27 luglio 1988 — protocollo n. 033269, con il quale la commissione provinciale istituita a norma dell'art. 4 della legge 3 maggio 1985 n. 204 con delibera n. 33 del 18 luglio 1988 ha proceduto alla cancellazione dal ruolo di Casto Rodolfo per i seguenti motivi: perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 punto C — legge n. 204/1985;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti di causa;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 1993 il giudice relatore Giancarlo Luttazi; e udito altresì l'avv. Spata e, in sostituzione dell'avv. Rella, l'avv. Vantaggiato;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. — Il ricorrente, agente di commercio, impugna la deliberazione della Commissione provinciale per la iscrizione e la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso la camera di commercio, industria e artigianato di Taranto, di cui al verbale n. 33 del 1° luglio 1988; e la relativa nota di comunicazione del presidente della Commissione n. 033269 del 27 luglio 1988.

La delibera ha disposto la cancellazione del ricorrente dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio per perdita dei requisiti previsti dall'art. 5, punto c) della legge 3 maggio 1985, n. 204 (emissione di assegni a vuoto).

I motivi di ricorso sono così rubricati:

- 1) Violazione dell'art. 11 cod. civ. e omessa applicazione dell'art. 10, legge n. 204/1985;
- 2) Violazione dell'art. 5 legge n. 204/1985 ultimo comma; manifesta ingiustizia; eccesso di potere in sommo grado.

L'amministrazione si è costituita, resistendo al ricorso.

Il ricorrente ha poi denunciato, come motivo aggiunto, violazione per falsa applicazione degli artt. 7, numero 1), e 5), lettera c), della citata legge n. 204/1985.

Entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti.

La causa è passata in decisione all'udienza del 2 luglio 1993.

DIRITTO

Sia i due motivi del ricorso introduttivo che il motivo aggiunto sono da respingere.

Il motivo aggiunto, però, investe l'applicazione dell'art. 7, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204, e poiché questa disposizione, rilevante per l'esito della causa, rivela una portata che il collegio ritiene sospetta d'incostituzionalità, s'impone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

1. — Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del principio di irretroattività e dell'art. 10 della citata legge n. 204/1985.

Egli rileva che l'art. 10 citato prevede l'iscrizione di diritto nel ruolo di tutti quegli agenti di commercio che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, risultassero iscritti nei ruoli previsti dalla precedente legge 12 marzo 1968, n. 316 (la quale disciplinava in precedenza la professione di agente e rappresentante di commercio, ed è stata poi sostituita dalla presente legge n. 204/1985 ed espressamente abrogata dall'art. 12 di quest'ultima). Da ciò conseguirebbe, si prospetta in ricorso, che i nuovi requisiti richiesti dalla legge n. 204/1985 non potevano imporsi al ricorrente, ma soltanto ai nuovi iscritti.

Questo assunto attribuisce all'art. 10, legge n. 204/1985 una portata di cui è privo.

La disposizione, con i successivi artt. 11 (che prevede emanando norme di attuazione) e 12 (che abroga la precedente legge n. 316/1968), concreta la parte finale della legge in esame e reca disposizioni finali e transitorie.

L'art. 10 in esame riguarda espressamente la fase di prima applicazione della nuova normativa, e, conformemente alla sua funzione di disposizione transitoria, non intende introdurre — come sostanzialmente ritenuto in ricorso — un sorta di intangibilità degli agenti già iscritti nel precedente ordinamento, ma soltanto prevedere, tra le molte opzioni astrattamente possibili (esame, corso professionale, revisione dei requisiti, ecc.) la modalità più semplice per la iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito dal precedente art. 2: la iscrizione di diritto di tutti i soggetti già iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo del precedente ordinamento.

Nessun argomento letterale od ermeneutico autorizza invece a ritenere che il presente art. 10 abbia inteso derogare, a favore degli iscritti nel precedente sistema, alla disciplina generale posta dalla legge n. 204/1985 in tema di possesso dei requisiti per l'iscrizione e di conseguenze in caso di difficoltà di questi.

Questa disciplina generale risulta, per la parte che qui interessa, dal combinato disposto dell'art. 5, lettera c) e dell'art. 7, n. 1), della legge.

L'art. 5, lettera c) prevede per l'iscrizione nel ruolo, tra l'altro, il requisito di non esser condannato «per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione».

L'art. 7, n. 1) prevede che la Commissione provinciale per la iscrizione e la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (istituita dal precedente art. 4) adotti il provvedimento di cancellazione dal ruolo, tra l'altro, quando venga a mancare «uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente art. 5».

Il sistema brevemente delineato — fatta salva la verifica della bontà dell'interpretazione operata dalla p.a. e della conformità alla Costituzione delle norme applicate — imponeva dunque in via generale alla Camera di commercio un provvedimento espulsivo, ove essa avesse riscontrato — così come ha riscontrato — in uno degli agenti iscritti (proveniente o meno dai ruoli di cui alla legge precedente, che peraltro recava agli artt. 5 e 7 disposizioni analoghe a quelle ora citate) l'assenza dei requisiti di legge. Sicché è da escludere sia la violazione del principio di irretroattività sia la violazione dell'art. 10 della legge n. 204/1985.

2. — Col secondo mezzo il ricorrente invoca l'ultimo comma del citato art. 5, legge n. 204/1985, il quale dispone testualmente «Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni».

Il sig. Casto afferma l'illegittimità dell'impugnata cancellazione perché la revisione del ruolo non avrebbe potuto disporsi prima di un quinquennio dalla entrata in vigore della legge; e adombra il sospetto che, così concretando eccesso di potere, i componenti della Commissione, anch'essi agenti di commercio, abbiano inteso fruire della redistribuzione dei mandati di agenzia resi disponibili dalla cancellazione dal ruolo di un agente.

Anche questo assunto va disatteso, poiché altro è la revisione quinquennale dei ruoli, operazione finalizzata al riordino burocratico e alla verifica della corrispondenza tra situazione formale e situazione effettiva, altro è un provvedimento di cancellazione che — con le riserve già fatte al capo che precede — andava adottato obbligatoriamente ai sensi del citato art. 7, legge n. 204/1985. Obbligatorietà che esclude anche l'adombrato eccesso di potere, non configurabile per gli atti vincolati.

3. — Col motivo aggiunto il ricorrente contesta che il reato di emissione di assegni a vuoto rientri fra quelli elencati nel ripetuto art. 5, lettera c) della legge n. 204/1985.

Afferma in particolare il ricorrente che il reato in esame non è compreso né nella elencazione delle specifiche fattispecie criminose della disposizione citata da ultimo né nella più generale previsione, pure contenuta nello stesso art. 5, lettera c), di «delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni».

Al riguardo deve condividersi, sulla scorta della giurisprudenza prevalente (v. da ultimo C.d.S., Sez. VI, 7 novembre 1992, n. 850), l'assunto della Camera di commercio, per la quale il reato di emissione di assegni a vuoto (art. 116, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, ora abrogato dall'art. 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 386), sia pure non rientrante nelle fattispecie criminose comprese nel Titolo VII del libro secondo del codice penale, deve intendersi ricompreso fra i «delitti contro la fede pubblica» di cui all'art. 5, lettera c) della legge n. 204/1985; nella considerazione che, come può anche evincersi dalla particolare categoria dei destinatari della disposizione, dalla sua connessa *ratio* di moralizzazione e dalla stessa sua non particolarmente puntuale elencazione, quest'ultima riguarda piuttosto il bene o l'interesse protetti dalle norme penali richiamate, piuttosto che l'aspetto formalistico delle medesime previsioni penali costituito dalla conduzione nel citato Titolo VII.

4. — L'art. 7, legge n. 204/1985 consentiva dunque, ed anzi imponeva all'Amministrazione intimata di disporre l'impugnata cancellazione del ricorrente — in quanto condannato per emissione di assegni a vuoto — dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Il Collegio, però, ritiene che la disposizione applicata contrasti con le norme della Costituzione sicché, stante la sua incidenza sul presente giudizio, la relativa questione dev'essere sottoposta alla Corte costituzionale.

4.1 — È noto che nel nostro ordinamento, per effetto di varie pronunce della Corte (v. la fondamentale sentenza n. 14 ottobre 1988, n. 971) cui il legislatore si è adeguato con l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, vige oramai il principio, ribadito anche da successive pronunce della Corte (v. sentenze 18 gennaio 1991, n. 16; 19 ottobre 1992, n. 403; 19 aprile 1993, n. 197), secondo il quale le sanzioni disciplinari espulsive dei pubblici dipendenti (anche prescindendo dal *nomen juris* adottato, v. la citata sentenza n. 197/1993) non possono conseguire automaticamente a condanne penali ma debbono invece essere precedute da un apposito procedimento disciplinare.

Analogo principio è stato individuato dalla Corte per le libere professioni (per i notai v. la sentenza 2 febbraio 1990 n. 40, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nella parte in cui prevedeva la destituzione di diritto del notaio che avesse riportato condanna per uno dei reati previsti nell'art. 5 n. 3 della stessa legge; per i dottori commercialisti v. la sentenza 4 aprile 1990, n. 158, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo per effetto di condanna penale).

Il principio — basato, oltre che sulla tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e del buon andamento amministrativo (art. 97), soprattutto sui principi fondamentali di ragionevolezza chiaramente desumibili dall'art. 3 della Costituzione, stante l'irragionevolezza di una sanzione non proporzionale all'addebito ma «automatica» — non è invece applicabile, per l'attuale «diritto vivente», ai provvedimenti espulsivi ma non disciplinari, che conseguono di diritto alla constatazione da parte della p.a. — nell'esercizio di un potere di vigilanza su di un rapporto autorizzatorio, concessorio o derivante da ammissione — di un requisito soggettivo per la prosecuzione di quel rapporto (v. la sentenza della Corte costituzionale, 8 luglio 1992 n. 326, in tema di automatica cancellazione dall'albo per l'iscritto al consiglio nazionale dei geometri dichiarato fallito; nonché la sentenza della stessa Corte 1° luglio 1993, n. 297, pubblicata dopo il passaggio in decisione della presente causa, in materia di decadenza automatica di autorizzazione all'esercizio di farmacia per effetto di condanna penale che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero dalla professione).

4.2 — Venendo alla presente controversia, il Collegio ritiene che l'art. 7, n. 1) della legge n. 204/1985 — laddove in combinato disposto col precedente l'art. 5, lettera c) impone la cancellazione dal ruolo per effetto di condanna penale — imponga in sostanza l'adozione di un provvedimento analogo alla destituzione di diritto senza prevedere anche un pregresso procedimento disciplinare, e violi pertanto i principi costituzionali individuati dalla Corte, nonché il principio di uguaglianza e quello di ragionevolezza sotto altro profilo.

Si è visto che l'art. 7, n. 1), legge n. 204/1985 prevede che la Commissione provinciale adotti il provvedimento di cancellazione dal ruolo quando venga a mancare «uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente art. 5».

L'art. 5 (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 15 maggio 1986, n. 190) recita invece, quanto ai requisiti: «Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; b) godere dell'esercizio dei diritti civili; c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione. L'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo».

Dall'esame del testo si rileva che mentre i requisiti di cui alle lettere a), b), d) e alla prima parte della lettera c) attengono al possesso di qualità giuridiche ben definite [*status* di cittadino (italiano o comunitario), di straniero residente, di titolare dei diritti civili, di titolare di piena capacità giuridica (non interdetto, non inabilitato, non fallito); di licenziato dalla scuola dell'obbligo] per converso il requisito previsto nella seconda parte della lettera c) consiste nell'assenza di condanne per una lunga ed eterogenea serie di delitti, accomunati soltanto o dall'affinità del bene giuridico offeso (in qualche modo attinente all'attività propria degli agenti e rappresentanti di commercio) o dalla gravità di alcuni dei reati previsti.

La cancellazione per difetto dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) e alla prima parte della lettera c) è assimilabile ai provvedimenti meramente espulsivi di cui alle citate sentenze della Corte costituzionale n. 326/1992 e n. 297/1993 (v. *supra sub* 4.1). In entrambi i casi, infatti, l'espulsione consegue alla perdita di un preciso requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto; perdita che concreta per lo più una sopravvenuta (o preesistente) specifica *deminutio* di capacità giuridica (fallimento, perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili, interdizione, inabilitazione, ecc.).

Invece la cancellazione per una delle condanne penali di cui al ripetuto art. 5, lettera c), seconda parte, conseguendo automaticamente alla constatazione giudiziale della commissione di uno qualsiasi dei molteplici illeciti penali previsti in apposita elencazione, concreta un meccanismo giuridico di automatica espulsione che risulta analogo a quello delle soppresse forme di destituzione di diritto dei pubblici dipendenti e dei notai, o della soppresa radiazione dei dottori commercialisti (v. *supra sub* 4.1).

In quanto tale anche questa specifica forma di cancellazione, poiché prevista senza un previo procedimento (non può considerarsi procedimento la mera previa audizione dell'interessato prevista dall'art. 7, quarto comma, legge n. 204/1985), viola i principi costituzionali, pure descritti *sub* 4.1, più volte indicati dalla Corte.

La stessa cancellazione, inoltre, si pone anche in contrasto col principio di ragionevolezza sotto un diverso profilo, poiché le condanne cui, ai sensi della disposizione gravata, consegue in ogni caso la cancellazione presentano caratteristiche di natura e di gravità estremamente varie; e i relativi delitti, in assenza di ulteriori specifica-

zioni, potrebbero spaziare da illeciti penali anche lievi, come poteva risultare (prima dell'abrogazione dell'art. 116, R.D. n. 1736/1933) l'emissione di un assegno privo di copertura, a reati gravissimi e di natura affatto diversa, come l'omicidio.

La medesima cancellazione, infine, risulta in contrasto col principio di uguaglianza, stante l'assenza nell'ordinamento, in virtù dell'art. 9, legge n. 19/1990 e delle più volte citate sentenze della Corte costituzionale, di norme analoghe per analoghe situazioni.

5. — In conclusione il Collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, numero 1) della legge 3 maggio 1985, n. 207 nella parte in cui, in caso di condanna per uno dei reati previsti nel precedente art. 5, lettera c), prevede l'automatica cancellazione, senza un previo procedimento disciplinare, dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Ritiene in particolare il Collegio che la disposizione in esame concreti una violazione:

del principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione, anche sotto il profilo specificato al capo 4.2 che precede;

del principio di uguaglianza di cui allo stesso art. 3;

delle norme costituzionali a tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97);

del diritto di difesa, da esercitare in apposito procedimento, di cui all'art. 24 della Costituzione.

Va pertanto disposta — ai sensi degli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge meglio indicati in dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui alla deliberazione della stessa Corte costituzionale in data 16 marzo 1956;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — per violazione delle norme costituzionali indicate al capo 5 della presente ordinanza — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, numero 1) della legge 3 maggio 1985, n. 207 nella parte in cui, in caso di condanna per uno dei reati previsti nel precedente art. 5, lettera c) prevede l'automatica cancellazione, senza un previo procedimento disciplinare, dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni punto che segue;

Dispone che a cura della segreteria del tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Lecce, presso la sede del tribunale amministrativo regionale, nella Camera di consiglio del 2 luglio 1993.

Il presidente f.f.: CAVALLARI

L'estensore: LUTTAZI

N. 469

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1996 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale a carico di Notarangelo Nazario ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti degli stessi imputati - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di uguaglianza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Sentite le parti;

Sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza, in ordine all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, codice di procedura penale ed in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, formulata dalla difesa degli imputati e dal pubblico ministero, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice che abbia, ex art. 309 Codice di procedura penale, partecipato alla decisione confermativa di quella del g.i.p. che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;

Letti i provvedimenti emessi il 16 agosto 1995 da questo tribunale in funzione di giudice, ex art. 309 codice di procedura penale, nella sua composizione feriale, redatti dal dottor Scimè, giudice relatore e componente dell'odierno Collegio, con i quali sono stati esaminati dettagliatamente i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato a Notarangelo Nazario e a Grippa Davide, con i quali, confermandosi ivi la prognosi di colpevolezza formulata dal g.i.p.;

Considerato che, come evincibile in atti, fra i componenti del collegio del riesame vi è il dottor Scimè chiamato a giudicare nella fase del merito;

Rilevato che con sentenza della Corte costituzionale numero 432 del 6-15 settembre '95, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Precisato altresì che con la suddetta decisione, il giudice delle leggi ha evidenziato che le enunciazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 502 del 1991, di rigetto di analoga questione, devono intendersi superate dai nuovi principi di base enucleati dalla recente giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità oltre che dal mutamento del quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto '95 n. 332, che ha accentuato il carattere di eccezionalità delle misure coercitive incidenti sulla libertà personale disposte prima della sentenza di condanna e che i diversi criteri, utilizzabili ai fini della scelta della misura, comportano un apprezzamento più penetrante da parte del giudice cautelare;

Considerato, inoltre, che alla luce dei su esposti principi, la previa valutazione degli indizi sia pure effettuata allo stato degli atti delle indagini preliminari, anche se da un solo componente del collegio, comportando un'anticipato giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti di colpevolezza dell'indagato costituisce circostanza idonea ad influenzare il libero convincimento del giudice del merito nella valutazione dei fatti sin da riflettersi sulla imparzialità dello stesso, sancito dall'art. 24, secondo comma della Costituzione;

Ritenuto, da ultimo, che la questione di costituzionalità testè sollevata presenta caratteri analoghi a quelli già valutati e risolti in senso favorevole con la pronuncia n. 432/1995 della Corte costituzionale che, quindi, in riferimento all'art. 3 primo comma della Costituzione ed all'esigenza primaria di assicurare la garanzia costituzionale del giusto processo, a parere di questo Collegio si pone la necessità di equiparare il regime procedurale di situazioni, allo stato analoghe, anche con riferimento ad uno solo dei componenti del Collegio giudicante atteso che nel giudizio a carico di Notarangelo Nazario e Grippa Davide, la questione di legittimità costituzionale sollevata, appare rilevante in quanto nel giudizio a carico di Notarangelo Nazario e Grippa Davide, non può essere pronunciata una sentenza indipendentemente dalla risoluzione della medesima questione di legittimità costituzionale e che, a parere di questo Collegio, appare non manifestamente infondata per le argomentazioni sopra esposte;

P. Q. M.

Letto art. 23 della legge il marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Notarangelo Nazario e Grippa Davide, nonché dal pubblico ministero, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma della Costituzione e dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale un componente del collegio giudicante che si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in funzione di giudice ex art. 309 Codice di procedura penale;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia del presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Letto l'art. 3 codice di procedura penale, sospende il processo nei confronti di Notarangelo Nazario e Grippa Davide, fino a quando non venga notificato a questo ufficio la decisione adottata dalla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché comunichi la presente decisione ai Presidenti delle due Camere.

Il presidente: (firma illeggibile)

96C0674

N. 470

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 1996 dal tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Tarantino Pasquale ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di uguaglianza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, e 24).

Con decreto del 12 ottobre 1994 il g.u.p. presso il tribunale di Napoli rimetteva al giudizio di questo collegio gli imputati Tarantino Pasquale più 8 per i reati di cui all'allegato decreto ex art. 429 codice di procedura penale.

RILEVA IN FATTO

Il tribunale che all'odierna udienza la difesa degli imputati ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 codice di procedura penale nella parte in cui la norma non prevede l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato ordinanza in sede di tribunale della libertà ex artt. 309 e 310 a comporre il collegio giudicante in fase dibattimentale.

RITENUTO IN DIRITTO

Si rileva che il presidente di questo collegio è intervenuto altresì quale presidente del tribunale del riesame che ha emesso l'ordinanza del 25 novembre 1993 nei confronti di: Quercia Ciro, Tarantino Domenico, Tarantino Pasquale, Tarantino Antonio, Pirozzi Maurizio e Silvestri Roberto, nonché appello ex art. 310 codice di procedura penale in data 12 dicembre 1994 in relazione a Tarantino Pasquale e Tarantino Antonio.

Come già ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 432 del 1995 (sebbene in riferimento specificamente alla funzione del g.i.p. che ha emesso la misura) sussiste incompatibilità a integrare il collegio giudicante in sede dibattimentale per il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito qualora il suo giudizio non sia stato meramente formale, ma sia entrato nel merito a valutare l'idoneità del materiale probatorio in relazione all'adozione o al mantenimento della misura coercitiva. Invero, i principi enucleati della Corte costituzionale possono essere riferiti al caso che ci occupa potendosi riscontrare anche nel caso in esame l'effetto negativo che l'art. 34 codice di procedura penale mira ad evitare e cioè la conoscenza degli atti da parte del giudice, conoscenza assunta al di fuori dell'attività dibattimentale, nonché condizionante del giudizio, potendosi verificare

la tendenza a non mutare la prognosi negativa in precedenza espressa. Da quanto esposto si evince la non manifesta infondatezza della questione così come proposta, in quanto l'eventuale accoglimento comporterebbe per il giudice l'obbligo di astensione per la difesa la possibilità di ricusazione.

Nel caso in esame la questione così come proposta è rilevante in ordine alla posizione processuale di: Quercia Ciro, Tarantino Pasquale, Tarantino Antonio, Pirozzi Maurizio e Silvestri Roberto, in relazione ai quali il tribunale del riesame, nelle ordinanze citate, è entrata nel merito affrontando la valutazione del materiale probatorio.

In ordine, invece, alla posizione di Tarantino Domenico nessun giudizio di merito è stato espresso dal tribunale del riesame che ha esclusivamente dichiarato l'inammissibilità del gravame per intervenuta rinuncia.

P. Q. M.

Si dispone la separazione delle procedure relative a Quercia Ciro, Tarantino Pasquale, Tarantino Antonio, Pirozzi Maurizio e Silvestri Roberto e la formazione di autonomo fascicolo;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che abbia integrato il collegio previsto dagli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale a prendere parte al successivo dibattimento di merito per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento a mezzo fax e con urgenza trattandosi di processo con imputati detenuti;

Dichiara irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Tarantino Domenico.

Il presidente: (firma illeggibile)

96C0675

N. 471

Ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Mantova nel procedimento penale a carico di Piona Silvino

Diritto d'autore - Noleggio o concessione in uso a qualunque titolo di originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore - Reato contravvenzionale - Asserito eccesso di delega per non essere stata detta ipotesi annoverata dal legislatore delegante tra le fattispecie penalmente rilevanti.

[Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-*quater*, lett. *a*); d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 18, legge 22 febbraio 1994, n. 146, artt. 1, 2, lett. *d*), e 12].

(Cost., art. 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio abbreviato instaurato su richiesta dell'imputato e con il consenso del p.m. nel processo a carico di Piona Silvino, imputato del reato p. e p. dall'art. 171-*quater*, lett. *a*) legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 18 d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685, per avere abusivamente ed a fini di lucro esercitato concessione in noleggio di n. 3525 compact disc relativi ad opere coperte dal diritto d'autore, in Verona, accertato il 5 dicembre 1995;

Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, sentiti il PM, il difensore della SIAE, costituita parte civile ed i difensori dell'imputato, a scioglimento della riserva formulata sull'eccezione di legittimità costituzionale avanzata dai difensori dell'imputato;

OSSERVA

L'art. 171-*quater* legge 22 aprile 1941, n. 633, che ha incriminato *ex novo* il fatto per cui si procede, è stato introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685, attuativo della direttiva 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;

Con la relativa legge delega, n. 146 del 22 febbraio 1994, il Parlamento delegava il Governo ad emanare i decreti legislativi attuativi della direttiva CEE sopra citata, con le espresse limitazioni che, per quanto qui interessa, sono indicate nell'art. 2, lett. d), l. cit.; in particolare, veniva stabilito che «... le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 200 milioni e dell'arresto fino a 3 anni saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo in casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ...La sanzione amm.va sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati...»;

L'interesse tutelato dalla norma incriminatrice in esame non pare potersi far rientrare in alcuna delle categorie indicate dai citati artt. 34 e 35 legge n. 689/1081;

Non pare applicabile all'illecito in esame la deroga, contenuta nell'ultima parte della lett. d) dell'art. 2 legge 146/1994 cit., secondo il quale «in ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee o di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime». Infatti, nel panorama legislativo precedente non figurava alcuna fattispecie penalmente rilevante punita con pene identiche a quelle introdotte dall'art. 171-*quater* d.lgs. n. 685/1994, né a tutela del diritto di noleggio (che non era espressamente previsto e protetto), né a tutela di violazioni da considerarsi omogenee o di pari offensività; tali non possono ritenersi le condotte ora punite ex art. 171-*ter* legge n. 633/41, né, a maggior ragione, quelle punite, meno gravemente, ex art. 171 stessa legge [nella cui lett. a) la giurisprudenza, anche della suprema Corte, faceva rientrare l'ipotesi ora espressamente contemplata dall'art. 171-*quater* l. cit.], apparendo evidente la maggiore offensività delle condotte ivi descritte rispetto a quelle di chi, dopo aver lecitamente acquistato una copia dell'opera, la utilizzi per una finalità non consentita, quale il noleggio; e che di tale maggiore offensività fosse consapevole il legislatore delegato è comprovato dalle circostanze che la violazione del divieto di noleggio è prevista quale contravvenzione, tra l'altro obblazionabile, e non quale delitto, come le fattispecie di cui agli artt. 171 e 171-*ter* l. cit.;

che la norma in esame esorbiti dalla delega legislativa risulta confermato, per quanto valer possa, anche dalla relazione accompagnatoria del decreto legislativo delegato, laddove, a commento del nuovo art. 171-*quater* legge n. 633/41 si legge testualmente: «in questo articolo di nuova introduzione vengono sanzionati i comportamenti illeciti concretantisi nella abusiva utilizzazione, a fini di lucro, delle opere protette. La sanzione amministrativa pecuniaria, conforme ai dettami della delega comunitaria, appare, altresì, in linea con la tendenza a depenalizzare le norme a tutela di interessi privati»;

Alla luce delle considerazioni che precedono la questione di legittimità appare conseguentemente non manifestamente infondata;

Quanto alla rilevanza della questione, la stessa è evidente ai fini del decidere, dipendendo dalla sua soluzione se il fatto sia o meno previsto come reato;

Né alla cennata conseguenza pare ostare la possibile obiezione che la giurisprudenza, come cennato più sopra, ritenesse l'ipotesi penalmente rilevante già prima dell'introduzione della norma della cui legittimità si dubita, facendola rientrare nella fattispecie incriminatrice dell'art. 171, lett. a) legge n. 633/41, proprio considerando che, nel prevedere per la prima volta espressamente la fattispecie, il legislatore delegante pare aver chiaramente evidenziato la scelta di sottrarre la fattispecie stessa alla sanzione penale.

Gli atti vanno pertanto trasmessi alla Corte costituzionale per la relativa decisione; il presente processo deve essere sospeso; a cura della Cancelleria vanno inoltrate le prescritte comunicazioni, dandosi atto che tutte le parti erano presenti, o devono ritenersi tali, alla lettura dell'ordinanza.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-*quater*, lett. a) della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in riferimento agli artt. 1, 2 lett. d) e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;*

Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il giudice per le indagini preliminari: CESARI

N. 472

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal pretore di Mantova
nel procedimento civile vertente tra Mazzali Alberto ed altri e l'U.S.S.L. 47 di Mantova*

Regione Lombardia - Sanità pubblica - Istituti sanitari privati soggetti ad autorizzazione - Definizione - Ambulatori medico-chirurgici, «caratterizzati da propria individualità ed autonomia organizzativa o comunque aperti al pubblico», con esclusione degli studi privati gestiti da un solo medico senza dipendenti e che non presentino affisse targhe pubblicitarie - Conseguente equiparazione degli istituti con individualità e organizzazione propria, aventi le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura, con lo studio privato del singolo medico, anche con un solo dipendente, che abbia affissa la targa pubblicitaria - Irragionevole assimilazione di situazioni diverse, rispetto al fine normativo di consentire il controllo dell'autorità sui servizi sanitari gestiti da privati - Lesione del principio di eguaglianza.

[Legge regione Lombardia 17 febbraio 1986, n. 5, art. 2, primo comma, lett. a)].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Con separati ricorsi depositati in data 12 maggio 1994, 23 giugno 1994, 24 giugno 1994, 25 ottobre 1994 Mazzali Alberto, Bergamaschi Corrado, Venco Sergio, Pedretti Carlo, Agostini Rodolfo, Rizzi Aladino, Guerra Giampaolo e Zivelonghi Francesco, medici-chirurghi, hanno proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 7/94/SI in data 8 aprile 1994, 9/94/SI in data 13 maggio 1994, 10/94/SI in data 13 maggio 1994, 11/94/SI in data 13 maggio 1994, 12/94/SI in data 13 maggio 1994, 16/94/SI in data 13 maggio 1994, 24/94/SI in data 3 ottobre 1994, 22/94/SI in data 3 ottobre 1994 del commissario straordinario dell'U.S.S.L. 47 di Mantova con le quali è stato loro ingiunto il pagamento della somma di L. 2.009.400 (di cui L. 9.400 per spese) a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 della l.-r. 17 febbraio 1986 n. 5 — sanzionata dall'art. 17 della stessa legge — per avere attivato ambulatori medici senza la prescritta autorizzazione. Gli opposenti hanno sostenuto di non aver mai attivato una istituzione sanitaria privata per la quale, ai sensi della citata legge regionale, sia prevista la necessità di autorizzazione e hanno chiesto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni opposte. Ha resistito l'Amministrazione ingiungente. All'odierna udienza le cause sono state riunite. Il pretore osserva che uno dei ricorrenti ha chiesto, in via subordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a) della l.-r. Lombardia 17 febbraio 1986 n. 5 nella parte in cui equipara gli studi medici privati con dipendenti e targhe pubblicitarie esposte all'esterno agli ambulatori medico-chirurgici per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, primo comma e secondo comma e 120, terzo comma, della Costituzione.

La questione, sicuramente rilevante ai fini del decidere, appare altresì non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione. Recita l'art. 2, primo comma della citata legge regionale: «Sono istituzioni sanitarie private che svolgono attività ambulatoriali di cui all'art. 1: a) gli ambulatori medici-chirurgici, caratterizzati da una propria individualità e autonomia organizzativa o comunque aperti al pubblico, ad eccezione degli studi privati senza dipendenti e che non presentano affisse targhe di pubblicità sanitaria in cui il singolo medico può esercitare prestazioni professionali».

Seguendo l'interpretazione della norma sostenuta dalla Amministrazione ingiungente si perviene a una indiscriminata assimilazione di situazioni diverse. Infatti la norma in questione prevede, come unica eccezione alla definizione di istituzione sanitaria privata e quindi alla necessità della autorizzazione, gli «studi privati senza dipendenti e che non presentino affisse targhe di pubblicità sanitaria in cui il singolo medico può esercitare prestazioni professionali».

Se non che, così facendo, si equiparano situazioni assolutamente diverse quali quella degli istituti aventi individualità e organizzazione propria e autonoma che presentano le stesse caratteristiche delle case e istituti di cura — e che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici — (tale è la definizione di ambulatorio contenuta nella tariffa delle tasse e concessioni regionali annessa al d.lgs. 22 giugno 1991 n. 230) e quella dello studio privato del singolo medico il quale abbia ad esempio un solo dipendente e abbia affissa la targa pubblicitaria. Tale assimilazione appare irragionevole atteso che, se scopo della norma è quello di

consentire un particolare controllo da parte della autorità preposta sui servizi sanitari gestiti da privati, la definizione di ambulatorio deve essere circoscritta solo a quelle strutture che presentino una particolare struttura organizzativa e siano dotate di idonee attrezzature per accertamenti diagnostici e per interventi terapeutici.

Considerato pertanto che appare lesa il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e che appare necessario l'intervento del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a) della l.-r. Lombardia 17 febbraio 1986 n. 5 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al presidente della Giunta regionale lombarda nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale lombardo.

Mantova, addì 13 dicembre 1995

Il pretore: GIBELLI

96C0677

N. 474

Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Palmanova nel procedimento penale a carico di Tonon Leo

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti (nella specie: residui ferrosi) - Esclusione dalla categoria in caso di possibilità di riutilizzo o se quotati in borse merci o in listini mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta amministrativa - Disparità di trattamento a seconda che il materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della Camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione del principio di tutela del paesaggio in senso ampio, della salubrità dell'ambiente, nonché di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e, in particolare, con le direttive CEE - Lamentata eccessiva reiterazione dei decreti-legge con conseguente esautoramento dei poteri delle assemblee parlamentari in materia penale.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8, artt. 3, quarto e quinto comma, e 12, quarto comma).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

O S S E R V A

A seguito dell'esaurimento dell'istruttoria dibattimentale, si è appurato che la società di cui l'imputato è presidente del consiglio di amministrazione, svolgeva attività di acquisto e vendita di semilavorati di rottami di metallo destinati alla fusione. Si trattava, in tale ultimo caso, degli scarti di lavorazione delle industrie che producevano il prodotto finito, nonché di rottami ferrosi acquistati da soggetti che svolgono attività di commercializzazione sul territorio nazionale (teste Galasi introdotto dalla difesa).

Sulla base di tali risultanze, la difesa di Tonon ha sostenuto, in sede di memoria, che l'attività commerciale svolta dall'impresa non solo esula dal campo di applicazione del d.P.R. n. 915/1982, ma che, trattandosi di attività tesa all'acquisto e alla raccolta della materia prima destinata alla fusione, risultava parimenti inapplicabile la causa di non punibilità di cui al decreto-legge n. 463/1995 oggi art. 12, quarto comma, decreto-legge n. 8/1996. Cosicché potevasi giungere ad una assoluzione del prevenuto senza affrontare la questione di costituzionalità del decreto-legge in materia di rifiuti.

Non condivide tale impostazione il giudicante.

Il punto di partenza dell'indagine è indubbiamente la sentenza 23 marzo 1990 Corte C.E.E. in causa n. 369/1988 — Zanetti — ove si definisce il rifiuto come sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi «in qualsiasi maniera detta operazione sia compiuta e qualsiasi sia l'intenzione che presiede ad un'operazione del genere».

Pertanto si è ritenuto, nell'impossibilità di individuare una differenza ontologica tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, di statuire che tutti i residui sono rifiuti soggetti o al recupero o allo smaltimento. Cosicché anche i rifiuti destinati alla riutilizzazione restano soggetti alla disciplina del d.P.R. n. 915 a cui potranno sottrarsi a determinate condizioni.

La direttiva C.E.E. n. 91/156 parrebbe individuare una categoria di rifiuto, tipizzandola e astraendola dalla volontà del produttore. Si fa infatti riferimento a qualsiasi sostanza che rientri nell'allegato 1. In realtà si aggiunge «di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi» così introducendo nuovamente la destinazione più o meno obbligata impressa dall'uomo. Ma a ben vedere, l'allegato 1 si chiude con una enunciazione che rappresenta una clausola aperta «qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate».

Pertanto nuovamente si è nella necessità di distinguere dal concetto onnicomprensivo di rifiuto ciò che rifiuto non è e come tale non può essere assoggettato alla relativa disciplina.

L'art. 2 d.P.R. n. 915/1982, disciplina positiva non in contrasto con la normativa comunitaria, definisce il rifiuto come sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali. Si tralascia in questa sede l'approfondimento sulla seconda parte del comma ove si pone l'accento sulla destinazione del rifiuto, che apre le problematiche relative all'introduzione del criterio soggettivo della volontà di disfarsi piuttosto che quello oggettivo della destinazione naturale della *res* all'abbandono ovvero più correttamente della necessaria compresenza dei due requisiti (Cass. pen. sez. III, 16 aprile 1994 n. 4431).

È evidente che tornando alla fattispecie concreta, i rottami ferrosi null'altro sono che le sostanze che derivano e residuano dall'attività umana di produzione non rimanendo impiegati nel prodotto finito.

Il produttore non li riutilizza, ma li cede ad altri dietro pagamento del corrispettivo.

In primis abbiamo quindi delle sostanze residuali rispetto al prodotto, che il detentore cede (concetto di rifiuto), non trattenendole per una autonoma utilizzazione nel proprio ciclo produttivo.

Seguendo l'impostazione dei vari decreti-legge che si sono succeduti nel tempo e da ultimo il decreto-legge n. 8/1996 devesi verificare se tali sostanze rientrano in quelle riutilizzate in un ciclo di produzione e pertanto la loro utilizzazione a determinate condizioni risulta disciplinata da causa di non punibilità, ovvero se trattasi di sostanze che comunque per le loro caratteristiche non sono soggette al campo di applicazione del decreto in quanto non sono residui-rifiuti.

Tale è l'ipotesi dei materiali quotati in borsa o in listini e mercuriali (art. 3, terzo comma, decreto-legge citato).

Premesso pertanto che gli scarti ferrosi o rottami ferrosi astrattamente potrebbero classificarsi come rifiuti (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 d.P.R. n. 915/1982) devesi rilevare che non pare si possa farli rientrare nei residui destinati al riutilizzo nello stesso ciclo di produzione.

Ciò indubbiamente per quei rottami acquistati da imprese che ne svolgono commercio sul territorio nazionale — mancando l'unicità del ciclo di produzione — ma anche per quelli acquistati dalle imprese che realizzano il prodotto finito e che li cedono all'impresa di cui il prevenuto è presidente.

Tali scarti a seguito di fusione verranno poi indirizzati nuovamente alle imprese produttrici. Ciò astrattamente potrebbe far ritenere che tutte queste fasi facciano parte di un medesimo ciclo. In realtà, così non è, in quanto l'unicità del ciclo di produzione devesi ritenere interrotta laddove lo scarto viene commercializzato a soggetti terzi. La commercializzazione come cessione a titolo oneroso ad altri soggetti è attività diversa dalla produzione e comporta una destinazione diversa rispetto al riutilizzo. Trattasi infatti di cessione dietro corrispettivo. Il soggetto ricevente poi, stante l'omogeneità dei materiali ottenuti, potrebbe, a seguito di fusione, utilizzare il prodotto ottenuto per inviarlo ad altra impresa che impieghi nel proprio sistema lo stesso tipo di lavorati; come a dire che con l'originaria cessione di quello scarto, esso non è destinato ad essere reimpiegato nello stesso processo produttivo, sia perché si è operata una cesura logica attraverso la commercializzazione, sia perché il semilavorato ottenuto a seguito di fusione rappresentata un componente della produzione non destinato necessariamente alla stessa impresa produttrice.

Più correttamente, ad avviso dello scrivente, i materiali rappresentano quelle merci che ai sensi dell'art. 3, terzo comma, decreto-legge n. 8/1996 sono esclusi dal campo di applicazione del decreto. Infatti sono quotati negli estimi delle camere di commercio e hanno le caratteristiche di lunghezza, larghezza, composizione, etc. tali da consentire la quotazione.

L'esclusione operata dall'art. 3 citato comporta che tali sostanze non possano essere considerati rifiuti o residui destinati al riutilizzo. Il valore economico delle stesse parrebbe assoggettarle a merce di scambio.

Infatti, dall'ambito di applicazione della normativa di cui il decreto-legge n. 8/1996 sono esclusi «i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le C.C.I.A.A. sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al d.m. 5 settembre 1994...».

Una disposizione analoga a quella sopra indicata si rinviene nel decreto del Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990 dove, all'art. 1, quarto comma, già si prevedeva l'esclusione delle merci dalla sfera di applicazione della normativa sui rifiuti.

Con tale decreto si è provveduto a seguito di ricognizione fra le amministrazioni concertanti, alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione che continueranno ad essere esclusi dal campo di applicazione del decreto-legge nonché di quelli ai quali l'esclusione non si applica.

In effetti l'allegato 1 del d.m. 5 settembre 1994 prevede i rottami ferrosi. L'articolo in questione prevede poi che con decreto ministeriale possano essere apportate modifiche ed integrazioni a tale allegato previa comunicazione da parte delle C.C.I.A.A. entro ogni 31 dicembre di nuovi materiali quotati.

Il problema non può certo dirsi risolto con l'emanazione del predetto decreto che non provvede ad altro se non ad una nuova ed arbitraria classificazione dei materiali già «identificati» dalle camere di commercio e, poiché non risulta specificato alcun criterio di selezione che i ministeri competenti devono rispettare nella formazione degli elenchi, potrà verificarsi l'ipotesi che la stessa sostanza per un periodo circoli come «merce», senza i controlli previsti per i residui, in quanto quotata in borsa od inserita in listini e mercuriali (e non soggetta ad alcuna normativa) e poi, a seguito di ricognizione ministeriale, qualora come residuo e, perché no, magari tossico e nocivo e pertanto, improvvisamente, sottoposta alla prescritta normativa amministrativa e penale.

La classificazione a «strati successivi» dei vari prodotti prevista dal meccanismo sopra indicato si appalesa in evidente contrasto con il principio di riserva di legge in quanto l'applicazione della norma penale dipende dalle eventuali modifiche di atti amministrativi in particolare dalle variazioni di cui è successibile, in qualunque momento, il decreto ministeriale in relazione all'attività delle Camere di commercio nonché dalle discrezionali determinazioni di questi enti in ordine all'inserimento delle merci nelle quotazioni in borsa o in listini e mercuriali.

L'art. 12, quarto comma, del decreto-legge n. 8/1996 prevede una causa di estinzione dei reati commessi in passato in materia di rifiuti e precisamente nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero o riutilizzo dei residui qualora i soggetti interessati si siano uniformati alle disposizioni del d.m. 26 gennaio 1990 ovvero alle norme regionali.

Ora con il decreto-legge in esame si «rivitalizza» un provvedimento ministeriale ritenuto costantemente inapplicabile nella parte in cui non era già stato caducato in sede di pronuncia d'incostituzionalità.

Nel caso di specie trova applicazione la già richiamata esclusione dell'ambito della disciplina dei residui/rifiuti dei materiali in borsa-merci o listini prevista dall'art. 1, quarto comma, del d.m. del 1990, con la conseguenza di eliminare la rilevanza penale di condotte omissive degli obblighi sanciti dalla normativa sui rifiuti in presenza di un atto amministrativo che inserisca il bene fra le «merci».

La Corte costituzionale ha annullato gli artt. 4, primo comma, 6, primo comma, del decreto del Ministero dell'ambiente 26 gennaio 1990 «Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie», limitatamente alle disposizioni relative alle procedure autorizzative ivi considerate (artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13) sotto un duplice profilo: sia in quanto impongono statuizioni che esorbitano dai limiti propri del potere ministeriale di adottare le norme tecniche generali, sia in quanto impongono adempimenti in materie che la Costituzione sottopone a riserva di legge o al principio di legalità sostanziale (cfr. C. cost., 30 ottobre 1990, n. 512).

Pertanto l'emanazione mediante decreto ministeriale della anzidetta normativa è illegittima in quanto adottata, conclude la Corte, «senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali» (cfr. sent. cit.).

Le disposizioni del decreto-legge in oggetto fanno addirittura dipendere l'obbligatorietà dell'adempimento di determinate attività imposte agli operatori del settore e penalmente sanzionate nonché l'operatività della causa di estinzione del reato da atti amministrativi delle Camere di commercio e del ministero competente.

Pertanto, nel caso di specie, sono illegittimi per violazione del principio di riserva di legge penale, sia l'art. 3, quarto e quinto comma, e 12, quarto comma, del decreto-legge in quanto rimettono al potere discrezionale delle Camere di commercio e/o del Ministero dell'ambiente la facoltà di togliere rilevanza penale a certi comportamenti mediante l'inserimento in borse merci o in listini e mercuriali di determinati prodotti nonché mediante la formazione degli elenchi dei materiali da escludere dall'applicazione del decreto e di quelli ai quali l'esclusione stessa non si applica, sia agli artt. 1 e 2 del d.m. 5 settembre 1994 in quanto costituiscono l'esercizio del potere illegittimo anzidetto.

Il legislatore, con la decretazione d'urgenza, ha inteso sottrarre dall'ambito della disciplina prevista per le materie prime secondarie e per i rifiuti una serie non ben definita di materiali e ciò in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 lett. A) e)K) del Regolamento C.E.E. n. 259/1993, entrato in vigore il 10 maggio 1994 e direttamente applicabile nel territorio nazionale, che richiama le nozioni di rifiuto destinato al recupero di cui all'art. 1 lett. A) ed)F) di cui alla direttiva n. 75/442/C.E.E. così come modificata dalla successiva n. 91/156/C.E.E. e che non contempla sostanze, come quella indicate nel decreto ministeriale, escluse dalla sua applicazione.

Anzi, nell'allegato II al citato regolamento (lista verde di rifiuti) i rottami ferrosi di cui al presente procedimento sono qualificati espressamente come «rifiuti» e che quindi ricompresi nella relativa disciplina.

Il decreto-legge in esame deve quindi ritenersi emanato in violazione dell'art. 10 della Costituzione, per mancata conformazione alle citate norme del diritto internazionale.

La giurisprudenza italiana ha costantemente affermato che le «materie prime secondarie, proprio perché si tratta pur sempre di sostanze di cui il detentore si disfa o ha l'intenzione di disfarsi, lungi dal rappresentare una categoria autonoma ed alternativa dei rifiuti veri e propri, ne costituiscono solo una specie, sia pure particolare, attesa la loro provenienza e la loro attitudine ad essere utilizzate come materie prime in altri processi produttivi» (cfr. Cass. Sez. Un.; 27 maggio 1992, imp. Viezzoli).

Le notizie di rifiuto deve riferirsi quindi a qualunque «sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso o destinato ad essere dismesso da colui che lo detiene, anche mediante un negozio giuridico» (cfr. Cass., Sez. III, 26 febbraio 1991, imp. Lunardi).

Appare palese il contrasto delle sopra richiamate definizioni, conformi alla normativa comunitaria ed alla giurisprudenza della Corte europea di giustizia, con la previsione di sottrarre alla normativa sui rifiuti dei materiali solo perché inseriti nelle quotazioni delle borse merci o in listini e mercuriali e/o dopo la «ricognizione positiva» del Ministero dell'ambiente.

Si ritiene ancora che l'ormai indeterminabile reiterazione dei decreti-legge (il primo risale al 9 novembre 1993), che ha comportato di fatto l'esautoramento delle Assemblee parlamentari della propria ed esclusiva competenza a disporre in materia penale, si ponga anch'essa in conflitto con il principio di riserva di legge penale con il dettato dell'art. 77 della Costituzione.

In proposito la «rituale» mancata conversione dei decreti ha determinato l'estromissione del Parlamento, al quale la Costituzione riserva il potere esclusivo in tema di politica criminale, dalle scelte di politica legislativa nella materia dell'inquinamento con la conseguenza che il sistema sanzionatorio è il risultato della mera volontà del potere esecutivo e ciò in contrasto con i principi della Carta costituzionale.

Pertanto il *modus operandis* anzidetto risulta in contraddizione con l'art. 25 della Costituzione e con i principi di cui all'art. 77 della Costituzione.

Come sopra esposto il sistema creato dà luogo ad una situazione di effettiva incertezza del diritto con conseguente difficoltà, o meglio impossibilità, di applicazione della tutela penale con l'inevitabile conseguenza di favorire l'inquinamento ed il degrado dell'ambiente naturale in senso lato.

Sotto questo aspetto si può ravvisare la violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.

Infatti l'esclusione di qualsiasi tipo di controllo per determinati materiali comporta il pericolo che gli stessi vengano smaltiti con sistemi non idonei se non addirittura abbandonati nell'ambiente con conseguente grave pregiudizio per la tutela del paesaggio, da intendersi non solo nel suo aspetto estetico-panoramico ma comprensivo della valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio e del mantenimento degli ecosistemi.

Di conseguenza essendo la tutela del paesaggio funzionalmente collegata alla tutela del diritto alla salute inteso come diritto alla salubrità dell'ambiente in cui l'uomo abita o lavora, la normativa in esame, contemplando una vera e propria depenalizzazione rispetto a condotte volte a pregiudicare la preservazione dell'integrità delle condizioni oggettive del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento, si pone in palese contraddizione rispetto all'art. 32 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale 31 dicembre 1987 n. 641; Corte costituzionale 16 marzo 1990 n. 127; Cass. Sez. Un. 6 ottobre 1979 n. 517; Cass. Sez. Un. 3 luglio 1991 n. 7318).

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 del decreto-legge n. 8/1986 appare pertanto non manifestamente infondata in relazione agli artt. 9, 10, 25 e 32 della Costituzione e rilevante ai fini della decisione del giudizio perché dall'applicazione delle anzidette regole, come sopra esposto, dipende l'immediato proscioglimento dell'imputato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 1/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto e quinto comma, e 12, quarto comma, del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8 recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» in relazione agli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palmanova, addì 2 febbraio 1996

Il presidente: BARRESI

96C0679

N. 475

*Ordinanza emessa il 14 dicembre 1995 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale a carico di Muschitiello Giuseppe ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di uguaglianza e di precostituzione per legge del giudice naturale - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore di Muschitiello Giuseppe e Muschitiello Antonio, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia confermato *ex art. 309 c.p.p.* l'ordinanza di custodia cautelare;

Rilevato che nel procedimento penale n. 318/1995 a carico dei predetti imputati tutti i componenti del collegio dibattimentale sono gli stessi giudici che, con funzione di componenti del tribunale del riesame, hanno emesso in data 3 gennaio 1995 l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina aggravata ascritto a Muschitiello Giuseppe;

che all'udienza del 30 novembre 1995, fissata per il prosieguo dell'istruttoria dibattimentale, il difensore degli imputati, facendo riferimento alla sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 della Corte costituzionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei termini indicati in premessa;

Sentito all'odierna udienza il p.m.;

Considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur richiamando la decisione n. 502 del 1991 con cui si era esaminata identica questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari acquisita dal giudice in occasione del riesame *ex art. 309 c.p.p.* comporti l'incompatibilità a partecipare al dibattimento, e la si era risolta ritenendola non fondata, purtuttavia affermava che i nuovi principi enucleati in seguito dalla stessa Corte, unitamente all'intervento mutamento del quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa conclusione, per cui la richiamata decisione non appare preclusiva all'analisi della estione sollevata dalla difesa;

Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo cui il giudice, il quale si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura cautelare personale, esprime un giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato tale da rendere o far apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, da parte dello stesso giudice, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento: ciò evidentemente in quanto il giudice il quale applica una misura cautelare personale affronta, in termini sia pur probabilistici, questioni inerenti la responsabilità della persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di provvedimento cautelare;

Ritenuto che tale principio, fissato per il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale, può estendersi anche al giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia conosciuto gli stessi atti d'indagine e rivalutato nel merito la ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo, vista la assoluta identità dell'oggetto del giudizio rimesso ai due organi giudiziari, ricognitivo di elementi indiziari e valutativo degli stessi in termini di gravità;

Considerato che quindi la questione sollevata dalla difesa non appare manifestamente infondata, essendo possibile che gli apprezzamenti espressi dal giudice in qualità di componente del tribunale del riesame *ex art. 309 cit.* sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità dello stesso giudice;

Ed ancora che la stessa questione appare rilevante ai fini del giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa potrebbe discendere l'incompatibilità di tutti i componenti il Collegio a partecipare al giudizio, incompatibilità per la quale sussiste l'obbligo di astensione del giudice *ex art. 36 primo comma, lett. g) c.p.p.*;

Ritenuto pertanto che la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con contestuale sospensione del processo nei confronti dell'imputato Muschitiello Giuseppe e del coimputato Muschitiello Antonio, essendo il mantenimento della riunione, fra i due procedimenti assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti.

P. Q. M.

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità al giudizio dibattimentale del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si è pronunciato in sede di ricorso *ex art. 309 c.p.p.* sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;*

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del medesimo processo a carico di Muschitiello Antonio e Muschitiello Giuseppe;

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni *ex art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953.**

Foggia, addì 14 dicembre 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firme illeggibili)

N. 476

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 1996 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale a carico di Bisceglia Luigi*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del diritto ad un giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Sentite le parti;

Sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza in ordine all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, così come formulata dal pubblico ministero, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice che abbia, ex art. 309 c.p.p., emesso l'ordinanza confermativa di quella del g.i.p. che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;

Letto il provvedimento emesso da questo tribunale in funzione di giudice ex art. 309 c.p.p., in data 19 giugno 1995, con il quale sono stati esaminati dettagliatamente i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati a Bisceglia Luigi, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti confermandosi ivi la prognosi di colpevolezza formulata dal g.i.p.;

Considerato che, come evincibile in atti, i giudici del riesame si identificano nelle stesse persone fisiche componenti il collegio chiamato a giudicare nella fase di merito;

Rilevato che con sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Precisato, altresì, che con la suddetta decisione il giudice delle leggi ha evidenziato che le enunciazioni contenute nella sentenza, della Corte costituzionale n. 502 del 1991, di rigetto di analoga questione, debbono intendersi superate dai nuovi principi di base enucleati dalla recente giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità oltre che dal mutamento del quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, che ha accentuato il carattere di eccezionalità delle misure coercitive incidenti sulla libertà personale disposte prima della sentenza di condanna e che i diversi criteri utilizzabili ai fini della scelta della misura comportano un apprezzamento più penetrante da parte del giudice cautelare;

Considerato, inoltre, che alla luce dei su esposti principi, la previa valutazione degli indizi, sia pure effettuata allo stato degli atti delle indagini preliminari, comportando un anticipato giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti di colpevolezza dell'indagato, costituisce circostanza idonea ad influenzare il libero convincimento del giudice del merito nella valutazione dei fatti si da riflettersi sulla imparzialità dello stesso, sancita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto, da ultimo, che la questione di costituzionalità testé sollevata presenta caratteri analoghi a quelli già valutati e risolti in senso favorevole con la pronuncia n. 432/1995 della Corte costituzionale e che quindi in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione ed all'esigenza primaria di assicurare la garanzia costituzionale del giusto processo, a parere di questo collegio, si impone la necessità di equiparare il regime processuale di situazioni allo stato analoghe;

Atteso che il giudizio a carico di Bisceglia Luigi non può essere definito, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, essendo rilevante ai fini del presente procedimento e concernente l'incompatibilità di questo giudice del dibattimento per atti già compiuti nel procedimento e che la medesima non appare manifestamente infondata per le argomentazioni sopra esposte;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero nel processo nei confronti di Bisceglia Luigi per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il medesimo collegio giudicante, che si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in funzione di giudice ex art. 309 del c.p.p.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che copia del presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Letto l'art. 3 del c.p.p., sospende il processo nei confronti di Bisceglia Luigi fino a quando non venga notificato a gusto ufficio la decisione adottata dalla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché comunichi la presente decisione ai presidenti delle due Camere; non luogo a provvedere sulla richiesta di rimessione nei termini del pubblico ministero.

Foggia, addì 15 febbraio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

96C0701

N. 477

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dalla corte d'appello di Napoli
sull'istanza di ricusazione proposta da Di Costanzo Filippo*

Processo penale - G.i.p. che abbia restituito gli atti al p.m. per formulare l'imputazione ex art. 409 del cod. proc. pen. - Incompatibilità dello stesso a partecipare all'udienza preliminare - Omesa previsione - Lesione del principio del giudice naturale - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 401 e 502 del 1991 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 25).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza letta la dichiarazione di ricusazione proposta con atto depositato il 17 novembre 1995 di Di Costanzo Filippo, nato ad Ischia il 15 marzo 1961, nei confronti del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli dott. Barbarano Alfonso, motivata dal fatto che quest'ultimo, avendo con ordinanza 9 gennaio 1995, quale giudice per le indagini preliminari, respinto la richiesta di archiviazione contro ignoti avanzata il 21 aprile 1994 e indicato al p.m. il *nomen iuris* per la formulazione dell'imputazione nei suoi confronti, non potrebbe ricoprire la funzione di giudice dell'udienza preliminare nello stesso procedimento;

Ritenuta l'ammissibilità dell'istanza in quanto proposta dall'imputato, nell'udienza preliminare del 17 novembre 1995, nei termini e con le forme dell'art. 38 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente a suo carico (n. 5409/R/1994 p.m.);

All'esito della odierna udienza tenutasi in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p.;

OSSERVA

Non sussiste la ragione di incompatibilità sollevata dall'imputato con riferimento alle funzioni di giudice per le indagini preliminari come effettivamente svolte da parte del dott. Barbarano, designato nello stesso procedimento alle ulteriori funzioni di giudice dell'udienza preliminare, atteso il carattere tassativo delle ipotesi previste dalla norma di cui all'art. 34 c.p.p., non suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica. Per contro, conformemente

all'orientamento espresso da altra sezione di questa Corte, va ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., sollevata dall'imputato, per i motivi che seguono.

In via generale va premesso che, in base al costante indirizzo della Corte costituzionale, seguito dalla suprema Corte (Cass., sez. III, 18 maggio 1993, Ferlito), l'incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento va circoscritta ai casi di duplicità di giudizio di merito da parte dello stesso giudice, ovvero ai casi in cui lo stesso giudice abbia effettuato una valutazione dei fatti non solo formale bensì di contenuto. Sotto tale secondo profilo è ben noto il recentissimo indirizzo costituzionale, citato dall'imputato, secondo cui i provvedimenti sulla libertà personale possono comportare una valutazione che si traduce sul merito della *res iudicanda*, idonea a determinare (o a far apporre) un pregiudizio, atto a minare l'imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato (cfr. Corte costituzionale 15 settembre 1995, n. 432, in tema di incompatibilità tra giudice del dibattimento e g.i.p. che abbia adottato la misura cautelare nei confronti dell'indagato successivamente rinviato a giudizio). Detto indirizzo, seppure non applicabile alla ipotesi, qui esaminata, di partecipazione all'udienza preliminare da parte di g.i.p. che aveva rifiutato l'archiviazione e restituito gli atti al p.m. per la formulazione dell'imputazione, costituisce la nuova base di partenza per l'odierno esame, da circoscriversi alla natura dei poteri cognitivi e valutativi attribuiti al giudice dell'udienza preliminare. Premesso infatti che attraverso l'esercizio dei poteri di cui all'art. 409, quinto comma, c.p.p. il g.i.p. ha già compiuto una valutazione contenutistica dei risultati dell'istruttoria, come è stato affermato dalla Corte costituzionale (sentenze 12 novembre 1991, n. 401 e 30 dicembre 1991, n. 502), si tratta di accertare se questa interferisce nella futura valutazione conclusiva dell'udienza preliminare.

Sotto tale profilo è ben vero che la questione è stata già disattesa dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze 25 marzo 1992, n. 124, e nn. 401 e 502 del 1991 cit.), sulla premessa che la valutazione conclusiva della udienza preliminare non integra una decisione di merito, configurabile per tradizione legislativa solo rispetto al giudizio vero e proprio, sicché una qualsiasi attività del g.i.p. che in precedenza lo abbia indotto ad un giudizio di merito sarebbe inidonea a porre detto giudice in condizioni di incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare, tale incompatibilità essendo stabilita, allo stato, solo per la sua partecipazione ai giudizi dibattimentale e abbreviato. Nondimeno la questione merita di essere rimessa alla Corte costituzionale la quale sarà nuovamente chiamata a verificare la natura del provvedimento conclusivo di tale udienza, alla luce del progressivo ampliamento dei poteri decisorii del g.u.p. (conseguenti alla intervenuta modifica dell'art. 425 c.p.p. per effetto della legge 8 aprile 1993, n. 105), tenuto ora a valutare la ricorrenza di cause di proscioglimento non più con esclusivo riferimento al parametro della evidente infondatezza dell'accusa, bensì utilizzando più ampie regole di giudizio attraverso il controllo di merito degli elementi probatori. Detto rafforzamento dei poteri valutativi del giudice, che in quanto non più limitati al mero controllo di legittimità e correttezza delle fonti di prova, possono essere qualitativamente assimilati, restando immutato il quadro probatorio, a quelli attribuiti al giudice del dibattimento (la cui diversità di apprezzamento, nel caso di acquisizione di nuove prove, è solo di ordine quantitativo), determina l'inclusione della sentenza di proscioglimento *ex art. 425 c.p.p.* nell'ambito delle decisioni di merito, rimesse al detto giudice investito della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio.

Consegue che avendo a suo tempo il g.i.p. Barbarano interloquito entro gli illustrati limiti decisionali nella richiesta di archiviazione del p.m., così compiendo una prima valutazione contenutistica dei risultati delle indagini, egli ha adottato una pronuncia suscettibile di influenzare lo svolgimento della sua successiva attività e, in particolare, di condizionare la valutazione, circa la sussistenza delle condizioni per assoggettare l'imputato al giudizio di merito, che andrà ad affermare in sede di emissione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare. Appare pertanto in contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione l'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede detto caso di incompatibilità. La lesione del diritto di difesa è conseguenza inevitabile del possibile condizionamento che può inquinare il convincimento di detto giudice, per la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte alla c.d. forza della prevenzione, e cioè a quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altro momento decisionale dello stesso procedimento. L'identità soggettiva tra il g.i.p., che ha rifiutato l'archiviazione e restituito gli atti al p.m. per la formulazione dell'imputazione, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilità di fondamento dell'accusa, e il g.u.p., chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, è inoltre idonea a determinare (o fare paventare) un pregiudizio atto a minare la garanzia costituzionale di imparzialità del giudice, riflessa nel presidio della precostituzione del giudice naturale.

P. Q. M.

Letto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia rifiutato l'archiviazione e restituito gli atti al p.m. per la formulazione dell'imputazione a norma dell'art. 409, quinto comma, del c.p.p.;

2) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

3) sospende il procedimento di ricusazione in corso;

4) ordina che il giudice dell'udienza preliminare ricusato, dott. Barbarano Alfonso, sospenda ogni attività processuale nei confronti dell'imputato ricusante, ad eccezione degli atti urgenti;

5) dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli, all'imputato Di Costanzo Filippo, al p.g. e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli il 26 gennaio 1996

Il presidente: CARNEVALE

I consiglieri: SPAZIANI TESTA - DI NOLA

96C0702

N. 478

Ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 e 31 gennaio 1996 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Siclari Stelio ed altri contro il Ministero delle finanze

Forze armate - Guardia di finanza - Trattamento economico - Determinazione mediante riferimento alla tabella delle qualifiche della Polizia di Stato - Omessa inclusione della qualifica di sottotenente - Deteriore trattamento dei sottotenenti della Guardia di finanza rispetto ai colleghi degli altri Corpi armati - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991.

[Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 43, diciassettesimo comma, tabella c) sostituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 569, art. 9].

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 11368/1994, proposto dai signori ufficiali della Guardia di finanza in s.p.e.:

magg. Stelio Siclari, cap. Rosolino Nasca, cap. Antonio De Nisi, cap. Giovanni Padula, magg. Flavio Marica, ten. col. Giangiacomo Bausone, magg. Rosario Apolito, cap. Giancarlo Carmelo Pezzuto, cap. Fabrizio Carrarini, cap. Enrico Maria Pasquino, magg. Francesco Pastore, cap. Salvatore Tatta, cap. Maurizio Petrucelli, cap. Antonio Graziano, cap. Virgilio Pomponi, cap. Massimo Marinelli, cap. Sergio Casarella, cap. Daniele Guido, cap. Francesco Capasso, cap. Fabrizio Crisostomi, magg. Emanuele Esposito, cap. Marco Di Pierdomenico, cap. Bruno Bartoloni, cap. Arturo Betunio, cap. Francesco Pisano, cap. Stefano Izzo, cap. Umberto Sirico, cap. Maurizio De Panfilis, cap. Michele Tiozzo, cap. Stefano Screpanti, cap. Enrico Ferrari; magg. Massimo Ricciardi, magg. Giuseppe Mango, magg. Edoardo Valente, magg. Giuseppe Casagrande Vispi, cap. Carmine Lopez, magg. Werther Montanari, magg. Andrea De Gennaro, cap. Federico Pepe, cap. Vittorio Mario Di Scullo, cap. Michele Giovanni Messa, cap. Rocco Rubrichi, cap. Vincenzo Tedeschi, cap. Gilberto Mautone, cap. Paolo Remer, cap. Bruno Pagano, cap. Giovanni Viglianti, magg. Fernando Boccali Carli, magg. Costabile Giannella, magg. Claudio Scrivano, cap. Salvatore Luongo, magg. Antonino Lanza, cap. Piero Iovino, tcl. Mario Farnesi, cap. Fabrizio Galassi, cap. Pietro Maggio, cap. Valter Mosca, cap. Fabrizio Parente, magg. Bernardo Musumeci,

magg. Renato Maria Russo, magg. Federico Romi, cap. Andrea Di Capua, magg. Marco di Capua, cap. Domenico Sabba, magg. Paolo Semeraro, cap. Franco Fiumara, cap. Antonio Ragozzino, cap. Luciano Poveromo, cap. Ermanno Battista, cap. Fabrizio Leporatti, magg. Guido Sechi, cap. Lorenzo Colabianchi, cap. Angelino Marco Carta, cap. Gianluigi D'Alfonso, cap. Lorenzo Gana, cap. Valerio Contrafatto, cap. Fernando Greco, ten. Giuseppino Perra, cap. Fabio Migliorati, cap. Giovanni Ammirabile, cap. Franco Massi, magg. Claudio Ferraresi, cap. Marco Ruggiero Centrone, magg. Massimo Mocellin, cap. Pasqualino Pirozzi, cap. Marco Alidori, ten. Mario Rosa, cap. Gianfranco Spadaro, cap. Alessandro Butticè, cap. Francesco Frattini, cap. Rosario Amato, cap. Antonio Granata, cap. Roberto Pulicani, cap. Antonio Eumeni, cap. Cosmo De Simone, magg. Giuseppe Di Benedetto, cap. Domenico Turano, cap. Paolo Occhipinti, cap. Corrado Di Camillo, cap. Salvatore Barca, cap. Vincenzo Di Rella, cap. Vincenzo Gifone, magg. Paolo Valle, cap. Massimo Cortesi, tcl. Mario D'Alonzo, magg. Marcello Protano, cap. Vincenzo Vellucci, cap. Pietro Pomilia, cap. Leandro Cuzzocrea, cap. Michele D'Ambrosio, cap. Vito Giampaolo Augelli;

cap. Pier Luigi Mancuso, cap. Camillo Passalacqua, magg. Francesco Saverio Guarini, cap. Roberto Benivenni, cap. Giovanni Ascolani, cap. Umberto Rocco, magg. Salvatore Lampone, cap. Fabio Pistilli, magg. Mario Clementi, magg. Rosario Lorusso, magg. Giuseppe Vicanolo, magg. Antonio Sorrentino, magg. Giovanni Mainolfi, cap. Antonino Maggiore, cap. Corrado Maletta, cap. Antonio Pellegrino Mazzarotti, cap. Vincenzo Tomei, magg. Giancarlo Perrotta, cap. Antonio Sorgente, cap. Michele Procida, magg. Giuseppe Lucio Stefanelli, cap. Sebastiano Galdino, magg. Vito Straziota, cap. Luigi Arici, cap. Enrico Pauletti, magg. Angelo Maenza, magg. Antonino Iraso, magg. Giorgio Erriu, magg. Alessandro Tomassini, magg. Stefano Grassi, magg. Pietro Tucci, cap. Fabrizio Ballarini, cap. Sergio Buzzi, cap. Alessandro Popoli, cap. Massimiliano Razzano, magg. Oscar Rumolo, cap. Riccardo Rapanotti, cap. Federico Meoli, cap. Roberto Parlangeli, cap. Giuseppe Gerli, cap. Stefano Murari, cap. Sergio Leuci, cap. Roberto Todini, magg. Luigi Andreoli, magg. Francesco Bucarelli, tcl. Stefano Parisi Presicce, cap. Bartolomeo D'Ambrosio;

magg. Luigi Melara, magg. Angelo Matassa, cap. Marco Agarico, magg. Pietro Pelagatti, cap. Emanuele Luciani, cap. Loreto Serani, cap. Riccardo Rocconi, cap. Mario De Nuntiis, magg. Roberto Rossetto, cap. Fabrizio Martinelli, ten. Pasquale Velardi, cap. Enrico Muzi, magg. Giovanni Arpante, cap. Giuseppe Tossini, cap. Amato Massimo Lasalvia, cap. Fulvio Spagnoli, cap. Romeo Camerlengo, cap. Emanuele Tramacere, magg. Luigi Di Leo, cap. Aniello Albano, magg. Eros Cococchetta, cap. Fabrizio Cuneo, cap. Fabio Contini, cap. Cosimo Tripoli, magg. Gaetano Mastropierro, cap. Gianluca Lucisano, magg. Umberto Di Nuzzo, cap. Alberto Menichetti, cap. Francesco Rosato, cap. Claudio Benito Caira, magg. Sandro Itro, magg. Mario Venceslai, cap. Mario Milani, cap. Lanfranco Marini, cap. Delio Cardilli, cap. Gaetano Scazzeri, ten. col. Vito Mazilli, ten. col. Luciano Inguaggiato, magg. Alberto Offerente, tutti con delega in calce:

cap. Gioacchino Angeloni, cap. Alessandro Primavera (procura a rogito dott. Francesco Anchini, notaio in Montesilvano, repertorio n. 48039);

cap. Emilio Pepe (procura a rogito dott. proc. Andrea Costantini, notaio in Teramo, repertorio n. 38618);

cap. Piero Burla, cap. Francesco Mattana, cap. Luciano Lizzi (procura a rogito notaio dott. Adolfo De Rienzi, notaio in Roma, repertorio n. 9356);

cap. Alfio Giuseppe Rapisarda (procura dott. Paolo Pantozzi, notaio in Bolzano, repertorio n. 31140);
magg. Enrico Imbastaro (procura a rogito a rogito dott. Giovanni Battista Braccone, notaio in Teramo, repertorio n. 72281);

cap. Serafino Fiore (procura dott. Fulvio Vaudano, notaio in Padova, repertorio n. 48817);

cap. Vincenzo Massimo Pazienza (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223437);

cap. Tommaso Parisi (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223436);

cap. Giuseppe Lubrano (procura a rogito avv. Mario Iannella, notaio in Benevento, repertorio n. 234354);

cap. Michele Luigi Patrone (procura a rogito dott. Onofrio Restivo, notaio in Pavia, repertorio n. 168980);

cap. Ivano Maccani (procura a rogito dott. Giorgio Merone, notaio in Camposampiero, repertorio n. 75904);

tcl. Claudio Peciccia, cap. Salvatore Paglino, cap. Claudio Pascucci, cap. Roberto Carbone (procura a rogito dott. Giorgio Merone, notaio in Camposampiero, repertorio n. 75909);

cap. Marco Luca Pecoraro, cap. Giuseppe Carrozzo (procura a rogito dott. Lino Valori, notaio in Treia, repertorio n. 12565);

magg. Sergio Farruggio, magg. Sabatino Valentino, magg. Giovanni Azzarà, cap. Giuseppe Cuomo (procura a rogito dott.ssa Giuliana Tozzi, notaio in Catanzaro, repertorio n. 23120);

magg. Massimo Prisco, cap. Francesco Modica, cap. Stefano Foiano, cap. Roberto Toschi (procura a rogito dott. Rodolfo Givri, notaio in Lavagna, repertorio n. 44012);

cap. Angelo Masoni (procura a rogito dott. Rodolfo Givri, notaio in Lavagna, repertorio n. 44017);

cap. Luigi Vermiglio, magg. Antonio Mulargia (procura a rogito dott. Ilario Marsano, notaio in Genova, repertorio n. 15871);

magg. Dino Bonati, cap. Giuseppe Crimaldi, cap. Giampiero Debidda, cap. Nicola Palmiero (procura a rogito dott. Ilario Marsano, notaio in Genova, repertorio n. 15874);

magg. Enzo Sassaroli (procura a rogito dott. Rodolfo Givri, notaio in Lavagna, repertorio n. 44023);

magg. Armando Ceci, cap. Paolo Tagliaferri (procura a rogito dott. Manlio Pitzorno, notaio in Sassari, repertorio n. 17929);

magg. Salvatore Alfredo Musumeci, cap. Mario Milazzo (procura a rogito dott.ssa Maria Bellezza, notaio in Milano, repertorio n. 3558);

cap. Giangaspere Toma (procura a rogito dott. Corrado Marocco, notaio in Gorizia, repertorio n. 18239);

magg. Guido La Chiusa, magg. Alberto Zanetti, cap. Davide Capano, cap. Alfredo Cristofori, cap. Giuseppe Giannone, cap. Francesco Mora, cap. Antonio Nait, cap. Giuseppe Verrocchi, ten. Emilio Fiora (procura a rogito dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, repertorio n. 10633);

cap. Elio Reginella (procura a rogito avv. Felice D'Onofrio, notaio in Barletta, repertorio n. 106217);

cap. Giuseppe Bottillo, cap. Giuseppe Torcia, ten. Ermanno Palombini (procura a rogito dott. Attilio Schiavetti, notaio in Como, repertorio n. 062122);

ten. Nicola Altiero (procura a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, repertorio n. 8348);

cap. Giovanni Casadidio (procura a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, repertorio n. 8292);

cap. Vincenzo Mangia, cap. Fabio Pisani (procura a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, repertorio n. 8293);

ten. Alessio Nardi (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96344);

cap. Matteo Marongin (procura a rogito dott. Massimo Barsanti, notaio in Lucca, repertorio n. 48354);

cap. Cristiano Zaccagnini (procura a rogito dott. Domenico Torrisi, notaio in Viareggio, repertorio n. 99130);

cap. Marcello Ussia (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96328);

cap. Giuseppe Licari (procura a rogito dott. Francesco Arrigo, notaio in Messina, repertorio n. 85449);

magg. Giuseppe Tortorella, magg. Antonio Borgia, ten. Giuseppe Tondi (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96317);

cap. Antonio Topa, cap. Elio Zito (procura a rogito dott.ssa Licia Belisario, notaio in Firenze, repertorio n. 126765);

magg. Alessandro Mastrogregori (procura a rogito dott. Maurizio Gianfelice, notaio in Amatrice, repertorio n. 11840);

cap. Angelo Russo, cap. Guido Mario Geremia (procura a rogito dott.ssa Anna Maria Ceserani, notaio in Castelfranco Emilia, repertorio n. 28286);

magg. Fausto Ales, cap. Salvatore Scardino, cap. Tommaso Caragnano (procura a rogito dott. Rocco D'Amore, notaio in Taranto, repertorio n. 30045);

cap. Paolo Mazzieri, cap. Massimo Vecchione (procura a rogito dott. proc. Francesco Zaccarelli, notaio in Pesaro, repertorio n. 75267);

magg. Angelo Carmelo Marangi, cap. Pompilio Renna (procura a rogito avv. Luigi Morciano, notaio in Castellaneta, repertorio n. 76597);

cap. Cesario Ingleto, cap. Giuseppe Costadura (procura a rogito dott.ssa Concetta Adriana Della Ratta, notaio in Toritto, repertorio n. 16524);

- cap. Giovanni Petrocco, ten. Sergio Barilaro (procura a rogito dott. Luciano Amato, notaio in Milano, repertorio n. 69854);
- cap. Renato Dianetti, cap. Bruno Biagi (procura a rogito dott. Giuseppe Mittino, notaio in Novara, repertorio n. 279821);
- magg. Lavinio Perotti, cap. Pierluigi Suppa, cap. Domenico Dilettuso, ca. Massimo Salsi, cap. Luigi Carozzo, cap. Pantaleo Cozzoli, cap. Rosario Massino, cap. Alessandro Vitobello, cap. Antonio Tummillio, cap. Vito Angelini, magg. Marcello Ravaioli, cap. Leonardo Botteghi (procura a rogito dott. Elio Trono, notaio in Conversano, repertorio n. 21908);
- cap. Sergio Presta (procura a rogito dott.ssa Fiorella Covino, notaio in Torre Annunziata, repertorio n. 15139);
- cap. Gabriele Miseri (procura a rogito dott. proc. Domenico Guastamacchia, notaio in Forlì, repertorio n. 82979);
- cap. Antonio Azzolina (procura a rogito dott. Epifanio Messina, notaio in Palermo, repertorio n. 21597);
- cap. Giuseppe Carella (procura a rogito dott. Epifanio Messina, notaio in Palermo, repertorio n. 21598);
- magg. Vincenzo Papuli (procura a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, repertorio n. 8474);
- cap. Carmelo Scibetta (procura a rogito dott. Paolo Trovato, notaio in Milazzo, repertorio n. 9910);
- cap. Mauro Floriani (procura a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, repertorio n. 8366);
- cap. Donato Palladino (procura a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, repertorio n. 8416);
- cap. Gianfranco Parisi (procura a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, repertorio n. 8417);
- ten. Edmondo Massa (procura a rogito dott. Giuseppe Mussa, notaio in Alessandria, repertorio n. 49756);
- magg. Marcello Montella, cap. Savino Arbore (procura a rogito dott.ssa Marta Cavallini, notaio in Livorno, repertorio n. 20766);
- cap. Vito Di Terlizzi (procura a rogito dott.ssa Marta Cavallini, notaio in Livorno, repertorio n. 20769);
- cap. Giorgio Giuseppe De Donno (procura a rogito dott. Vincenzo Erba, notaio in Monza, repertorio n. 337951);
- ten. Stefano Pirrotta (procura a rogito dott. Francesco Catania, notaio in Palermo, repertorio n. 57249);
- magg. Giacobbe Fois (procura a rogito dott. Bernanrdo Cannata, notaio in Castelnuovo di Porto, repertorio n. 5824);
- cap. Mario Imperato (procura a rogito dott. Claudio Cerini, notaio in Roma, repertorio n. 159576);
- cap. Giacomo Moroso (procura a rogito dott. Roberto Capizzi, notaio in Olgiate Comasco, repertorio n. 16014);
- cap. Cesare Decio (procura a rogito dott. Claudio Gabinio, notaio in Rovigo, repertorio n. 124750);
- cap. Paolo Cantiello (procura a rogito dott. Salvatore Pascali, notaio in Como, repertorio n. 137101);
- cap. Paolo Bergia (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96320);
- cap. Ivano Gaviani (procura a rogito dott. Pierluigi Mott, notaio in Trento, repertorio n. 59740);
- cap. Antonio Lambiase (procura a rogito dott. Pierluigi Mott, notaio in Trento, repertorio n. 59741);
- ten. Luca Mazzapicchio (procura a rogito dott. Sergio Pinca, notaio in Asti, repertorio n. 96329);
- cap. Dionigi Lorenzo (procura a rogito dott. Sergio Pinca, notaio in Asti, repertorio n. 96330);
- magg. Walter Manzoni, cap. Maurizio Limpido, cap. Paolo D'Amata, ten. Domenico Tufo (procura a rogito dott. Adriano Casini, notaio in Roma, repertorio n. 233765);
- cap. Filippo Lanzafame (procura a rogito dott. Marco Krogh, notaio in Mugnano di Napoli, repertorio n. 708);
- cap. Antonino Costa (procura a rogito dott. Rodolfo Cavandoli, notaio in Fornovo Taro, repertorio n. 63169);
- magg. Gaetano Scillia, magg. Luigi Caso (procura a rogito dott. Francesco Catania, notaio in Palermo, repertorio n. 57238);
- cap. Antonio Felice Caputo (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223710);
- magg. Flavio Aniello (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223711);

cap. Michele Nardelli (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223712);
magg. Salvatore Lampitelli (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223713);
cap. Giuseppe Magliocco (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223799);
cap. Pasquale Petrosino (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223800);
cap. Luigi Bricocoli, cap. Guido Iannuccilli, cap. Enzo Mallone, ten. Leonardo Matera, cap. Sergio Zanoni (procura a rogito dott. Marco Jommi, notaio in Genova, repertorio n. 52625);
magg. Romano Saletti, cap. Pietro Mandia, cap. Sergio Napoletano (procura a rogito avv. Paolo Lizza, notaio in Genova, repertorio n. 31159);
cap. Giovanni Battaglia (procura a rogito dott. Giovanni Favre, notaio in Donnas, repertorio n. 96217);
cap. Enzo Digiovanni (procura a rogito dott. Giovanni Palmegiano, notaio in Latisana, repertorio n. 91336);
ten. Carmelo Azzarà, ten. Joseph Santini (procura a rogito dott. Ilario Marsano, notaio in Genova, repertorio n. 15870);
cap. Giuseppe Pastorelli (procura a rogito dott. Paolo Pantozzi, notaio in Bolzano, repertorio n. 31216);
cap. Lucio Brancaccio (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223802);
cap. Giuseppe S. Conti (procura a rogito dott. Giorgio Bevilacqua, notaio in Pordenone, repertorio n. 86480);
cap. Antonio Rossetti (procura a rogito dott. Michele Lamagna, notaio in Mirano, repertorio n. 100401);
magg. Vittorio Vibaldi, magg. Carlo Villanacci (procura a rogito dott. Elia Antonacci, repertorio n. 3136);
cap. Alfonso Carotenuto (procura a rogito dott. Ivo Grosso, notaio in Cuneo, repertorio n. 56464);
cap. Pasquale Ciaramella (procura a rogito dott. Giuseppe Fodale, notaio in Trapani, repertorio n. 156672);
cap. Oronzo Greco (procura a rogito dott. Francesco Simoncini, notaio in Pordenone, repertorio n. 2675);
magg. Domenico Pellecchia, cap. Sergio Carbone (procura a rogito dott. Enzo Lepri, notaio in Albissola Superiore, repertorio n. 34668);
cap. Vito Mambrini (procura a rogito dott. Davide Carugati, notaio in Legnano, repertorio n. 15389);
cap. Antonio Marcone (procura a rogito dott. Alfonso De Gennaro, notaio in Luino, repertorio n. 131617);
cap. Fulvio Martelli, cap. Livio De Luca (procura a rogito dott. Ivo Grosso, notaio in Cuneo, repertorio n. 56468);
cap. Stefano Marini (procura a rogito dott. Andrea Finardim, notaio in Mantova, repertorio n. 19400);
ten. Vincenzo Corrado (procura a rogito avv. Bruno Lepre, notaio in Tolmezzo, repertorio n. 72167);
magg. Antonio Olivieri (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96318);
cap. Ferdinando De Pasquale, cap. Vincenzo Segreto (procura a rogito dott. Antonio Polosa, notaio in Potenza, repertorio n. 41947);
magg. Raul Angelone, cap. Roberto Fazio, cap. Francesco Falleroni, ten. Giuseppe Rosario Cuzzocrea, ten. Fabio Massimo Mendella, ten. Gianfedele Demarie (procura a rogito dott. Giuseppe Anarumma, notaio in Brescia, repertorio n. 64951);
magg. Giuseppe Santacroce (procura a rogito dott. Alessandro Riggio, repertorio n. 173689);
cap. Guido Pieri (procura a rogito dott. proc. Pasquale Osnato, notaio in Belluno, repertorio n. 48214);
cap. Giovanni Greco (procura a rogito dott. Federico del Noce, notaio in Napoli, repertorio n. 25598);
cap. Vincenzo Virno (procura a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, repertorio n. 8624);
magg. Ottorino Cerioli, magg. Giovanni Setragno, cap. Giuseppe Familiari, cap. Salvatore Mariani, cap. Fabrizio Rella, cap. Benedetto Santacroce, cap. Maurizio Santagati, cap. Guido Zelano, ten. Pietro Ravizzini, ten. Mario Rossi, cap. Mauro Re, cap. Lucio Redi, cap. Raffaele Ditroia, cap. Giuseppe Affinito (procura a rogito dott. Aldo Scarabosio, notaio in Torino, repertorio n. 99952);

magg. Angelo Zanni, cap. Carmelo Cesario, cap. Riccardo Navarra, ten. Massimo Benassi, cap. Alberto Giordano (procura a rogito dott. Aldo Scarabosio, notaio in Torino, repertorio n. 99970);
ten. Renzo Nisi (procura a rogito dott.ssa Maria Teresa Schettino, notaio in Seregno, repertorio n. 51102);
cap. Alberto Reda (procura a rogito dott.ssa Maria Teresa Schettino, notaio in Seregno, repertorio n. 51132);
cap. Stefano Melone, cap. Vincenzo Patriarca (procura a rogito dott. Antonino Rando, notaio in Rieti, repertorio n. 40657);
ten. Augusto Piccagli (procura a rogito dott. Ennio Dell'Era, notaio in Menaggio, repertorio n. 29454);
cap. Sergio Serrentino (procura a rogito dott. Umberto Zio, notaio in Rimini, repertorio n. 76684);
cap. Fulvio Berbabei, cap. Sebastiano Lentini, cap. Joselito Minuto, ten. Francesco Lanotte, ten. Adolfo Rufa (procura a rogito dott. Salvatore Russo, notaio in Catania, repertorio n. 45658);
cap. Alfonso Ghiraldini (procura a rogito dott. Angelo Biasini, notaio in Lodi, repertorio n. 25250);
magg. Carmine Improta (procura a rogito dott. Marcello De Jorio, notaio in Napoli, repertorio n. 41086);
cap. Giuseppe Antonio Cardellicchio (procura a rogito dott. Francesco Putorti, notaio in Reggio Calabria, repertorio n. 166424);
magg. Mariano Sottile, cap. Giuseppe Gianquinto, ten. Alessandro Marin (procura a rogito dott. Attilio Castellani, notaio in Reggio Calabria, repertorio n. 91771);
cap. Pierluigi Sozzo (procura a rogito dott. Riccardo Scornajenghi, notaio in S. Giovanni in Fiore, repertorio n. 21239);
cap. Fabio Cannella (procura a rogito dott. Giovanni Varchetta, notaio in Reggio Emilia, repertorio n. 52907);
cap. Fabio Pellegrino (procura a rogito dott.ssa Anna Consalvo, notaio in Bressanone, repertorio n. 200815);
cap. Salvatore Paladini (procura a rogito dott. Biagio Favuzza, notaio in Gallarate, repertorio n. 610485);
cap. Benedetto Lipari (procura a rogito dott. Antonio Battaglia, notaio in L'Aquila, repertorio n. 84791);
cap. Mario Galasso (procura a rogito dott. Massimo Pagano, notaio in Castelnuovo Berardenga, repertorio n. 1176);
magg. Raffaele Paone, cap. Carlo Di Giovambattista, cap. Angelo Nardone (procura a rogito dott. Alfredo Pretaroli, notaio in Chieti, repertorio n. 40461);
cap. Paolo Balzano (procura a rogito dott. Antonio Battaglia, notaio in L'Aquila, repertorio n. 84792);
cap. Marco Valli (procura a rogito dott. Giampiero Becchetti, notaio in Roma, repertorio n. 32262);
cap. Paolo Granata, cap. Bruno Buratti (procura a rogito dott. Giancarlo Mazza, notaio in Roma, repertorio n. 43033);
cap. Fabio Canziani, cap. Adriano Pirozzi (procura a rogito dott.ssa Ada Ferraro, notaio in Teano, repertorio n. 12889);
cap. Ugo Dallerice (procura a rogito dott. Ivo Grosso, notaio in Cuneo, repertorio n. 56469);
cap. Riccardo Brandizzi (procura a rogito dott. Ivo Grosso, notaio in Cuneo, repertorio n. 56466);
cap. Roberto Armando Alfredo Scarrone (procura a rogito dott. Ivo Grosso, notaio in Cuneo, repertorio n. 56469);
cap. Giuseppe Antonio Ritunno (procura a rogito dott. Ivo Grosso, notaio in Cuneo, repertorio n. 56463);
ten. Marco Menegazzo (procura a rogito dott. Ivo Grosso, notaio in Cuneo, repertorio n. 56461);
cap. Mirko Gianfrancesco Maria Caviglioli (procura a rogito dott. Ivo Grosso, notaio in Cuneo, repertorio n. 56465);
cap. Mario Setragno (procura a rogito avv. Gabriele Guerrera, notaio in Casale Monferrato, repertorio n. 100604);
magg. Maurizio Massarini (procura a rogito dott. Antonio Polosa, notaio in Potenza, repertorio n. 41921);
cap. Luca Patrone (procura a rogito dott. Vincenzo Pistilli, notaio in Tempo Pausania, repertorio n. 3190);

cap. Alessandro Magnani (procura a rogito dott. Angelo Noli, notaio in Genova, repertorio n. 40115);
cap. Massimo Licciardello (procura a rogito dott. Vincenzo De Luca, notaio in Erba, repertorio n. 35251);

cap. Antonio Carmelo Licciardello, cap. Roberto Chierogato, ten. Pasquale D'Angelo, cap. Marco Milanese, magg. Michele Persiani, magg. Giampaolo Pinna, cap. Virgilio Di Vito, cap. Giancarlo Trotta, cap. Carlo Saladino, magg. Giuseppe Autori (procura a rogito dott.ssa Licia Belisario, notaio in Firenze, repertorio n. 126725);

cap. Paolo Costantini, cap. Francesco Lorusso, cap. Michele Piemontese, cap. Francesco Fallica, ten. Luca Cervi, ten. Danilo Petrucelli, cap. Salvatore Terranova, ten. Ettore Placanica, cap. Francesco Salamini, cap. Michele Di Cesare (procura a rogito dott. Federico Magnante Trecco, notaio in Pizzoli, repertorio n. 6331);

ten. Massimo Fabio, cap. Carlo Michele Di Giambattista, ten. Cesare Forte (procura a rogito dott. Federico Magnante Trecco, notaio in Pizzoli, repertorio n. 6352);

magg. Giuseppe Porcu, magg. Mauro Lolli, magg. Antonio Rosso, cap. Luca Lencioni, cap. Gino Reolon, cap. Davide Rametta, cap. Giuseppe De Gregorio, cap. Massimo Paoluzzi, cap. Giuseppe D'Angelo, cap. Vincenzo Croce, magg. Giuseppe Lattanzio (procura a rogito dott. Elia Antonacci, notaio in Bologna, repertorio n. 3101);

magg. Francesco Falbo, cap. Giorgio Viola (procura a rogito dott.ssa Giuliana Tozzi, notaio in Catanzaro, repertorio n. 23159);

tcl. Angelo Aversa, magg. Marcello Marzocca, magg. Sandro Simeoni, cap. Sebastiano Pica, cap. Carmelo Romeo, cap. Ludovico Fulci, cap. Pasquale Spiridione, cap. Antonino Giaramita (procura a rogito dott. Guido Fuccillo, notaio in Formia, repertorio n. 49344);

cap. Valerio Cellini (procura a rogito dott. Jean-Pierre Farhat, notaio in Bergamo, repertorio n. 99713);

tcl. Gianfranco Mariani, tcl. Luigi Bettini, tcl. Terenzio Del Gaudio, tcl. Paolo Poletti, tcl. Michele Calandro, cap. Pietro Antonio Biancato, cap. Marcello Brammerini, cap. Luigi Della Volpe, cap. Francesco Modafferi, cap. Claudio Di Sabato (procura a rogito dott. Jean-Pierre Farhat, notaio in Bergamo, repertorio n. 99685);

cap. Maurizio Muscarà (procura a rogito dott. Pasquale Maddalena, notaio in Capurso, repertorio n. 41392);

cap. Maurizio Favia, cap. Pietro Giuseppe De Salvatore (procura a rogito dott. Elio Trono, notaio in Conversano, repertorio n. 21920);

cap. Mario Ortello (procura a rogito dott. Alessandro Marini, notaio in Roma, repertorio n. 97379);

cap. Guido Calderaro (procura a rogito dott. Aldo Ivaldi, notaio in Valenza, repertorio n. 25267);

cap. Massimo Chirieleison (procura a rogito avv. Paolo Lizza, notaio in Genova, repertorio n. 31266);

cap. Domenico Fornabaio (procura a rogito dott. Fiorgio Oblassia, notaio in Portogruaro, repertorio n. 62515);

cap. Roberto Severini, cap. Bruno La Corte (procura a rogito dott. Roberto Stacco, notaio in Ancona, repertorio n. 138098);

tcl. Rodolfo Mecarelli, tcl. Giovanni Coletta, cap. Achille Occhiodoro, cap. Costanza Ciapriani, cap. Giosuè Spinuso, cap. Lorenzo Allegrucci, cap. Giovanni Palombini (procura a rogito prof.ssa Annamaria Palumbo, notaio in Ancona, repertorio n. 34705);

cap. Gianfranco Carozza (procura a rogito dott. Emilio Luccarelli, notaio in Pisa, repertorio n. 20140);

cap. Claudio Di Gregorio (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96323);

cap. Pier Paolo Lo giudice (procura a rogito dott. Giuseppe Confalonieri, notaio in Milano, repertorio n. 8284);

cap. Giuseppe Massicci (procura a rogito dott. Massimo Pagano, notaio in Castelnuovo Berardenga, repertorio n. 1194);

magg. Amedeo Sorrentino (procura a rogito dott. Giuseppe Mammi, notaio in Arenzano, repertorio n. 77654);

ten. Antonio Nicola Quintavalle Cecere (procura a rogito dott. avv. Bruno Lepre, notaio in Tolmezzo, repertorio n. 72166);

cap. Giovanni Fiumara, magg. Alfredo Sanfelice, cap. Nicola Messinese, ten. Giuseppe Liberti, cap. Vito Andrea Zaccaria (procura a rogito dott. Antonio Parimbelli, notaio in Bergamo, repertorio n. 67714);

- magg. Mirco Mezzomo (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96325);
- cap. Rocco Nicola Savino (procura a rogito dott. Marcello Mauro, notaio in Gemona del Friuli, repertorio n. 69979);
- magg. Giorgio Pani (procura a rogito dott. Marcello Mauro, repertorio n. 69981);
- cap. Stefano Rizzi (procura a rogito dott. Marcello Mauro, notaio in Gemona del Friuli, repertorio n. 69974);
- ten. Salvatore Paiano (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96324);
- cap. Michele Biscardi (procura a rogito dott. Marcello Mauro, notaio in Gemona del Friuli, repertorio n. 69978);
- cap. Paolo Leo (procura a rogito dott. Marcello Mauro, notaio in Gemona del Friuli, repertorio n. 69980);
- cap. Giampietro Ianni (procura a rogito dott.ssa Patrizia De Luca, notaio in Pistoia, repertorio n. 14708);
- cap. Luca Elmo (procura a rogito dott. Francesco Catania, notaio in Palermo, repertorio n. 57229);
- cap. Emanuele Licari (procura a rogito dott. Francesco Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96338);
- cap. Nicola Deodato, cap. Sebastiano Cristaldi (procura a rogito dott. Francesco Vitale, notaio in Domodossola, repertorio n. 162109);
- cap. Nunzio Martire, cap. Ciro Amendola (procura a rogito dott. Tommaso Olivieri, notaio in S. Antonio Abate, repertorio n. 86292);
- magg. Silvio Durante (procura a rogito dott. Paolo de Agostini, notaio in Roma, repertorio n. 14301);
- cap. Antonio Marco Appella (procura a rogito dott. Paolo De Agostini, notaio in Roma, repertorio n. 14299);
- magg. Marco Magarini Montenegro (procura a rogito dott. Paolo De Agostini, notaio in Roma, repertorio n. 14300);
- ten. Giulio Alongi (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96335);
- ten. Attilio Satta (procura a rogito dott. proc. Franco Amadeo, notaio in Imperia, repertorio n. 70163);
- cap. Domenico Cuzzocrea (procura a rogito dott. proc. Franco Amadeo, notaio in Imperia, repertorio n. 70164);
- cap. Dario Solombrino (procura a rogito dott. Massimo Barsanti, notaio in Lucca, repertorio n. 48342);
- cap. Michele Dell'Agli (procura a rogito dott. Giuseppe Luca Cilleri, notaio in Gela, repertorio n. 48873);
- magg. Tindaro Scaffidi Lallaro (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96634);
- cap. Vincenzo Calogero Fidecaro (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96327);
- magg. Gianpaolo Mazza (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96326);
- ten. Paolo Papetti (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96333);
- cap. Gianni Palmacci (procura a rogito dott. Roberto Gabei, notaio in Alessandria, repertorio n. 157083);
- magg. Gaetano Rabuazzo, magg. Alberto Potenza, magg. Marcello Ceva Bovio, cap. Gennaro Marzilli, cap. Anselmo Mocci, cap. Quirino Cera, cap. Marco Tossini, ten. Adriano Pelagatti (procura a rogito dott.ssa Alessandra Malacrea, notaio in Trieste, repertorio n. 174684);
- cap. Sergio Carlone, cap. Luigi Del Vecchio (procura a rogito dott.ssa Giulina Tozzi, notaio in Catanzaro, repertorio n. 23167);
- cap. Roberto Visintin (procura a rogito dott. Renato Viale, notaio in Ventimiglia, repertorio n. 96642);
- magg. Pietro Antonio Papale, magg. Bruno Rodolfo Calogiuri, magg. Giuseppe Montanaro, cap. Camillo Domenico Solfaroli, cap. Giuseppe Grassi, cap. Giuseppe Graticcia, cap. Giuliano Formica, cap. Francesco De Santis, ten. Mauro Odorisio (procura a rogito dott. Roberto Stacco, notaio in Ancona, repertorio n. 137960);

magg. Alessandro Morelli (procura a rogito dott. Roberto Stacco, notaio in Ancona, repertorio n. 138076);

cap. Franco Bigotti, cap. Sergio Lancerin (procura a rogito dott. Salvatore Romano, repertorio n. 85945);

cap. Paolo Della Giorgia, cap. Giorgio Sincovich, (procura a rogito dott.ssa Ida Tratter, notaio in Brunico, repertorio n. 78171);

magg. Roberto Buglisi (procura a rogito dott. Cesare Suriani, notaio in Milano, repertorio n. 95965);

cap. Armando José Bellofiore (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96319);

cap. Sergio De Sansit, cap. Edoardo Margarita (procura a rogito dott. Francesco Catania, notaio in Palermo, repertorio n. 57218);

cap. Massimo Vannini (procura a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli, repertorio n. 223801);

ten. Francesco Bosticco (procura a rogito dott.ssa Anna Consalvo, notaio in Bressanone, repertorio n. 201039);

cap. Ignazio Gibilaro (procura a rogito dott. Bernardo Cannata, notaio in Castelnuovo di Porto, repertorio n. 5825);

magg. Raffaele Pacilio, magg. Carlo Ricozzi, magg. Vincenzo Rauzino, magg. Giovanni Vecchio, magg. Franco Melicchio, cap. Luigi Buonocore, cap. Giovanni Ielasi, cap. Francesco Canuti, cap. Pietro Petrillo, cap. Mario Iuliano, cap. Dario Guarino, ten. Marco Baruffaldi, tcl. Quirino Nicoletta (procura a rogito dott.ssa Pina Ivanissevich in Gambardella, notaio in Mestre, repertorio n. 69979);

cap. Ettore Ciccone, magg. Giuliano Androvandi (procura a rogito dott.ssa Pina Ivanissevich in Gambardella, repertorio n. 69980);

cap. Domenico Rizzo (procura a rogito dott. Marco Krogh, notaio in Mugnano di Napoli, repertorio n. 709);

magg. Eraldo Morucci, magg. Luigi Stabile, cap. Gianfranco Ardizzone, cap. Antonio Rolando, cap. Graziano Gallo, cap. Alessandro Orlandini, cap. Fabrizio De Simone, cap. Luigi Ferraioli, cap. Giancostabile Salato (procura a rogito dott. Domenico Avondola, notaio in Milano, repertorio n. 44511);

cap. Vincenzo Tuzi (procura a rogito dott. Domenico Avondola, notaio in Milano, repertorio n. 44512);

magg. Luciano Carta, magg. Luigi Magistro (procura a rogito dott. Domenico Avondola, notaio in Milano, repertorio n. 44655);

cap. Salvatore Minale (procura a rogito dott. Giuseppe Calafiori, notaio in Milano, repertorio n. 8367);

cap. Salvatore Dimoli (procura a rogito dott. Carlo Manera, notaio in Bra, repertorio n. 29583);

ten. Pietro Megale (procura a rogito dott. Giuseppe Maniscalco, notaio in Palermo, repertorio n. 96322);

magg. Gianfranco Cardini (procura a rogito dott. Domenico Torrisi, notaio in Viareggio, repertorio n. 99121);

magg. Giovambattista Urso, cap. Biagio Alberto, Angelo Bonfiglio (procura a rogito dott. Antonio Campana, notaio in Messina, repertorio n. 67101), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Walter Prosperetti e prof. Marco Prosperetti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via P.L. da Palestrina, 19;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del ministro *pro-tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato per il riconoscimento del trattamento economico spettante al personale direttivo della Polizia di Stato con uguale anzianità e la conseguente condanna dell'amministrazione alla corresponsione di detto trattamento economico e di tutte le somme dovute come differenze retributive, maggiorate della rivalutazione e degli interessi, a far tempo dalla data di maturazione del relativo diritto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti di causa;

Nominato relatore, alla pubblica udienza del 17 gennaio 1996, il cons. Paolo Buonvino;

Udito l'avv. Walter Prosperetti per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Giacomo Ajello per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O

Con il presente ricorso i ricorrenti, tutti ufficiali della Guardia di finanza, chiedono il riconoscimento, in loro favore, del trattamento economico spettante al personale direttivo della Polizia di Stato con uguale anzianità e la conseguente condanna dell'amministrazione alla corresponsione di detto trattamento economico e di tutte le somme dovute come differenze retributive, maggiorate della rivalutazione e degli interessi, a far tempo dalla data di maturazione del relativo diritto.

Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti che la legge di riforma della P.S., n. 121 del 1981, ha stabilito, tra l'altro l'estensione agli altri corpi di polizia del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato (art. 43, sedicesimo comma); per l'effetto anche ai corpi ora detti (e, dunque, anche agli ufficiali della Guardia di finanza) dovrebbe applicarsi il principio sancito al quinto comma dello stesso art. 43 dello sganciamento dalla progressione economica da quella di carriera; ne consegue che i ricorrenti, capitani e maggiori della Guardia di finanza, avrebbero titolo al trattamento economico spettante al personale appartenente alla Polizia di Stato, ruolo dei commissari; trattamento connesso alla progressione economica e di carriera disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 336 del 1982: e ciò in quanto il ruolo dei commissari è quello cui la vigente legislazione (tabella allegata alla legge 121 cit.) equipara i capitani e i maggiori.

Né in senso contrario potrebbe essere addotto il fatto che l'art. 6 d.P.R. n. 336/1982, appare, formalmente, come mera norma transitoria destinata al primo inquadramento del personale della Polizia di Stato conseguente alla sua smilitarizzazione *ex lege* 121 e ciò in quanto detta disposizione, sebbene nata come transitoria, è stata — e tuttora è — applicata a regime a favore del suddetto personale; inoltre, anche nello sviluppo della carriera degli ufficiali inferiori da tenente a capitano non è ravvisabile alcuna progressione, per così dire, automatica di carriera che potrebbe giustificare un trattamento diverso rispetto a quello dei commissari, la cui progressione avviene per merito comparativo.

Del resto, aggiungono ancora i ricorrenti, la sfasatura tra qualifiche e gradi della Polizia di Stato e qualifiche e gradi delle altre forze di Polizia dipenderebbe anche dal fatto che la tabella *ex lege* 121 non contempla il grado di sottotenente, pur sicuramente appartenente alla categoria degli ufficiali direttivi, la cui carriera comincia appunto con questo grado; grado di sottotenente che, sempre ad avviso dei ricorrenti, sarebbe positivamente equiparato al vice commissario della Polizia di Stato *ex art.* 2, sesto comma, della legge n. 34/1984 e art. 6, terzo comma, del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987; donde la necessità di ritenere il grado stesso come inserito in tabella, con conseguente scorrimento verso l'alto dell'equiparazione dalla tabella contemplata (ed equiparazione, quindi, del tenente al commissario di seconda qualifica, del capitano a quello di terza ecc.).

In subordine, i ricorrenti denunciano l'illegittimità costituzionale in *parte qua* della ripetuta tabella *ex lege* 121/1981 per contrasto con gli artt. 97 e 36 della Costituzione; muovendo dal presupposto, infatti, secondo cui le equivalenze fra categorie di pubblici dipendenti non possono essere stabilite che in base a criteri funzionali, per cui a identità di funzioni dovrebbe corrispondere parità di trattamento economico, pena la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, i ricorrenti osservano che, in effetti, i compiti espletati da capitani e maggiori della Guardia di finanza sarebbero equiparabili non a quelli dei commissari di seconda e terza qualifica, come sancito nella ripetuta tabella, sibbene a quelli di qualifica rispettivamente superiore.

Ulteriore motivo di illegittimità i ricorrenti ravvisano, poi, nel fatto che la tabella *ex lege* 121 non contempla i sottotenenti, con conseguente illogica ed ingiustificabile discriminazione della Guardia di finanza rispetto alla Polizia di Stato; per quest'ultima, infatti, il grado di sottotenente è riportato, nel quadro delle equipollenze, sotto la voce «commissario prima qualifica», cioè, vicecommissario, mentre per la Guardia di finanza tale figura è ingiustificatamente omessa, con la conseguenza che i trattamenti retributivi degli ufficiali della stessa Guardia di finanza verrebbero irragionevolmente privati del gradino iniziale con lo slittamento verso il basso di tutti gli altri trattamenti.

Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione insistendo, in memoria, per il rigetto del ricorso perché infondato sia per quanto attiene ai profili di merito che per quelli di costituzionalità.

Con memoria conclusionale i ricorrenti ribadiscono i propri assunti difensivi.

DIRITTO

1. — Con il presente ricorso i ricorrenti, tutti ufficiali della Guardia di finanza, chiedono il riconoscimento, in loro favore, del trattamento economico spettante al personale direttivo della Polizia di Stato con uguale anzianità e la conseguente condanna dell'amministrazione alla corresponsione di detto trattamento economico e di tutte le somme dovute come differenze retributive, maggiorate della rivalutazione e degli interessi, a far tempo dalla data di maturazione del relativo diritto.

2. — Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti che la legge di riforma della P.S., n. 121 del 1981, ha stabilito, tra l'altro, l'estensione agli altri corpi di polizia del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato (art. 43, sedicesimo comma); per l'effetto anche ai corpi ora detti (e, dunque, anche agli ufficiali della Guardia di finanza) dovrebbe applicarsi il principio sancito al quinto comma dello stesso art. 43 dello sganciamento dalla progressione economica da quella di carriera; ne consegue che i ricorrenti, capitani e maggiori della Guardia di finanza, avrebbero titolo al trattamento economico spettante al personale appartenente alla Polizia di Stato, ruolo dei commissari; trattamento connesso alla progressione economica e di carriera disciplinata dall'art. 36 del d.P.R. n. 336 del 1982; e ciò in quanto il ruolo dei commissari è quello cui la vigente legislazione (tabella allegata alla legge 121 cit.) equipara i capitani e i maggiori.

Né in senso contrario potrebbe essere addotto il fatto che l'art. 6 del d.P.R. n. 336/1982 appare, formalmente, come mera norma transitoria destinata al primo inquadramento del personale della Polizia di Stato conseguente alla sua smilitarizzazione *ex lege* 121 e ciò in quanto detta disposizione, sebbene nata come transitoria, è stata — e tuttora è — applicata a regime a favore del suddetto personale; inoltre, anche nello sviluppo della carriera degli ufficiali inferiori da tenente a capitano non è ravvisabile alcuna progressione, per così dire, automatica di carriera che potrebbe giustificare un trattamento diverso rispetto a quello dei commissari, la cui progressione avviene per merito comparativo.

Del resto, aggiungono ancora i ricorrenti, la sfasatura tra qualifiche e gradi della Polizia di Stato e qualifiche e gradi delle altre forze di polizia dipenderebbe anche dal fatto che la tabella *ex lege* 121 non contempla il grado di sottotenente, pur sicuramente appartenente alla categoria degli ufficiali direttivi, la cui carriera comincia appunto con questo grado; grado di sottotenente che, sempre ad avviso dei ricorrenti, sarebbe positivamente equiparato al vicecommissario della Polizia di Stato *ex art.* 2, sesto comma, della legge n. 34/1984 e art. 6, terzo comma, del d.-l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987; donde la necessità di ritenere il grado stesso come inserito in tabella, con conseguente scorrimento verso l'alto dell'equiparazione dalla tabella contemplata (ed equiparazione, quindi, del tenente al commissario di seconda qualifica, del capitano a quello di terza ecc.).

3. — Tali censure non possono essere condivise.

L'art. 6 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, disciplina, infatti, il primo inquadramento nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato del personale, civile e militare, della Pubblica sicurezza, smilitarizzato ai sensi della legge 1^o aprile 1981, n. 121, basandosi sull'anzianità di effettivo servizio maturata nel previgente ordinamento; si tratta, evidentemente, di mera norma transitoria, inserita in un testo normativo volto ad operare il vasto riassetto delle carriere connesso all'entrata in vigore della legge di riforma della Pubblica sicurezza; si tratta, dunque, di disposizione che, per il suo carattere di specialità, non appare suscettiva di interpretazione estensiva e non può, per l'effetto, essere applicata a categorie e per finalità diverse rispetto a quelle espressamente e tassativamente avute in mira dal legislatore in sede di riassetto dell'amministrazione della pubblica sicurezza (cfr., in tal senso, TAR Lazio. Sez. I, 20 dicembre 1992, n. 2197).

Quanto al fatto, poi, che la norma stessa sarebbe, ormai, applicata anche a regime, con effetti distorsivi rispetto al personale delle altre forze di polizia la cui progressione economica non è caratterizzata da automatismi come quelli di cui al ripetuto art. 6 del d.P.R. n. 336/1982 ed è legata a tempi molto più lunghi, trattasi di circostanza inconferente, connessa alla diversità e peculiarità dei rispettivi ordinamenti — che la legge di riforma ha fatto salvi — e comunque frutto di modalità applicative settoriali che, in quanto tali, non possono essere riviste come principi normativi primari estensibili ad altre e distinte categorie di personale, incardinate in apparati amministrativi affatto distinti.

Né può essere utilmente invocato, in senso contrario, l'art. 43, quinto comma, della stessa legge 121, secondo cui gli accordi triennali che disciplinano il trattamento economico del personale della Polizia di Stato devono prevedere, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera, atteso che il principio di progressione economica per classi opera, in effetti, per tutte le forze di polizia.

4. — Atteso il carattere speciale e transitorio della normativa di riferimento deve, poi, essere dichiarata manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale che investe la disciplina stessa sotto i profili del contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, rientrando nella piena discrezionalità del legislatore, specie in presenza di fasi di riassetto di specifici settori dell'amministrazione, introdurre norme destinate a disciplinare in maniera peculiare e differenziata i settori stessi rispetto ad altri, caratterizzati da distinti assetti ordinamentali.

5. — Ad avviso dei ricorrenti, peraltro, la discriminazione della loro posizione economica rispetto al personale della Polizia di Stato si riconetterebbe anche al fatto che, nella tabella di equiparazione di cui alla legge n. 121/1981, è stata affatto omessa la posizione dei sottotenenti, per cui l'equiparazione agli appartenenti al ruolo dei commissari parte dal grado di tenente (equiparato al commissario di 1ª qualifica ecc.) con conseguente livellamento verso il basso delle posizioni economiche degli ufficiali inferiori ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato.

La questione non appare manifestamente infondata.

Nel momento in cui l'art. 43, sedicesimo comma, della legge 121 ha disposto che il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei Carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16 e che l'equiparazione stessa avviene sulla base della tabella allegata alla legge, non avrebbe potuto, ad avviso del collegio, essere ragionevolmente tralasciato, dal legislatore, uno dei gradi di ufficiale, rimanendo altrimenti esso sfornito di ogni parametro di riferimento in contrasto con il principio di equiparazione di cui al ripetuto art. 43, sedicesimo comma; e ciò sebbene il grado di sottotenente delle altre forze di polizia sia stato preso espressamente in considerazione dal legislatore dopo l'entrata in vigore della stessa legge 121, mediante l'estensione al medesimo di trattamenti indennitari spettanti ai vice commissari del ruolo dei commissari (cfr. art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, e art. 6 del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472); ruolo dei commissari che dovrebbe costituire, dunque, metro di riferimento in vista della qui postulata equiparazione.

Si tratta, sempre ad avviso della sezione, di questione, per così dire, speculare rispetto a quella affrontata e risolta dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 277 del 1991, laddove, in quel caso, la rilevata disparità di trattamento si riconnetteva al fatto che la tabella aveva omesso di indicare, quale metro di riferimento, le qualifiche del ruolo degli ispettori.

In altre parole, se equiparazione vi deve essere, essa deve contemplare tutte le possibili qualifiche e tutti i possibili gradi dei diversi ordinamenti dal legislatore presi in considerazione, determinandosi, altrimenti, un ingiustificabile vuoto normativo, fonte di discriminazione per la categoria pretermessa e indice di insufficiente considerazione dei principi di buona amministrazione.

Donde la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121 e della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni dei sottotenenti della Guardia di finanza con quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

La questione ora detta, del resto, non appare — contrariamente a quanto eccepito dall'Avvocatura — priva di rilevanza; è vero, infatti, che tra gli odierni ricorrenti non vi è alcun sottotenente della Guardia di finanza; ciò non di meno, con l'inserimento di tale figura in tabella (da operarsi, in prospettiva, nelle forme e nei limiti che spetterà al legislatore individuare) non potrebbe non determinarsi uno scorrimento verso l'alto del trattamento, quanto meno economico, del personale qui ricorrente, nei cui confronti, dunque, l'accoglimento del ricorso sarebbe in grado di produrre, entro limiti oggi non quantificabili ma certi, il postulato miglioramento economico; donde la rilevanza della questione in esame in ragione dei benefici che l'accoglimento della stessa potrebbe produrre nella sfera giuridica dei ricorrenti.

Spese al definitivo.

Sospende, pertanto, il giudizio e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121 e della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni dei sottotenenti della Guardia di finanza con quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;

Spese al definitivo;

Sospende, pertanto, il giudizio e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria perché curi la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, nella camera di consiglio del 17 gennaio e, in prosieguo, in quella del 31 gennaio 1996.

Il presidente: ELEFANTE

Il consigliere est.: BUONVINO

96C0703

N. 479

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Ciarfei Patrizia, in proprio e n.q. e Mari Antonio*

Filiazione naturale - Diritti e doveri del genitore - Obbligo di versare un assegno alimentare al figlio naturale riconosciuto - Inadempimento - Impossibilità per il giudice di disporre il sequestro di parte dei beni del genitore - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i figli legittimi.

(C.C., art. 156, sesto comma).

(Cost., art. 3, primo e secondo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso di Ciarfei Patrizia iscritto al n. 335 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 1995, avente ad oggetto: reclamo avverso mancata concessione di sequestro ex art. 156, sesto comma, c.c., riservato per la decisione nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996;

Sentite le parti nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 e visto il parere del p.g.;

Rilevato che la Ciarfei con ricorso depositato il 23 giugno 1995 — in nome proprio e nell'interesse della figlia minore Mari Adriana, a lei affidata con decreto 7 aprile 1993 del tribunale per i minorenni di Napoli — ha chiesto il sequestro, ai sensi dell'art. 156, sesto comma, c.c., dei beni di Mari Antonio, padre naturale della minore, inadempiente all'obbligo a lui imposto con provvedimento 21/27 aprile 1993 del tribunale di Napoli di corrispondere dopo la cessazione della convivenza con la Ciarfei un assegno alimentare mensile di L. 450.000, oltre rivalutazione secondo i parametri Istat, per il sostentamento della figlia;

Rilevato che il tribunale di Napoli con decreto del 20/21 luglio 1995 ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto l'art. 156 c.c. può trovare applicazione ai soli rapporti tra coniugi separati ed il rimedio per la soddisfazione del credito alimentare del figlio naturale è costituito unicamente dal decreto previsto dall'art. 148, secondo comma, c.c.;

Rilevato che con il reclamo la Ciarfei lamenta l'ingiustificata disparità di trattamento che dall'interpretazione dell'art. 156, secondo comma, c.c. data nella decisione impugnata deriva nella tutela apprestata in favore dei componenti della famiglia legittima e dei componenti della famiglia naturale, benché l'art. 261 c.c. comporti l'assunzione da parte del genitore che abbia riconosciuto un figlio naturale l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ed il richiamo contenuto nell'art. 129 c.c. all'art. 155 c.c., ritenuto esteso anche all'art. 156 c.c. (cfr.: Cass., sez. I, sent. 11 ottobre 1983 n. 5887), consenta di disporre il sequestro a garanzia del pagamento dell'assegno alimentare disposto in favore dei nati da un matrimonio putativo, che possono assumere lo stato anche soltanto di figli naturali;

Ritenuto che, stante la diversità di situazioni, non è possibile estendere in via interpretativa od analogica l'applicabilità dell'art. 156 c.c., anche all'assegno di mantenimento ha stabilito a carico del genitore in favore di un figlio naturale riconosciuto, perché la norma disciplina specificamente gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, appesantendo delle garanzie all'adempimento degli obblighi soltanto verso i componenti della famiglia legittima, e la celebrazione di un matrimonio, sia pure nullo, vale a giustificare la particolare eccezione prevista a vantaggio dei figli nati dal rapporto, anche nei casi in cui la legge nega loro la qualità di figli legittimi;

Ritenuto, tuttavia, che la sussistenza di una disparità nella tutela degli interessi patrimoniali dei figli minori legittimi e di quelli naturali riconosciuti non trova razionale giustificazione nel caso, come in specie, nel quale il figlio naturale sia nato in costanza di un'unione di fatto dei suoi genitori, in quanto all'interno della famiglia di fatto sussistono obblighi giuridici e sociali che sul punto non possono ritenersi diversi da quelli nascenti da un rapporto coniugale ed una pari tutela non contrasta con alcuna peculiare esigenza di salvaguardia della famiglia fondata sul matrimonio;

Ritenuto, quindi, che è rilevante al fine della decisione delle controversie e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, c.c., per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione nella parte in cui esclude che in caso di inadempimento dell'obbligato il giudice possa disporre il sequestro di parte dei beni del genitore di un figlio naturale riconosciuto, nato in costanza di una convivenza *more uxorio*;

Sciolta la riserva formulata nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità dell'art. 156, sesto comma, del c.c., in relazione all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude che in caso di inadempimento dell'obbligato il giudice possa disporre il sequestro di parte dei beni del genitore di un figlio naturale riconosciuto, nato in costanza di una convivenza more uxorio;

Sospende il giudizio il corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli il 31 gennaio 1996.

Il presidente: DE GIOVANNI

N. 480

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal giudice conciliatore di Robbio
nel procedimento civile vertente tra il Tubettificio Robbiese S.r.l. e la Edyl System S.n.c.*

Processo civile - Prova per testimoni - Incapacità a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse idoneo a legittimare la loro partecipazione al giudizio - Asserita applicabilità di tale principio nell'ipotesi di socio amministratore, anche di fatto, di una società a responsabilità limitata - Irragionevole compressione del diritto alla prova, con conseguente incidenza sul diritto alla difesa.

(C.P.C., art. 246).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE CONCILIATORE

A scioglimento della riserva del decidere;

Premesso e rilevato che il processo civile deve tendere a produrre decisioni «giuste», sia per quanto attiene alla «decisione» in diritto del provvedimento giurisdizionale (c.d. tema della giusta interpretazione ed applicazione da parte del giudice, della legge e delle garanzie del procedimento e della decisione, nel processo), sia per quanto attiene al problema dell'accertamento della verità materiale o reale dei fatti rilevanti ai fini del decidere;

Rilevato altresì che il processo civile non è soltanto «l'affaire des parties au procès» (c.d. «cosa delle parti»), a cui sia, o debba essere, indifferente se la decisione sia non sia fondata sull'accertamento della verità materiale, (e non soltanto della «verità processuale»), dei fatti rilevanti ai fini del decidere;

Considerato che quando un fatto diventa oggetto di un procedimento probatorio nell'ambito di un processo civile, ed è rilevante anche ai fini del decidere, l'attenzione del giudice deve portarsi a conoscere la verità materiale del medesimo;

Osservato che è fondamentale condizione di giustizia del procedimento giurisdizionale civile (in cui è compreso il procedimento probatorio (c.d. procedimento secondario), che anche le norme degli art. 244 c.p.c. e 246 c.p.c. concorrono a disciplinare come norme di ordine pubblico e non d'interesse esclusivamente privato), è che questo, sia costantemente rispettoso, sotto l'aspetto normativo ordinario, dei «diritti della difesa» spettanti alle parti ex art. 24 della Costituzione, fra i quali vi è il diritto alla prova rilevante ai fini del decidere (anche se non espressamente prevista dalla legge: c.d. prova atipica od innominata), posto che l'attuazione del principio dispositivo non è necessaria né sufficiente per assicurare la realizzazione dei «diritti della difesa» in materia di prova, poiché la garanzia del diritto alla prova è di ordine e natura superiore e generale, ed invero discende e promana dalla Costituzione della Repubblica, e cioè dall'art. 24 della Costituzione, che in *subiecta* materia, costituisce un principio fondamentale al primo posto dell'ordine pubblico;

Osservato che la legge processuale non dice con esattezza quali debbano essere i connotati essenziali ed i requisiti minimi, del procedimento probatorio, della cui mancanza per volontà del legislatore, o della cui privazione per decisione del giudice, il procedimento probatorio ne è influenzato e ne risente a tal punto si da essere, o diventare iniquo, nei confronti del diritto alla prova rilevante spettante alle parti in causa, ai fini del decidere, e quindi contrastare con l'art. 24 della Costituzione;

Osservato che il modo con cui le prove possono essere raccolte ed utilizzate nel processo civile, deve rispondere costantemente ai principi che scaturiscono dall'art. 24 della Costituzione nonché essere sempre rispettoso del superiore principio di equità che sta alla base ed a fondamento del «giusto» processo civile;

Osservato che «la rilevanza della prova, circoscrive e definisce l'oggetto del diritto di prova, come il diritto alla prova rilevante *ex art. 24* della Costituzione, diritto alla prova rilevante che è attuato quando sia garantita l'ammissione dell'unica e sola prova rilevante esistente ed a disposizione della parte, ai fini del decidere, a condizione che sia garantita l'ammissione *ex art. 24* della Costituzione, di tutte le prove rilevanti ai fini del decidere nel processo civile»;

Osservato poi che, non è possibile affidare l'attuazione di una garanzia costituzionale alla discrezionalità del giudice, in quanto il diritto di difesa, proprio perché inviolabile, deve trovare tutela oggettiva anche «indipendentemente» dal giudice;

Osservato che l'applicazione degli art. 244 c.p.c. e 246 c.p.c. hanno dato luogo, e danno luogo a gravi problemi interpretativi e di applicazione, sia per la loro formulazione, sia perché nel nostro ordinamento la disciplina della prova civile è «eterogenea, incoerente, disordinata, e disorganicamente distribuita in vari codici ed insiemi normativi», sia perché «nel determinare la volontà della legge non si può prescindere poi dal clima nel quale è sorta», sia perché l'applicazione dell'art. 246 c.p.c. che stabilisce l'esclusione a priori anche dell'unica e sola prova rilevante ai fini del decidere, lede il rispetto del principio dell'attuazione integrale della garanzia della difesa, *ex art. 24* della Costituzione, spettante alle parti nel processo civile, nonché lede il rispetto del principio del libero convincimento motivato del giudice, poiché nel sistema processuale civile vigente, vige il principio della libera valutazione delle prove, dovendosi rilevare che, il dovere del giudice di valutare le prove rilevanti ai fini del decidere, promana dal diritto alla prova spettante alle parti *ex art. 24* della Costituzione, e non dal più generale dovere del giudice di decidere causa cognita;

Rilevato che il testimone, nella vigenza dell'art. 246 c.p.c., è, e deve essere, non «un terzo», bensì, sempre, anche potenzialmente, «terzo non interessato», rispetto alle domande ed agli interessi delle parti incontrovertibili nonché rispetto alle questioni rilevanti, nella controversia, ai fini del decidere;

Vista la relazione del Ministro guardasigilli al codice di procedura civile 1942 vigente, n. 29, pag. 65, pag. 66, pag. 67, pag. 68, pag. 69, intitola «Il sistema delle prove» ove non si può non notare quanto segue «... pur essendosi mantenuto nelle sue grandi linee il sistema tradizionale», quello che conta, fra l'altro, per il legislatore del 1942, è: 1) «... l'ambito della ricerca ufficiale della verità, notevolmente ampliata»; 2) «... l'armonia con quella concezione fascista e corporativa della giurisdizione e del processo che si esprime in questo codice...»; 3) «... per la prova testimoniale rimane ferma... la regola tradizionale secondo la quale essa non può essere ordinata se non la richiede la parte con indicazione nominativa dei testimoni da sentire»;

Osservato che dalla lettura degli atti del processo, emerge la presenza di più soci amministratori anche di fatto della S.r.l. attorea Tubettificio Robbiese (per es. dalla certificazione ufficiale rilasciata dalla Camera di commercio di Pavia in data 9 gennaio 1994, e prodotta in causa dal convenuto Edil Sistem S.n.c., e su cui le parti hanno potuto «contraddire», risulta che i soci C.A. e C.G. rispettivamente fratello e sorella, sono soci amministratori del Tubettificio Robbiese S.r.l., di cui peraltro, sembra siano anche alle dipendenze lavorative della stessa; per es. dallo statuto 11 ottobre 1984 o atto costitutivo della Tubettificio Robbiese S.r.l., non pare siano determinate le funzioni rispettive dei soci amministratori e nemmeno è precisato che questi debbano agire necessariamente, né sempre, congiuntamente, e neppure ivi è prevista la loro firma congiunta per tutti gli atti di gestione rientranti nell'oggetto sociale; anzi, si legge (clausola 8) che i soci (amministratori) «sono dotati dei più ampi poteri» per il compimento dell'oggetto sociale);

Osservato che i soci amministratori anche di fatto di una s.r.l., sono le persone che, giuridicamente non hanno la qualità di amministratore, ma che, di fatto, esercitano le funzioni corrispondenti;

Considerato che ciascun socio amministratore può agire separatamente, od autonomamente, e compiere ogni atto di gestione nell'interesse della società;

Osservato anche che, le limitazioni dei poteri del socio amministratore di una s.r.l., sono lecite, ove esistono, ma esse sono inopponibili ai terzi contraenti; osservato inoltre che, i soci amministratori anche di fatto di una s.r.l., sono responsabili individualmente, o solidalmente, secondo i casi, sia verso la società che verso i terzi, degli atti da loro posti in essere;

Osservato che la difesa di parte convenuta ha insistito all'udienza del 28 ottobre 1995, nella declaratoria di inammissibilità della testimonianza dei signori C.A. e C.G., in relazione alle trattative ed alla conclusione del contratto, ove costoro hanno operato e deciso, per avere costoro un chiaro interesse in causa, anche come soci amministratori anche di fatto della S.r.l. Tubettificio Robbiese al momento della loro escussione a testi, non essendo estranei né indifferenti, o potendo non essere estranei né indifferenti, anche potenzialmente, avendo interesse ad intervenire *ad adiuvandum*, «come terzi interessanti», rispetto alla controversia ed al suo esito a favore dell'attore, e proprio in relazione alle domande delle parti (domanda attorea di declaratoria di illegittimità di fattura di pagamento emessa dalla convenuta, e domanda riconvenzionale di pagamento somma fondata sulla «conclusione del contratto sostitutivo dal preventivo accettato»), tenuto conto altresì del contenuto della lettera 16 maggio 1990 successivamente pervenuta alla controparte, successivamente costituita in causa come convenuta;

Rilevato poi che, in ogni caso, chi ha rivestito la funzione di rappresentante della parte, è stato ritenuto non possa testimoniare, stante l'incompatibilità, tra la qualità di parte o di rappresentante di essa, e quella di testimone: cfr. Pretura di Bologna 24 aprile 1985, est. governatori, Lupi c/Sidercomit;

Ritenuto dunque che vi è luogo di ammettere, nella vigenza dell'art. 246 c.p.c. (e con i limiti costituzionali di cui infra), l'eccezione avanzata dalla difesa del convenuto;

Rilevato che l'art. 246 c.p.c., è di per sé, una norma priva di ragionevole fondamento ed altresì comprime eccessivamente il diritto alla prova delle parti come manifestazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione;

Considerato che il diritto di difesa di un litigante può essere «compreso» dalla norma dell'art. 246 c.p.c. che gli vieta di acquisire la testimonianza anche di un «terzo interessato»;

Considerato che i signori C.A. e C.G. quali soci amministratori anche di fatto della S.r.l. Tubettificio Robbiese, sono la sola ed unica prova esistente di cui l'attore dispone per dimostrare la verità di un fatto costitutivo (rilascio di certificazione di idoneità di materiale ai fini di un collaudo);

Considerato altresì che in tutti i casi in cui la prova inammissibile è in realtà l'unica e sola prova esistente di cui la parte dispone (come nel presente caso oggetto di giudizio), per provare la verità di un fatto costitutivo, vi è violazione del diritto alla prova ex art. 24 della Costituzione; rilevato che l'attore non può esercitare il suo diritto alla prova, rilevante ai fini del decidere, ex art. 24 della Costituzione, proprio a cagione del disposto dell'art. 246 c.p.c.;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;

Solleva d'ufficio, essendo rilevante ai fini della decisione sul merito della causa promossa da S.r.l. Tubettificio Robbiese contro Edil Sistem S.n.c., n. 14/1991 r.g., e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del cod. proc. civ., con riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti del processo n. 14/1991 r.g. promosso da S.r.l. Tubettificio Robbiese contro Edil Sistem, alla Corte costituzionale e sospende il relativo giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina che una copia autentica del presente provvedimento sia inserita nel fascicolo d'ufficio della causa.

Robbio, addì 16 febbraio 1996

Il giudice conciliatore: BLANDINI

N. 481

Ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Aloisio Giuseppe.

Processo penale - Reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare - Procedimento per decreto - Applicabilità di detto rito soltanto nelle ipotesi di reati perseguibili d'ufficio - Conseguente esclusione per il reato militare dell'allontanamento illecito, punibile a richiesta del comandante del Corpo da cui dipende il militare ritenuto colpevole - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi di reati militari perseguibili d'ufficio.

(C.P.P. 1988, art. 459, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale, (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87) nel procedimento penale n. 2890/95/RNR/SCA iscritto in data 17 novembre 1995 a nome di Aloisio Giuseppe, nato il 3 giugno 1975 a Isola di Capo Rizzuto (Crotone) e residente in Varese, via Nicotera n. 1, imputato del reato p. e p. dall'art. 147, secondo comma, c.p.m.p., come in atti;

Premesso:

che il p.m., in data 16 dicembre 1995, ha esercitato nei confronti del predetto l'azione penale chiedendo, ai sensi degli artt. 459 c.p.p. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 (come modificato dalla sentenza 15/19 giugno 1995, n. 284, della Corte costituzionale), l'emissione del decreto penale di condanna e indicando la pena pecuniaria di L. 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila) da infliggersi in sostituzione della pena detentiva di mesi uno di reclusione militare;

che uno dei presupposti del rito monitorio è la perseguibilità di ufficio del reato (art. 459, primo comma, del c.p.p.);

che il reato di allontanamento illecito, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione militare fino a sei mesi (art. 147, comma primo, c.p.m.p.), è punito a richiesta del comandante del Corpo da cui dipende il militare colpevole (art. 260 comma secondo c.p.m.p.);

che, sotto il profilo testé evidenziato, la richiesta del P.M. non è accoglibile;

che, sotto ogni altro profilo, sembrano invece sussistere nel caso di specie, i presupposti e le condizioni per l'emissione del decreto penale di condanna;

O S S E R V A

Nel definire la sfera di applicabilità del procedimento speciale (esteso, rispetto al corrispondente modello dell'abrogato codice di rito, ai reati di competenza del tribunale), il legislatore del 1988 ha peraltro ritenuto di dover mantenere il presupposto della perseguibilità di ufficio.

Stante il silenzio, sul punto specifico, della legge-delega (art. 2, direttiva 46), e attesa la possibilità del legislatore delegato di operare anche una scelta diversa (cfr. E. Selvaggi, Commento all'art. 459 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale coordinato da M. Chiavario, IV, Torino, 1990, 865), la limitazione concretamente imposta appare chiaramente rivolta ad escludere il procedimento per decreto nei confronti dei reati perseguibili a querela.

Che a quest'ultima sub-categoria di reati il legislatore abbia inteso riferirsi, e non in generale ai reati la cui punibilità è sottoposta a una qualsiasi delle condizioni di procedibilità di cui agli artt. 336-346 c.p.p., non può essere messo in discussione: lo si ricava, espressamente, dalla Relazione al progetto preliminare del codice, laddove *si dice*: «Nel caso di reato perseguibile a querela, ad esempio, la situazione impeditiva del rito abbreviato scaturisce dall'assoggettamento del processo ad una serie di regole incompatibili con il carattere di snellezza e celerità che contraddistinguono il procedimento per decreto. Senza tener conto, poi, dei problemi che scaturiscono dall'eventualità che si costituisca parte civile il danneggiato dal reato, la cui costituzione, come noto, non è compatibile con il rito abbreviato».

Inoltre — prosegue la citata Relazione — «si collega con queste considerazioni anche l'orientamento seguito dall'art. 455 (460), quinto comma. Non pare, infatti, ragionevole che un accertamento caratterizzato da un'accentuata sommarietà, come quello che si svolge in sede monitoria, possa, in qualche modo, essere vincolante nei confronti di un soggetto che non è stato posto in grado di interloquire nel procedimento. Tale è, del resto, l'avviso espresso dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 99/1973 e n. 55/1971. Né potrebbe, di contro, ammettersi la costituzione di parte civile in sede monitoria poiché essa imporrebbe la conversione del rito in quello ordinario in ragione del fatto che un eventuale decreto penale equivarrebbe, come la più accreditata dottrina sottolinea, ad un diniego di pronuncia».

Significativo è il riferimento della Relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare la parziale illegittimità degli artt. 28 e 27 del codice di rito penale al tempo vigente, aveva evidenziato — tra l'altro — che l'esigenza di economia dei giudizi «non può farsi valere a scapito dei diritti fondamentali» (sentenza 22 marzo 1971, n. 55), richiamandosi al proprio consolidato principio «che per la esigenza di sicurezza e di effettività del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione è necessario che sia assicurata la instaurazione di un contraddittorio tra le parti» (sent. 27 giugno 1973, n. 99).

Conclusivamente appare più che giustificata — per le ragioni anzidette — l'esclusione dal rito monitorio dei reati perseguibili a querela. Senonché l'area di questi ultimi, anche comprendendo nel novero quelli punibili ad istanza della persona offesa (artt. 9, 10, 58-bis, 130 c.p.), non esaurisce l'area dei reati non perseguibili di ufficio.

Al riguardo, alla luce della menzionata sentenza n. 284/1995 della Corte costituzionale (che, estendendo ai reati militari l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, ha reso possibile nel rito penale militare il procedimento per decreto), occorre tener presente la speciale sub-categoria dei reati di cui al secondo comma dell'art. 260 c.p.m.p.

Tali reati, infatti, si caratterizzano per l'offesa minima arrecata agli interessi militari dello Stato (tanto che la loro punizione in sede penale è subordinata alla scelta del comandante di Corpo di non voler mantenere la repressione delle relative condotte sul piano interno, disciplinare) e — quel che soprattutto rileva ai fini che qui si vuole sottolineare — per una generale facilità di accertamento, essendo costituiti da azioni (ese.: danneggiamento colposo, ubriachezza in servizio e allontanamento illecito nella forma così detta «propria») od omissioni (es.: allontanamento illecito nella forma così detta «impropria», omessa presentazione in servizio), la cui prova è sufficientemente assicurata, nella stragrande maggioranza dei casi, dalle risultanze cartolari agli atti. Con la conseguenza che, ove non sussistano elementi scriminanti — per lo più rilevati dallo stesso p.m. nel corso delle indagini e comportanti richiesta di archiviazione — l'eventuale esercizio, per essi, dell'azione penale nella forma della richiesta di rinvio a giudizio è destinato, una volta superato il filtro dell'udienza preliminare, a concludersi con pronuncia di condanna.

Per le suesposte considerazioni, è evidente che i reati militari puniti con la reclusione militare non superiore a sei mesi costituiscono il terreno ideale per il procedimento speciale *ex art.* 459 c.p.p., non presentando il ricorso per essi a questo mezzo di rapida definizione alcuna delle controindicazioni che hanno consigliato al legislatore di escluderlo per i reati perseguibili a querela.

Analoghe considerazioni non possono valere, *sic et simpliciter*, per i reati comuni perseguibili a richiesta (del Ministro di grazia e giustizia: artt. 8, 9, 10, 11, 313 c.p.p.), in quanto — ferma restando la semplicità della forma di presentazione ai sensi dell'art. 342 c.p.p. — le pene detentive previste difficilmente consentirebbero la sostituzione con la sanzione pecuniaria, che è il presupposto del procedimento speciale di cui all'art. 459 c.p.p.

L'interesse dell'imputato di allontanamento illecito a proporre opposizione, per difendersi in giudizio, è alquanto modesto (e, in qualche caso — come per il reato previsto dal primo comma dell'art. 147 c.p.m.p. — quasi inesistente, posto che per la verifica della fattispecie basta l'allontanamento senza autorizzazione), mentre una sua eventuale richiesta ex art. 444 c.p.p. difficilmente potrebbe condurre ad un esito più favorevole — per la modestia della sanzione — a quello conseguente al credito di condanna.

Per contro, il decreto penale di condanna a sanzione pecuniaria inflitta in sostituzione di pena detentiva breve e condizionalmente sospesa ex art. 460, secondo comma, del c.p.p. presenta, per il colpevole, diversi vantaggi:

diminuzione di pena ai sensi del secondo comma dell'art. 459 c.p.p.;

possibilità di evitare radicalmente lo *strepitus fori*;

economizzazione delle spese di difesa (altrimenti dovute in ogni caso, ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p., a meno di ammissione al patrocinio gratuito).

L'impossibilità di ricorrere al procedimento per decreto, in ordine ai reati militari punibili a richiesta del comandante ai sensi dell'art. 260, comma secondo, c.p.m.p., discrimina ingiustamente — così violando il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione — gli appartenenti alle forze armate, che commettano uno di detti reati, rispetto agli altri militari, che commettano un reato militare anche più grave ma perseguibile di ufficio.

La discriminazione appare particolarmente intesa proprio in relazione al fatto all'esame di questo giudice, concernente un'ipotesi di allontanamento illecito, che è il meno grave (unitamente a quello di cui al terzo comma dell'art. 151 c.p.m.p.) tra i reati di assenza dal servizio alle armi.

Invero, paradossalmente, se l'imputato, invece di compiere un'assenza di soli due giorni (non computandosi, per la nota regola giurisprudenziale, il *dies a quo*, ossia il 4 novembre), l'avesse protratta per altri tre e si fosse presentato al sesto giorno, avrebbe violato l'art. 148, comma secondo, del codice militare di pace; con la conseguenza che il p.m., applicando la speciale circostanza attenuante dell'art. 154 n. 2 stesso codice e trattandosi di reato perseguibile di ufficio, avrebbe potuto chiedere ed ottenere, nei suoi confronti, il decreto penale di condanna.

Ritiene conclusivamente lo scrivente che, per i motivi anzidetti, sia rilevante e non manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma primo, c.p.p., per contrasto con il disposto dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita i casi di procedimento per decreto ai reati perseguibili di ufficio, escludendo quelli di cui al secondo comma dell'art. 260 del codice penale militare di pace.

P. Q. M.

Decidendo di ufficio, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché decida la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, primo comma, c.p.p., nei termini e per i motivi sopra indicati, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone, altresì, che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata all'imputato, al difensore di ufficio e al Presidente del Consiglio dei Ministri; nonché comunicata al p.m. in sede e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Torino, addì 15 gennaio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: CELLETTI

N. 482

*Ordinanza emessa il 28 dicembre 1996 dal pretore di Cremona
nel procedimento penale a carico di Parmelli Massimo*

Circolazione stradale - Divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Violazione - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche se non sussista un pericolo concreto e attuale - Eccessiva durata della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre violazioni commesse negli stessi spazi, dalle quali derivino lesioni personali o omicidio colposo.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

O S S E R V A

In data 11 agosto 1993, Parmelli Massimo mentre era alla guida dell'autovettura tg. CR/238609 eseguiva l'inversione del senso di marcia nell'area antistante il casello autostradale di Cremona.

Il procuratore della Repubblica presso la locale pretura, ricevuta la *notitia criminis*, richiedeva decreto di citazione a giudizio di Parmelli Massimo, perché rispondesse del reato p. e p. dall'art. 176, commi 1 e 19 del codice stradale.

Questo pretore, in via preliminare, rileva che la condanna eventuale per la contravvenzione suindicata comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni, anche in assenza di qualsiasi pericolo concreto per gli altri utenti, laddove per la violazione di ogni altra norma della circolazione, commessa su carreggiata, rampe e svincoli e dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo), la durata della sanzione può variare da quindici giorni a un anno (art. 222 del codice stradale). Siffatta disciplina non sembra conforme all'art. 3 della Costituzione.

In proposito si osserva che l'art. 176, commi 1 e 19 del codice stradale, vieta, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, di invertire il senso di marcia, di attraversare lo spartitraffico e di percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

La *ratio* della norma è di garantire che la circolazione in quei punti critici si svolga in condizioni di sicurezza, impedendo agli utenti una condotta idonea a mettere in pericolo l'incolumità delle persone e delle cose.

Il divieto ha un valore assoluto, poiché tali manovre sono sempre proibite, salvi i casi previsti da specifiche disposizioni (art. 176, commi 12 e 14), che devono essere interpretate in modo restrittivo e sono insuscettibili di applicazione analogica (art. 14, disp. sulla legge in generale).

La contravvenzione in esame è reato di pericolo, che può essere commesso con dolo o colpa, essendo, però, necessario che l'azione sia cosciente e volontaria, secondo la regola fissata dall'art. 42, quarto comma del codice penale.

Nel caso sottoposto al vaglio giudiziale, la manovra vietata fu compiuta nell'area antistante il casello autostradale, dove pure opera il divieto penalmente sanzionato.

Al fine di verificare la correttezza di quest'ultimo assunto (ciò rientra nei compiti di questo giudice, ai sensi dell'art. 444 in relazione all'art. 129 del c.p.p., ma il discorso consente anche di inquadrare il problema nelle sue coordinate essenziali, per cogliere i profili di incostituzionalità della norma), si precisa che l'art. 2, terzo comma, lett. a) del codice stradale, nel fissare le caratteristiche minime di un'autostrada, così la definisce: «strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuno con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a destra priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzioni e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di

servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione ed accelerazione». La definizione amplia quella del codice abrogato, attraverso numerosi dettagli, ma lascia sostanzialmente invariato il concetto di arteria riservata alla circolazione di autoveicoli e motoveicoli, cioè a particolari categorie di utenti.

Da un punto di vista meramente descrittivo, i dati strutturali dell'autostrada sono i lunghi rettilinei con curve ad ampio raggio, le limitate pendenze, l'eliminazione completa delle intersezioni a rasò, mediante la creazione di soprapassaggi o sottopassaggi in corrispondenza di incroci con ferrovie e strade ordinarie, la larghezza delle carreggiate, adeguate alle particolarità del traffico, l'installazione di rifornimenti, l'assistenza in caso di infortuni.

L'uso dell'arteria in esame è subordinato al pagamento di un pedaggio, ma questa circostanza non costituisce un elemento essenziale dell'autostrada, poiché alcuni tratti, attesa la loro finalità di interesse pubblico, sono percorribili gratuitamente. È bene evidenziare che nessun utente, per il solo fatto della prestazione del pedaggio, acquista la possibilità di un uso più ampio rispetto a quello di ogni altro utente.

Tutti, pur pagando il pedaggio, fruiscono della strada secondo la sua normale destinazione e l'uso del bene rimane «uso comune e non uso speciale».

Il versamento del pedaggio avviene nelle stazioni esistenti «sulle autostrade» — così testualmente l'art. 176, undicesimo comma, del codice stradale — all'altezza delle quali i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere. Codesti punti di esazione sono preceduti e seguiti (in entrata e in uscita) da un'area di ampiezza variabile, il cui scopo è di consentire l'ordinario incolonnamento e il deflusso dei veicoli, secondo le indicazioni date dalla segnaletica o dal personale addetto. Gli spazi *de quibus* appartengono alla sede autostradale. Siffatta conclusione si basa non solo sull'argomento letterale fornito dal citato art. 176, undicesimo comma, ma trova un equivoco riscontro normativo nell'art. 2, terzo comma, lett. a) del codice stradale, il quale prevede che l'autostrada «è contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine».

L'importanza di siffatta precisazione non può sfuggire all'interprete, essendo indiscutibile che la disciplina della circolazione trovi la sua fonte nella legge e nei provvedimenti emessi dalle autorità competenti resi manifesti dagli appositi segnali. Orbene, in corrispondenza di ogni accesso autostradale, dove cioè iniziano a valere le speciali regole, è installato, in conformità al disposto degli articoli 39 e seguenti, del codice stradale, e 135 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento esecuzione codice stradale), un cartello che comprende due segnalazioni: quella di «inizio autostrada» e il riepilogo dei divieti di transito connessi con il regime autostradale.

Il cartello «fine autostrada» è posto, invece, al termine del nastro autostradale, e comunque oltre la stazione di uscita, per indicare che da quel punto cessa la vigenza di quelle regole di circolazione. Poiché i segnali rappresentano la manifestazione visibile della volontà dell'autorità competente, i cui provvedimenti amministrativi sono conosciuti dagli utenti solo quando siano resi noti mediante quei simboli esteriori, deriva una inferenza particolare in ordine al problema che ne occupa: su tutto il tracciato compreso idealmente tra i due segnali indicati (inizio e fine autostrada) e, perciò, sulle aree che precedono e seguono i caselli nei due sensi, operano le norme proprie della circolazione autostradale.

Bisogna tener presente che l'inversione del senso di marcia, per il disposto dell'art. 176, primo comma, è vietata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, primo comma, il quale contempla non solo le autostrade, ma anche le strade extraurbane principali e le altre strade individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

È facile da ciò arguire che gli utenti di queste ultime arterie hanno la possibilità di apprendere gli obblighi imposti solo dai segnali, onde una conferma ulteriore delle argomentazioni esposte.

D'altronde, il principio in base al quale l'utente della strada ha ragione di fare affidamento sull'inesistenza di pericoli (intendendo per pericolo la situazione potenzialmente causativa di un evento di danno) è valido anche in questi spazi, dove spesso la presenza di numerosi veicoli in arrivo e in partenza impone cautele non minori rispetto a quelle adottate in altri tratti del percorso.

È appena il caso di osservare che la mancanza di un eventuale spartitraffico nulla prova, quando si pensi che l'area, attesa la sua conformazione, è suscettibile di essere utilizzata da parte degli addetti ai servizi dell'autostrada, di polizia stradale e di soccorso, per esigenze peculiari indicate dalla legge.

Lo spazio indicato dev'essere, inoltre, qualificato «carreggiata», ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 7 del codice stradale, il quale indica la carreggiata come parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli.

Siffatta definizione, che costituisce un dato intrinseco della norma di cui deve chiarire il senso e vincola l'interprete nel procedimento logico diretto a cogliere la volontà della legge, può essere compiutamente intesa solo se venga correlata a quella di circolazione, che esprime l'idea centrale della fenomenologia della viabilità. In proposito, si ricorda che, sotto l'aspetto tecnico, circolare è «il susseguirsi di alternate fasi di accelerazione, traslazione, rallentamento o arresto» che non si esaurisce nello spostamento dei veicoli da un luogo all'altro [non si parla delle persone e degli animali, di cui in autostrada è vietata la circolazione, eccezion fatta per le aree di servizio e di sosta (art. 175, sesto comma)].

La circolazione, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 9 del codice stradale, è «il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli... sulla strada», per cui comprende anche momento ed episodi che rappresentano la temporanea sospensione della marcia. La norma non include l'arresto, vale a dire l'interruzione della marcia dovuta ad esigenze di circolazione [art. 157, primo comma, lett. a)], ma l'omissione è priva di particolare significato, non essendo dubbio che tale circostanza influisce sull'evolversi del fenomeno circolatorio. Tenendo presenti le susesposte considerazioni, il concetto giuridico di carreggiata si specifica in una significazione tipica e riguarda la parte della sede autostradale non riservata né alla fermata né alla sosta né all'arresto, ma allo «scorrimento» dei veicoli, inteso come movimento o spostamento lineare degli stessi, secondo un percorso tracciato, e che può avvenire in modo più o meno veloce, purché non si creino intralci o pericoli per la circolazione. Questa interpretazione, lungi dall'estendere il contenuto del termine «scorrimento», gli attribuisce il carattere suo proprio e lo tipizza sotto il profilo dinamico, permettendo di affermare che lo spazio esistente nei pressi dei caselli, il quale, in via eccezionale e nei casi consentiti, svolge una funzione polivalente, dev'essere inteso come «carreggiata» nel senso più compiuto, perché destinato allo scorrimento dei veicoli prima e dopo il pagamento del pedaggio.

La manovra di inversione di marcia in tale spazio è, perciò vietata ai sensi dell'art. 176, primo e diciannovesimo comma, del codice della strada. Infatti, il conducente pone in essere un grave fattore di turbamento della circolazione, dal momento che gli altri utenti, percorrendo una strada con direzione obbligatoriamente orientata: contano su un assetto di marcia conforme a quanto le norme della circolazione impongono.

Non rileva più di tanto che la velocità sia ridotta nelle aree in questione, volta che l'intensità della velocità incide in modo notevole nella scelta punitiva, ma non rappresenta il presupposto di applicazione della disposizione, la cui operatività è subordinata solo alla sussistenza del pericolo di danni a persone o cose. Avendo acquisito codesti concetti di fondo, è possibile sviluppare, con la disponibilità di adeguati strumenti valutativi, il discorso in ordine al trattamento sanzionatorio della violazione.

Pare opportuno precisare che il vigente codice della strada, allo scopo di assicurare l'osservanza delle norme della circolazione, ha predisposto un impianto repressivo composito, con larga prevalenza di sanzioni amministrative, e il ricorso alle pene criminali in un limitato numero di casi.

La soluzione parapolinistica è soddisfacente, poiché sembra in linea con i moderni orientamenti di politica criminale, che vogliono circoscrivere l'impiego dello strumento penale alle situazioni ritenute più significative sotto il profilo sociale.

Il momento più originale della normativa codicistica si coglie nell'ampliato numero di sanzioni accessorie di carattere interdittivo, che si affiancano alle sanzioni principali penali e amministrative.

Questo sistema binario si rivela particolarmente afflittivo e consente l'attuazione delle strategie impiegate dai pubblici poteri per rendere più sicura la circolazione e offrire una risposta efficace contro i comportamenti pericolosi dovuti a inosservanza delle norme stradali. L'infrazione del divieto previsto dall'art. 176, primo e diciannovesimo comma, oltre alla pena principale congiunta dell'arresto e dell'ammenda, comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (art. 176, ventiduesimo comma), ma non v'è dubbio che le condotte incriminate possono, in talune circostanze, essere realizzate senza che sussista un pericolo concreto e attuale, in quanto non vi sono, ad esempio, altri veicoli nella zona interessata alla manovra.

Pure in questa evenienza, la patente del contravventore dev'essere sospesa per un periodo non inferiore a mesi sei. L'esperienza insegna che gli automobilisti paventano, ancor più della pena principale, la sanzione amministrativa accessoria in esame che «comprime con inevitabile danno economico la libertà di circolazione — tanto sentita da questa società — e reprime in maniera più acconcia, lo scorretto esercizio di essa» (Cass. pen. ss. uu. 19 dicembre 1990, ric. Capelli, in Foro it., II, 205 e segg.).

Occorre, tuttavia, evidenziare che, quando dalla violazione di altre norme della circolazione, commessa negli stessi spazi, derivano danni alle persone, la sospensione della patente, ai sensi dell'art. 222 del codice stradale è così fissata: a) da quindici giorni a tre mesi in caso di lesione personale colposa lieve; b) da uno a sei mesi nel caso di lesione colposa grave o gravissima; c) da due mesi ad un anno nel caso di omicidio colposo.

La disarmonia rispetto all'art. 176 è evidente e non pare giustificabile rispetto all'art. 3 della Costituzione, poiché il pericolo del danno, che la disposizione stradale intende neutralizzare, viene sanzionato in maniera più grave del danno stesso. Trattasi di un esempio di palese arbitrarietà della soluzione normativa, un vizio che può essere censurato dalla Corte costituzionale, la quale, pur affermando di non essere abilitata, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, a esercitare scelte di spettanza esclusiva del legislatore, ammette di avere il potere «di ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dalla legge» (Corte costituzionale 18 ottobre 1983, n. 314).

Orbene, il principio di sistematicità del diritto, come non contraddizione delle parti che lo compongono, non esclude, secondo l'insegnamento di autorevole dottrina, «la possibilità di differenziazioni, ma esclude soltanto quelle incompatibili con la logica del sistema». Ogni differenziazione richiede, però, di essere riconducibile ad un proprio criterio giustificativo.

Il legislatore, dunque, ha il dovere di «equiparare il trattamento giuridico delle situazioni analoghe e, al contrario, di differenziare il trattamento delle situazioni diverse».

Nell'ipotesi considerata ciò non si verifica, poiché chi opera un'inversione di marcia, che magari non determini alcun pericolo effettivo, subisce la sospensione della patente per un periodo maggiore rispetto a chi, violando altra norma di comportamento, cagiona danni alle persone, con lesione di beni aventi rango costituzionale primario, come quelli della salute e della vita.

Siffatta disciplina, caratterizzata da intrinseca irrazionalità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rende non manifestamente infondata la questione di legittimità prospettata.

La rilevanza della questione è indiscutibile, poiché l'imputata, ove la censura fosse condivisa, vedrebbe migliorata la propria posizione sanzionatoria complessiva, anche partendo dal minimo edittale previsto per la più grave delle ipotesi dell'art. 222, che ben può costituire un parametro di comparazione, tenuto presente il disvalore giuridico dell'infrazione del divieto fissato dall'art. 176, commi 1 e 19 e graduando la sanzione amministrativa accessoria in base agli indici di cui all'art. 218.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice stradale, nella parte in cui prevede che il periodo di sospensione della patente di guida, nel caso di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, non possa essere inferiore a sei mesi, anche quando non sussiste alcuna situazione di pericolo, mentre la sanzione amministrativa accessoria suindicata, nel caso di violazione di altre norme della circolazione, commessa negli stessi spazi, dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo) è applicata per un periodo inferiore (art. 222 del codice stradale);

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Cremona, addì 28 febbraio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: NUZZO

N. 483

*Ordinanza emessa il 14 dicembre 1995 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Michele*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di uguaglianza in riferimento a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa e del giusto processo - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, e 24).

IL TRIBUNALE

Sentite le parti;

Sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza in ordine all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento da parte del giudice che abbia, ex art. 309 del c.p.p., emesso l'ordinanza confermativa di quella del g.i.p. che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;

Letto il provvedimento emesso da questo tribunale in funzione del giudice ex 309 del c.p.p., in data 21 giugno 1995, con il quale sono stati esaminati dettagliatamente i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati al D'Alessandro Michele, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica dei fatti confermandosi ivi la prognosi di colpevolezza formulata dal g.i.p.;

Considerato che, come evincibile in atti, i giudici del riesame si identificano nelle stesse persone fisiche componenti il collegio chiamato a giudicare nella fase del merito;

Rilevato che con sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Precisato, altresì, che con la suddetta decisione il giudice delle leggi ha evidenziato che le enunciazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 502 del 1991, di rigetto di analoga questione, devono intendersi superate dai nuovi principi di base enucleati dalla recente giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità oltre che dal mutamento del quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha accentuato il carattere di eccezionalità delle misure coercitive incidenti sulla libertà personale disposte prima della sentenza di condanna e che i diversi criteri utilizzabili ai fini della scelta della misura comportano un apprezzamento più penetrante da parte del giudice cautelare;

Considerato, inoltre, che alla luce dei su esposti principi, la previa valutazione degli indizi, sia pure effettuata allo stato degli atti delle indagini preliminari, comportando un anticipato giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti di colpevolezza dell'indagato, costituisce circostanza idonea ad influenzare il libero convincimento del giudice del merito nella valutazione dei fatti si da riflettersi sulla imparzialità dello stesso, sancita dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuto da ultimo che la questione di costituzionalità testé sollevata presenta caratteri analoghi a quelli già valutati e risolti in senso favorevole con la pronuncia n. 432/1995 della Corte costituzionale e che quindi in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, ed all'esigenza primaria di assicurare la garanzia costituzionale del giusto processo, a parere di questo collegio, si impone la necessità di equiparare il regime procedurale di situazioni allo stato analoghe;

Atteso che il giudizio a carico di D'Alessandro Michele non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata concernente l'incompatibilità di questo giudice del dibattimento per atti già compiuti nel procedimento e che la medesima non appare manifestamente infondata per le argomentazioni sopra esposte;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di D'Alessandro Michele per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il medesimo collegio giudicante che si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in funzione del giudice ex art. 309 del c.p.p.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che copia del presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Letto l'art. 3 del c.p.p. sospende il processo nei confronti di D'Alessandro Michele fino a quando non venga notificato a questo ufficio la decisione adottata dalla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché comunichi la presente decisione ai Presidenti delle due Camere.

Foggia, addì 14 dicembre 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

96C0708

N. 484

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Celeste Michele ed altro

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di uguaglianza e di precostituzione per legge del giudice naturale - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Rilevato che nel proc. pen. n. 131/95 rg. trib. tutti i componenti del collegio dibattimentale sono gli stessi giudici che, con funzione ex art. 309 c.p.p., hanno emesso in data 8 luglio 1994 l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato Celeste Michele in ordine al reato a costui ascritto;

Preso atto che in data 15 settembre 1995 risulta depositata sentenza n. 432 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 Cost.;

Considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur richiamando la decisione n. 502 del 1991 con cui si era esaminata identica questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari acquisita dal giudice in occasione del riesame ex art. 309 c.p.p. comporti l'incompatibilità a partecipare al dibattimento, e la si era risolta ritenendola non fondata, purtuttavia affermava che i nuovi principi enucleati in seguito dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa conclusione, per cui la richiamata decisione non appare preclusiva alla nuova analisi della medesima questione;

Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo cui il giudice, il quale si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura cautelare personale, esprime un giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato tale da rendere o far apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, da parte dello stesso giudice, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento: ciò evidentemente in quanto il giudice il quale applica una misura cautelare personale affronta, in termini sia pur probabilistici, questioni inerenti la responsabilità della persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di provvedimento cautelare;

Ritenuto che tale principio, fissato per il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale, può estendersi anche al giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia conosciuto gli stessi atti d'indagine e rivalutato nel merito la ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo, vista la assoluta identità dell'oggetto del giudizio rimesso ai due organi giudiziari, ricognitivo di elementi indiziari e valutativo degli stessi in termini di gravità;

Considerato che quindi tale questione, sollevabile d'ufficio, non appare manifestamente infondata, essendo possibile che gli apprezzamenti espressi dal giudice in qualità di componente del tribunale del riesame *ex art. 309 cit.* sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità dello stesso giudice;

Ed ancora che la stessa questione appare rilevante ai fini del giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa potrebbe discendere l'incompatibilità di tutti i componenti il collegio a partecipare al giudizio, per la quale sussiste l'obbligo di astensione del giudice *ex art. 36, primo comma, lett. g), c.p.p.*;

Ritenuto pertanto che la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con contestuale sospensione del processo nei confronti del predetto imputato e di ogni altro coimputato nel medesimo procedimento n. 131/95 *rg. trib.*, essendo il mantenimento della riunione fra essi assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti.

P. Q. M.

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità al giudizio dibattimentale del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si è pronunciato in sede di ricorso *ex art. 309 c.p.p.* sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 Cost.;*

*Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo n. 131/95 *rg. trib.*;*

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni *ex art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953.**

Foggia, addì 27 febbraio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firma illeggibile)

N. 485

*Ordinanza emessa il 6 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Prato
nel procedimento penale a carico di Cambi Piero*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature senza autorizzazione ed eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di singoli insediamenti produttivi, nonché rispetto ad ipotesi meno gravi, ma puniti con maggiore severità - Violazione dei principi di tutela dell'ambiente e della salute, della riserva assoluta di legge in materia penale - Abuso dello strumento del decreto-legge, in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 1; d.-l. 17 maggio 1995, n. 79, art. 6, secondo comma; legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 25, 32 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Vista la richiesta formulata dal p.m. dott. Pietro Lamberti con cui si chiede l'archiviazione del procedimento penale con cui si procede nei confronti di Cambi Piero per il reato di cui all'art. 21, primo comma, legge n. 319/1976; rilevato che il p.m. ha altresì formulato istanza di proposizione di questione di legittimità costituzionale delle norme applicabili nel caso di specie;

Premesso che il procedimento è stato iscritto nei confronti dell'indagato, nella sua qualità di sindaco di Poggio a Caiano, per la gestione senza autorizzazione del depuratore di tale comune, e che la responsabilità dell'indagato risulta provata agli atti, in particolare dalla relazione di sopralluogo effettuata dal servizio di sanità pubblica e tutela del territorio dell'USL n. 9 Area Pratese in data 15 febbraio 1994;

Rilevato che la situazione di illiceità permane immutata alla data del 4 dicembre 1995, come emerge dall'esito delle indagini svolte dal N.A.S. dei C.C. di Firenze, comunicato alla procura in data 12 dicembre 1995, in cui si riferisce che l'impianto risulta privo dell'autorizzazione e del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e che lo stesso è stato riattivato a far data dal 21 luglio 1995;

Ritenuto che in base al testo originario dell'art. 21 legge n. 319/1976 il fatto costituiva reato;

Considerato che il testo dell'art. 21 citato è stato modificato dalla legge n. 172/1995, che ha convertito il d.-l. n. 79/1995 (nono di una lunga serie di decreti susseguiti nel tempo attraverso continue reiterazioni), e che l'attuale dettato normativo ha espressamente depenalizzato l'ipotesi di mancanza di autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature (cfr. quinto comma dell'art. 21 legge n. 319 predetto);

Rilevato che, allo stato della legislazione, le fattispecie concrete oggetto del presente procedimento non risultano più previste come reato e pertanto per tale ragione il p.m. ha richiesto l'archiviazione ai sensi degli artt. 411 e 554 c.p.p.;

Rilevato che contestualmente ha sottoposto al giudice i vari profili di incostituzionalità, qui di seguito ripresi e fatti propri da questo giudice che vizio la legge n. 172/1995 nel suo complesso e nelle parti che specificamente modificano l'art. 21, primo comma, legge n. 319/1976, affinché il giudice investa della questione, previa verifica della non manifesta infondatezza e della rilevanza della stessa, la Corte costituzionale;

O S S E R V A

Oggetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale proposta con la presente ordinanza è l'art. 1 legge n. 172/1995 (nella parte in cui converte in legge l'art. 6 secondo comma del d.-l. n. 79/1995) e conseguentemente il nuovo art. 21, quinto comma, legge n. 319/1976 come modificato dalle predette norme. La disciplina così prevista risulta essere incostituzionale per violazione degli artt. 3, primo comma; 9, secondo comma e 32, primo comma; 25, secondo comma e 77, secondo comma della Costituzione

A) *Quanto alla non manifesta infondatezza:*

1. — Incostituzionalità per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Il nuovo testo dell'art. 21, comma 5, della legge n. 319/1976, come modificato dall'art. 6 secondo comma legge n. 172/1995, ha depenalizzato l'effettuazione di scarichi civili e fognari senza autorizzazione o con autorizzazione negata o revocata.

A seguito di tale modifica sussiste oggi una evidente ed irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi disciplinate dal menzionato quinto comma dell'art. 21 legge n. 319/1976 ed altre norme poste a tutela dell'ambiente in materia di inquinamento delle acque.

In particolare:

1. 1. — Disparità di trattamento tra la norma impugnata e il comma 1 dell'art. 21; legge n. 319/1976.

È del tutto evidente come la recente modifica legislativa porti a distinguere irragionevolmente sotto il profilo sanzionatorio, due fattispecie: la prima (art. 21, quinto comma), qualificata come illecito amministrativo e quindi meno gravemente sanzionata, concerne la effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, nelle acque indicate nell'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione, la seconda (art. 21, primo comma), qualificata come illecito penale (contravvenzione) e quindi più gravemente sanzionata (arresto o ammenda), concerne l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della legge n. 319/1976 sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione.

Per cogliere in tutta la sua evidenza la lamentata disparità di trattamento, va preliminarmente ricordato che l'art. 21, quinto comma dalla legge n. 172/1995 sanziona la condotta di chi, indifferentemente, effettua, senza autorizzazione, scarichi da insediamenti civili ovvero scarichi di pubbliche fognature. Per ciò che concerne le pubbliche fognature — questo è il profilo significativo — è del tutto irrilevante che le stesse convogliano esclusivamente reflui di origine civile, ovvero esclusivamente reflui provenienti da insediamenti produttivi, ovvero ancora convogliano reflui di origine mista, civile e produttiva.

Alla luce di quanto appena ricordato, non sfugge come il nuovo quinto comma dell'art. 21 se raffrontato con il primo comma del medesimo articolo consenta di rilevare una disparità di trattamento tra chi effettui scarichi autorizzati provenienti direttamente da insediamenti produttivi e chi effettui, sempre in difetto di autorizzazione, scarichi di pubbliche fognature. Ciò anche nel caso in cui queste ultime convogliano reflui provenienti da insediamenti produttivi (ed a prescindere dalla esistenza e dal funzionamento di un impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura).

Orbene, se è agevole ravvisare, nell'oggettiva diversità qualitativa e nella conseguente differenza di capacità inquinante, le ragioni del trattamento differenziato e più favorevole riservato dal legislatore agli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature convoglianti esclusivamente reflui di origine civile), rispetto agli scarichi aventi invece origine produttiva, non è invece in alcun modo giustificabile razionalmente il trattamento differenziato tra i vari scarichi aventi ad oggetto reflui provenienti da insediamenti produttivi specie laddove si discrimina sulla base della circostanza (del tutto ininfluente per ciò che attiene alle caratteristiche qualitative ed alla capacità inquinante dello scarico) che i reflui pervengano direttamente in uno dei corpi recettori elencati nell'art. 1, lett. a) legge n. 319/1976 o che essi vi giungano invece tramite una pubblica fognatura del cui scarico costituiscano parte.

Quest'ultimo è infatti il risultato a cui conduce inevitabilmente l'applicazione delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 172/1995 che sottopongono a diverso regime sanzionatorio gli scarichi «da insediamenti produttivi» e quelli «delle pubbliche fognature» che convogliano (anche o solo) reflui provenienti da insediamenti produttivi.

Si tratta — come è evidente — di scarichi che hanno origini e caratteristiche oggettive analoghe, composizioni qualitative simili e potenzialità inquinanti identiche, di scarichi cioè che pongono in pericolo o offendono nello stesso modo l'ambiente, che è il bene giuridico tutelato dalle norme in questione. Tuttavia, a fronte di situazioni di fatto identiche il legislatore ha adottato soluzioni sanzionatorie ingiustificatamente differenziate, e quindi irrazionali, in violazione del fondamentale principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione come interpretato costantemente dalla Corte costituzionale.

Con ciò si realizza un effetto evidentemente irragionevole. Difatti mentre l'assenza di autorizzazione relativa agli scarichi produttivi costituisce sempre reato, anche nel caso di un singolo scarico di modesta portata inquinante, la stessa assenza, se relativa a pubblica fognatura, costituisce sempre illecito amministrativo, anche quando nella pubblica fognatura affluiscono anche — se non soltanto reflui di origine produttiva autorizzati o meno che siano.

Il recapito in pubblica fognatura ha così l'effetto di rendere illeciti sotto il profilo amministrativo una massa di comportamenti che, ove isolatamente considerati, costituiscono reati.

1. 2. — Disparità di trattamento tra la norma impugnata e l'art. 23 della legge n. 319/1976.

Una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento conseguente alle recenti modifiche in materia di inquinamento delle acque viene a porsi confrontando le ipotesi regolate dal quinto comma dell'art. 21 con quelle dell'art. 23 della medesima legge. A fronte della depenalizzazione delle prime, rimane infatti sanzionato penalmente il comportamento — *ictu oculi* meno grave — di chi effettua nuovi scarichi dello stesso tipo prima che l'autorizzazione richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa (art. 23 della legge n. 319/1976, rimasto invariato). Il risultato, del tutto paradossale, è dunque che la condotta di chi effettua scarichi in pubbliche fognature avendo richiesto, ma non ancora ottenuto la prescritta autorizzazione risulta penalmente illecito, mentre cessa di esserlo, degradando a mero illecito amministrativo quando tale autorizzazione venga negata o addirittura revocata.

Ma anche prescindendo da tale ipotesi in cui una evidente progressione criminosa segna una regressione della tutela, non sfugge l'irragionevolezza di una disciplina che prevede la sanzione penale per chi comunque segue le prescritte procedure amministrative (almeno formulando la richiesta di autorizzazione) e la sanzione amministrativa per chi si muove in totale spregio delle procedure medesime. Rispetto a quanto da ultimo sottolineato, si osserva che risulta manifesto l'attrito tra la disciplina delineata ed il principio generale di proporzione delle sanzioni, stante l'evidente minor colpevolezza del soggetto che pur tenta di seguire la procedura autorizzativa e quello che da tale disciplina amministrativa prescinde del tutto.

2. — L'incostituzionalità per violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.

L'introduzione del regime sanzionatorio differenziato in relazione a scarichi aventi le medesime caratteristiche qualitative e le medesime potenzialità inquinanti, tenuto conto della minore efficacia sia preventiva che repressiva delle sanzioni amministrative alle quali restano sottoposti gli scarichi delle pubbliche fognature, si traduce inevitabilmente in una riduzione della complessiva tutela accordata dall'ordinamento al paesaggio (inteso — conformemente alla interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale — quale ambiente naturale nel suo complesso) ed alla salute individuale e collettiva (nel suo significato più pregnante di diritto ad un ambiente naturale ed urbano salubre), beni la cui tutela è imposta dalle richiamate norme costituzionali.

È infatti evidente come la modifica dell'art. 21 della legge n. 319/1976, con l'introduzione del quinto comma operata dall'art. 6, secondo comma citato, determini l'affievolimento della possibilità — da parte dell'ordinamento — di contrastare in modo effettivo e comunque incisivo le lesioni all'ambiente e alla salute che deriveranno dall'effettuazione, da parte di pubbliche fognature, di scarichi non autorizzati, e quindi sottratti ad ogni forma di controllo e conseguentemente di prevenire, in modo congruo e dissuasivo, simili lesioni a beni costituzionalmente protetti.

Una simile «perdita» di tutela non trova alcuna giustificazione in esigenze riconnettibili all'esigenza di dare prevalente protezione a beni costituzionalmente privilegiati rispetto all'ambiente ed alla salute e le norme che la determinano devono pertanto essere valutate come costituzionalmente illegittime.

3. — Incostituzionalità per violazione degli artt. 25, secondo comma e 77, secondo comma, della Costituzione.

Costituisce principio costituzionale fondamentale il principio della riserva assoluta di legge in materia penale: è cioè attribuita — come noto — alla competenza esclusiva del legislatore ordinario la potestà normativa in materia penale, con esclusione di altre fonti primarie o comunque con il controllo diretto delle Camere sulle stesse, o in sede di delega dal potere normativo (art. 76 Cost.) o all'atto del controllo e delle recezioni di norme precarie — giustificabili solo dalla effettiva e concreta (e come tale motivata) sussistenza di «casi straordinari di necessità ed urgenza» — e soggette, in caso contrario, a rapida decadenza (art. 77 Cost.).

Non è possibile apprezzare se sussistano e quali siano le ragioni di straordinarie necessità ed urgenza che abbiano giustificato l'adozione del d.-l. n. 79/1995 e che abbiano giustificato la conversione in legge del medesimo. Nel preambolo del d.-l. in parola, infatti, la straordinaria necessità ed urgenza è meramente enunciata, ma non esplicitata. Né appare altrove rinvenibile una qualsiasi ragione che giustificasse l'adozione dello strumento prescelto.

Basterà in proposito evidenziare come il d.-l. n. 79/1995 rappresenti il nono di una lunga serie di decreti legge reiterati a partite dal d.-l. 15 novembre 1993 n. 454 (per l'elenco completo si rinvia alla lettura dell'art. 2 legge n. 172/1995) e come sia difficile anche solo ipotizzare ragioni di necessità e di urgenza che si protraggano per un periodo di circa un anno e mezzo senza l'intervento di alcuna legge di conversione.

Si ricorda infine la recente sentenza n. 29/1995 con la quale la Corte costituzionale riconosciuto la possibilità di valutare la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza anche dopo l'approvazione della legge di conversione.

B) Quanto alla rilevanza:

È agevole evidenziare come l'applicazione dell'attuale disposto dell'art. 21, quinto comma, legge n. 319/1976 determinerebbe l'accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione delle sanzioni di sua competenza.

Dipendono dalla questione di costituzionalità della norma, e dalle decisioni che la Corte prenderà, le successive scelte procedurali di questo giudice, in particolare le ragioni della dispenda archiviazione, cioè per infondatezza della notizia di reato perché il fatto è sanzionatorio in via amministrativa, in ipotesi di rigetto, ovvero l'archiviazione dei fatti pregressi, in applicazione dell'art. 2, primo comma, del c.p., con possibilità di disporre l'accertamento, in caso di accoglimento, della permanenza del fatto illecito in quanto penalmente rilevante e perseguibile a far data dalla pronuncia della sentenza della Corte. Resta per conto esclusa ad avviso di questo giudice la possibilità, prospettata dal p.m., in caso di accoglimento, di disporre l'esercizio dell'azione penale per i fatti pregressi.

Si rileva a tal proposito come, sotto il profilo della rilevanza e della ammissibilità della questione, non possa avere rilievo la circostanza che la norma sospettata di incostituzionalità sia una norma penale di favore. Valga a tal proposito il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 1983 n. 148 che ha ammesso la rilevanza del sindacato costituzionale sulle norme penali di favore potendo l'eventuale accoglimento incidere sulle formule di proscioglimento e modificare la *ratio* decisoria. Peraltro in più occasioni la Corte costituzionale ha già dichiarato la incostituzionalità di norme di questa natura ed in particolare di norme regionali che escludevano obblighi penalmente sanzionati da norme di leggi statali (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 370/1989 e n. 43/1990).

P. Q. M.

Visto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge predetta e dell'art. 21, quinto comma, legge n. 319/1976 come modificato dalla predetta disposizione, per contrasto con gli artt. 3 primo comma, 9, primo comma; 32, 25 secondo comma; e 77, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al p.m., all'indagato e al difensore e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato;

Prato, addì 6 marzo 1996

Il giudice per le indagini preliminari: GOVERNATORI

N. 486

Ordinanza emessa il 25 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Picheca Marcello

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omissa previsione - Lesione del principio di ragionevolezza - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 124 e 186 del 1992, 439/1993 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza letti gli atti del procedimento sopra indicato, la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di Picheca Marcello in data 29 maggio 1995, la richiesta di giudizio abbreviato formulata all'udienza preliminare del 3 gennaio 1996 dal difensore con procura speciale, il consenso del pubblico ministero nonché ordinanza pronunciata ex art. 440 cod. proc. pen. con la quale lo stesso giudice per le indagini preliminari che aveva emesso la misura cautelare sopra indicata disponeva il giudizio abbreviato ritenendo definibile il processo allo stato degli atti;

Sentita l'eccezione di legittimità costituzionale proposta dal pubblico ministero all'udienza 27 febbraio 1996 in riferimento alla mancata previsione di una causa di incompatibilità ex art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. il giudice che abbia emesso una misura cautelare a quello che partecipi poi al giudizio abbreviato, con affermato contrasto della norma processuale sopra citata con gli artt. 3, secondo comma, della Costituzione;

Rilevato che la Corte costituzionale (decisione n. 432/95), ha statuito che le valutazioni che il giudice per le indagini preliminari compie quando dispone una misura cautelare presuppongono e comportano la colpevolezza dell'imputato;

Rilevato che la Corte costituzionale, (decisione n. 432/94) ha affermato che, agli effetti della incompatibilità, ciò che rileva è che il giudice abbia compiuto una valutazione non formale ma sostanziale del contenuto delle indagini preliminari, entrando nel merito delle stesse e (decisioni nn. 124/92 e 186/92) che l'incompatibilità rilevante ex art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, individuandosi poi il contenuto della locuzione «giudizio» di cui alla norma processuale da ultimo menzionata in qualsiasi tipo di processo che, in base ad un esame delle prove pervenga, ad una decisione di merito, compreso quello che svolge con giudizio abbreviato (decisione n. 401/91 e n. 439/93);

Rilevato quindi che la questione, oltre ad essere evidentemente rilevante nel caso di specie, deve considerarsi non manifestamente infondata in riferimento ai parametri costituzionali individuati dal pubblico ministero (art. 3, secondo comma, inteso come principio di ragionevolezza nonché art. 24, secondo comma, sotto la specie della lesione al diritto di difesa rappresentata «dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e seguenti della legge n. 1/1948 e 23 e 27 della legge n. 87/1953; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, seconda comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare nei confronti dell'imputato;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso con notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rovereto, addì 25 marzo 1996

Il giudice per le indagini preliminari: FLORIT

96C0711

N. 487

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1996 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria
sul ricorso proposto da Paris Mario contro il Ministero delle finanze ed altri*

Impiego pubblico - Concorso a primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze mediante scrutinio per merito comparativo - Limitazione della facoltà di partecipazione ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento che alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale - Esclusione dei funzionari appartenenti alla nona qualifica nella stessa situazione giuridica - Disparità di trattamento disuguaglianze omogenee con incidenza sui principi di tutela del lavoro, di retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 20, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 35, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 813/1991 proposto da Paris Mario rappresentato e difeso dall'avv. Lietta Calzoni con domicilio eletto in Perugia, nello studio del difensore, via L. Bonazzi n. 9;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato *ex lege* domiciliata in Perugia, via degli Uffici n. 14; e nei confronti di Rossi Salvatore, Bonnici Giovanni, Leonzio Vittorio e Firmando Alfredo, con costituitisi in giudizio; per l'annullamento del provvedimento in data 12 settembre 1991 comunicato il 18 settembre 1991, con il quale il Ministero delle finanze ha escluso il ricorrente dalla partecipazione allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento di n. 54 posti disponibili nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva della Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettori compartimentali, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1991 registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1991, registro n. 12, foglio 98; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;

Ed incidentalmente affinché il tribunale adito voglia sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma quattro, della legge 24 dicembre 1990 n. 408, per contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui limita l'accesso, con la procedura dello scrutinio per merito comparativo, alla nomina a primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze, in favore dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento, che alla data di entrata in vigore della legge abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale, escludendo i direttori appartenenti alla nona qualifica funzionale, reggenti anch'essi nel quadriennio e da almeno due anni, dietro formale ricorso, uffici finanziari sedi di prima dirigenza, appartenenti ad un profilo superiore o, quantomeno, equivalente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 24 gennaio 1996 la relazione del dr. Bruno Mollica e uditi, altresì l'avv. Nicoletta Baleani, sostituzione di Lietta Calzoni, per la parte ricorrente e l'avv. Francesca Morici per l'Amministrazione statale resistente.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;

FATTO

Con ricorso rubricato al n. 813 del 1991, Paris Mario chiede l'annullamento del provvedimento del Ministero delle finanze in data 18 settembre 1991, di esclusione dell'istante dalla partecipazione allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento di n. 54 posti disponibili nella qualifica di primo dirigente.

Esponde di prestare servizio alle dipendenze del detto Ministero come «direttore nella nona qualifica funzionale» e di essere stato nominato «reggente» dal 18 maggio 1987 dell'ufficio del registro di Perugia, ufficio finanziario sede di prima dirigenza.

Deduce l'illegittimità della disposta esclusione per violazione ed errata applicazione del decreto ministeriale 14 marzo 1991, che consentirebbe la partecipazione allo scrutinio non solo degli impiegati delle qualifiche ad esaurimento, ma anche di quelli della carriera direttiva.

Sostiene altresì, col secondo mezzo, la illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, legge 29 dicembre 1990, n. 408, per contrasto con gli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., nella parte in cui limita l'accesso alla nomina a primo dirigente, in favore dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento che alla data di entrata in vigore della legge abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale, escludendo i direttori appartenenti alla nona qualifica funzionale, reggenti anch'essi uffici finanziari sede di prima dirigenza.

L'amministrazione intimata sostiene la infondatezza del ricorso e ne chiede in conclusione il rigetto.

All'udienza pubblica del 24 gennaio 1996 la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

I. — Il Collegio ritiene, preliminarmente, di sollevare la questione di legittimità costituzione dell'art. 20, quarto comma, legge 29 dicembre 1990, n. 408, di cui è fatta applicazione nella specie.

La questione è sicuramente rilevante nel giudizio in corso.

Il Paris chiede l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla partecipazione allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento di posti disponibili nella qualifica di primo dirigente, effettuato in applicazione dell'art. 20, legge n. 408 del 1990 cit..

L'esclusione viene disposta dall'intimato Ministero delle finanze in quanto il Paris non appartiene alle «qualifiche ad esaurimento» beneficiarie della precitata disposizione.

Ed invero, destinatari dello scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ai sensi della norma caladata sono dichiaratamente i funzionari delle «qualifiche ad esaurimento» che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto, nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale; l'odierno ricorrente, pur essendo in possesso del requisito dello svolgimento delle funzioni — in quanto dal 18 maggio 1987 reggente, in forza di formale incarico, dell'ufficio del registro di Perugia, di livello dirigenziale — appartiene alla nona qualifica funzionale, e non alle qualifiche ad esaurimento.

La chiarezza della previsione normativa comporterebbe quindi — nonostante le «acrobazie» interpretative del decreto ministeriale 14 marzo 1991, tentate dalla difesa del ricorrente col primo mezzo (il secondo è inteso a prospettare la illegittimità costituzionale della norma) — necessariamente il rigetto dell'impugnativa in mancanza di una declaratoria di incostituzionalità.

Un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma *de qua* nei termini richiesti consentirebbe del resto all'odierno ricorrente l'ammissione allo speciale procedimento selettivo *ex art. 1, primo comma, lett. a)*, legge 10 luglio 1984, n. 301 previsto dall'art. 20 cit. in concorrenza con le qualifiche ad esaurimento.

Donde la sicura rilevanza della questione nel giudizio in corso.

II. - La questione, oltre che rilevante, appare al collegio non manifestamente infondata.

Va ricordato, in primo luogo, che i ruoli ad esaurimento, previsti col d.P.R. n. 748/1972, hanno trovato una definitiva connotazione con la legge 11 luglio 1980, n. 312, istitutiva delle qualifiche funzionali, il cui art. 155 ha previsto l'inquadramento in soprannumero dei direttori aggiunti di divisione che rivestivano la qualifica di direttore di 2ª classe al 31 dicembre 1972.

La posizione funzionale di tale personale delle qualifiche ad esaurimento restava definita dall'art. 7 ottavo comma, d.-l. 30 settembre 1982, n. 688 convertito in legge n. 872/1982, secondo cui, in caso di assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto od a qualsiasi altra causa, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea al personale medesimo la direzione degli uffici delle Amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze che «per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente»; non già la reggenza temporanea di uffici spettanti a funzionari con qualifica di dirigente superiore, attribuita, a norma del primo comma art. 17 legge n. 146 cit., a funzionari con qualifica di primo dirigente.

La posizione funzionale degli appartenenti alla nona qualifica — come il Paris — è stata definita con l'art. 20 del successivo d.P.R. n. 8 maggio 1987, n. 266, secondo cui rientra nelle attribuzioni del personale medesimo la sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento nonché la reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare (lett. *a e b*).

Orbene, dal richiamato quadro normativo discende che rientra nelle attribuzioni primarie sia dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento che di quelli appartenenti alla nona qualifica la funzione di «reggenza temporanea» degli uffici; anzi, a ben guardare, mentre la funzione di reggenza è espressamente circoscritta, per i funzionari dei

ruoli ad esaurimento, a norma dell'art. 17, secondo comma, legge n. 146/1980, agli uffici il cui titolare rivesta la qualifica di primo dirigente, tale limitazione non è rinvenibile nella disciplina relativa ai funzionari di nona qualifica, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 266/1987, la cui lett. b) fa riferimento alla reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del «dirigente» titolare, in quanto tale del tutto svincolata dal livello dell'ufficio medesimo (di titolarità, cioè, indifferentemente, di primo dirigente o di dirigente superiore).

Le posizioni in commento appaiono quindi, quantomeno equiordinate, ove non si ritenga di accedere alla tesi della poeriorità della posizione del funzionario di nona qualifica sotto il profilo delle funzioni e delle responsabilità.

Se ciò è vero, sembra al Collegio che non rientri nei canoni della razionalità legislativa la previsione dell'art. 20, legge n. 408 del 1990 cit. nella parte in cui costituisce in favore dei funzionari del ruolo ad esaurimento una ingiustificata posizione di privilegio, sostanzialmente escludendo dall'accesso alla posizione di primo dirigente i funzionari di nona qualifica.

Se infatti si riconosce la (quantomeno) equiparabilità delle posizioni funzionali di cui trattasi, non sembra possa poi disconoscersi che le stesse, per ciò solo, devono concorrere paritariamente all'accesso a tutti i posti dirigenziali disponibili: in tale quadro non appare conforme ai richiamati principi costituzionali né la limitazione alle qualifiche ad esaurimento dello eccezionale sistema di accesso *ex art. 1*, primo comma, lett. a) legge 10 luglio 1984, n. 301, né la riserva di «tutti» i posti disponibili alle qualifiche medesime né quella relativa al 50% dei posti disponibili nel quinquennio, atteso che all'esito di un unitario procedimento selettivo ben potrebbero gli appartenenti alle qualifiche ordinarie risultare vincitori per una quota maggiore di posti, in danno dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento.

Sotto altro profilo, va osservato che non è di poco conto la sottrazione al regime ordinario di accesso alla dirigenza di tutti i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente e del 50% dei posti che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 (la legge n. 408/90 è entrata in vigore il 1° gennaio 1991); né l'asserita finalizzazione del beneficio alla graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento giustifica comunque l'esclusione delle qualifiche ordinarie in posizione paritaria dall'accesso in misura di siffatta rilevanza.

La «gradualità» dell'intervento sarebbe presumibilmente idonea ad attenuare, in astratto, l'impatto sul sistema di avanzamento in carriera, ma non sembra certamente «graduale» l'assorbimento di «tutti» i posti disponibili al 1° gennaio 1991 e, addirittura, della «metà» dei posti disponibili nel quinquennio per la definizione di posizioni di carriera la cui non necessitata urgenza di sistemazione è testimoniata dalla stessa permanenza di tali figure nell'ordinamento fin dal 1972.

Non si intende qui ovviamente negare la discrezionalità del legislatore nel definire le posizioni del personale ad esaurimento: si vuole peraltro meditatamente sostenere che l'affermato intento di graduare la soppressione delle dette figure non sembra in ogni caso trovare riscontro nelle modalità, anche temporali e di riserva percentuale, concretamente prescelte, a tutto danno dei dipendenti dei ruoli ordinari di pari livello funzionale, i quali, da un lato, vedono sottrarre all'accesso ordinario tutti i posti disponibili alla detta data e, per il quinquennio successivo, possono aspirare all'accesso medesimo nel solo residuale limite del 50 per cento dei posti e, dall'altro, si vedono comunque esclusi dall'accesso speciale disciplinato dall'art. 20 cit. nonostante la paritaria posizione rivestita.

I ruoli ad esaurimento, che nel quadro organizzativo dei pubblici uffici dovrebbero trovare, per loro stessa natura ed eziologia, considerazione e valenza residuale, vengono così a beneficiare di un ingiustificato trattamento privilegiato a tutto danno dei ruoli ordinari, che rappresentano, invece, nel sistema ordinamentale della pubblica amministrazione, una posizione di centralità per stessa scelta organizzativa dell'amministrazione medesima.

Le evidenziate discrasie appaiono al Collegio, per le esposte considerazioni, in contrasto non solo con l'art. 3 Cost., per il trattamento ingiustificatamente discriminatorio nei confronti di posizioni di livello superiore o, quantomeno, equiordinato, ma altresì in violazione dell'art. 97 Cost., in quanto lesive del principio di buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici, anche sotto il profilo della realizzazione delle condizioni per l'accesso dei «più meritevoli» alle posizioni dirigenziali.

Per i riflessi della scelta legislativa sull'aspetto della elevazione professionale del dipendente e dell'equo trattamento retributivo sembra altresì ipotizzabile la contestuale violazione dei principi di cui agli artt. 35 e 36 Cost..

III. — Per tutte le suesposte considerazioni, va sollevata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 35 e 36 Cost., dell'art. 20, quarto comma, legge 29 dicembre 1990 n. 408, nella parte in cui limita l'accesso, con la procedura dello scrutinio per merito comparativo, alla nomina a primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze, in favore dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale

incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale, con ciò escludendo i funzionari appartenenti alla nona qualifica funzionale reggenti anch'essi nell'ultimo quadriennio, e da almeno due anni, in virtù di formale incarico, uffici finanziari sede di prima dirigenza.

Il giudizio deve essere pertanto sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni sopra prospettate.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per contrasto con gli artt. 3, 97, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui limita l'accesso, con la procedura dello scrutinio per merito comparativo, alla nomina a primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze, in favore dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale, con ciò escludendo i funzionari appartenenti alla nona qualifica funzionale reggenti anch'essi nell'ultimo quadriennio, e da almeno due anni, in virtù di formale incarico, uffici finanziari sede di prima dirigenza;

Sospende il giudizio ed ordina alla segreteria di trasmettere gli atti di causa alla Corte costituzionale e di effettuare le pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni previste dalla legge.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996.

Il presidente: ROSA

Il consigliere est: MOLLIKA

96C0712

N. 488

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 1996 dal pretore di Cremona
nel procedimento penale a carico di Soressi Giuseppe*

Circolazione stradale - Divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Violazione - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche se non sussista un pericolo concreto e attuale - Eccessiva durata della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre violazioni commesse negli stessi spazi, dalle quali derivino lesioni personali o omicidio colposo.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, ventiduesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

OSSERVA

In data 12 aprile 1993, Soressi Giuseppe mentre era alla guida dell'autovettura, tg. PC/315456 eseguiva l'inversione del senso di marcia nell'area antistante il casello autostradale di Cremona.

Il procuratore della Repubblica presso la locale pretura, ricevuta la *notitia criminis*, richiedeva decreto di citazione a giudizio di Soressi Giuseppe, perché rispondesse del reato p. e p. dall'art. 176, commi 1 e 19 del codice stradale.

Questo pretore, in via preliminare, rileva che la condanna eventuale per la contravvenzione suindicata comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni, anche in assenza di qualsiasi pericolo concreto per gli altri utenti, laddove per la violazione di ogni altra norma della circolazione, commessa su carreggiate, rampe e svincoli e dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo), la durata della sanzione può variare da quindici giorni a un anno (art. 222 del codice stradale).

Siffatta disciplina non sembra conforme all'art. 3 della Costituzione.

In proposito si osserva che l'art. 176, commi 1 e 19 del codice stradale, vieta, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, di invertire il senso di marcia, di attraversare lo spartitraffico e di percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

La *ratio* della norma è di garantire che la circolazione in quei punti critici si svolga in condizioni di sicurezza, impedendo agli utenti una condotta idonea a mettere in pericolo l'incolumità delle persone e delle cose.

Il divieto ha un valore assoluto, poiché tali manovre sono sempre proibite, salvi i casi previsti da specifiche disposizioni (art. 176, commi 12 e 14), che devono essere interpretate in modo restrittivo e sono insuscettibili di applicazione analogica (art. 14, disp. sulla legge in generale).

La contravvenzione in esame è reato di pericolo, che può essere commesso con dolo o colpa, essendo, però, necessario che l'azione sia cosciente e volontaria, secondo la regola fissata dall'art. 42, quarto comma del codice penale.

Nel caso sottoposto al vaglio giudiziale, la manovra vietata fu compiuta nell'area antistante il casello autostradale, dove pure opera il divieto penalmente sanzionato.

Al fine di verificare la correttezza di quest'ultimo assunto (ciò rientra nei compiti di questo giudice, ai sensi dell'art. 444 in relazione all'art. 129 del c.p.p., ma il discorso consente anche di inquadrare il problema nelle sue coordinate essenziali, per cogliere i profili di incostituzionalità della norma), si precisa che l'art. 2, terzo comma, lett. a) del codice stradale, nel fissare le caratteristiche minime di un'autostrada, così la definisce: «strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuno con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a destra priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzioni e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione ed accelerazione». La definizione amplia quella del codice abrogato, attraverso numerosi dettagli, ma lascia sostanzialmente invariato il concetto di arteria riservata alla circolazione di autoveicoli e motoveicoli, cioè a particolari categorie di utenti.

Da un punto di vista meramente descrittivo, i dati strutturali dell'autostrada sono i lunghi rettilinei con curve ad ampio raggio, le limitate pendenze, l'eliminazione completa delle intersezioni a raso, mediante la creazione di soprappassaggi o sottopassaggi in corrispondenza di incroci con ferrovie e strade ordinarie, la larghezza delle carreggiate, adeguate alle particolarità del traffico, l'installazione di rifornimenti, l'assistenza in caso di infortuni.

L'uso dell'arteria in esame è subordinato al pagamento di un pedaggio, ma questa circostanza non costituisce un elemento essenziale dell'autostrada, poiché alcuni tratti, attesa la loro finalità di interesse pubblico, sono percorribili gratuitamente. È bene evidenziare che nessun utente, per il solo fatto della prestazione del pedaggio, acquista la possibilità di un uso più ampio rispetto a quello di ogni altro utente.

Tutti, pur pagando il pedaggio, fruiscono della strada secondo la sua normale destinazione e l'uso del bene rimane «uso comune e non uso speciale».

Il versamento del pedaggio avviene nelle stazioni esistenti «sulle autostrade» — così testualmente l'art. 176, secondo comma, del codice stradale — all'altezza delle quali i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere. Codesti punti di esazione sono preceduti e seguiti (in entrata e in uscita) da un'area di ampiezza variabile, il cui scopo è di consentire l'ordinario incolonnamento e il deflusso dei veicoli, secondo le indicazioni date dalla segnaletica o dal personale addetto. Gli spazi *de quibus* appartengono alla sede autostradale.

Siffatta conclusione si basa non solo sull'argomento letterale fornito dal citato art. 176, undicesimo comma, ma trova un equivoco riscontro normativo nell'art. 2, terzo comma, lett. a) del codice stradale, il quale prevede che l'autostrada «è contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine».

L'importanza di siffatta precisazione non può sfuggire all'interprete, essendo indiscutibile che la disciplina della circolazione trovi la sua fonte nella legge e nei provvedimenti emessi dalle autorità competenti resi manifesti dagli appositi segnali. Orbene, in corrispondenza di ogni accesso autostradale, dove cioè iniziano a valere le speciali regole, è installato, in conformità al disposto degli artt. 39 e seguenti, del codice stradale, e 135 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento esecuzione codice stradale), un cartello che comprende due segnalazioni: quella di «inizio autostrada» e il riepilogo dei divieti di transito connessi con il regime autostradale.

Il cartello «fine autostrada» è posto, invece, al termine del nastro autostradale, e comunque oltre la stazione di uscita, per indicare che da quel punto cessa la vigenza di quelle regole di circolazione. Poiché i segnali rappresentano la manifestazione visibile della volontà dell'autorità competente, i cui provvedimenti amministrativi sono conosciuti dagli utenti solo quando siano resi noti mediante quei simboli esteriori, deriva una inferenza particolare in ordine al problema che ne occupa: su tutto il tracciato compreso idealmente tra i due segnali indicati (inizio e fine autostrada) e, perciò, sulle aree che precedono e seguono i caselli nei due sensi, operano le norme proprie della circolazione autostradale.

Bisogna tener presente che l'inversione del senso di marcia, per il disposto dell'art. 176, primo comma, è vietata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, primo comma, il quale contempla non solo le autostrade, ma anche le strade extraurbane principali e le altre strade individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

È facile da ciò arguire che gli utenti di queste ultime arterie hanno la possibilità di apprendere gli obblighi imposti solo dai segnali, onde una conferma ulteriore delle argomentazioni esposte.

D'altronde, il principio in base al quale l'utente della strada ha ragione di fare affidamento sull'inesistenza di pericoli (intendendo per pericolo la situazione potenzialmente causativa di un evento di danno) è valido anche in questi spazi, dove spesso la presenza di numerosi veicoli in arrivo e in partenza impone cautele non minori rispetto a quelle adottate in altri tratti del percorso.

È appena il caso di osservare che la mancanza di un eventuale spartitraffico nulla prova, quando si pensi che l'area, attesa la sua conformazione, è suscettibile di essere utilizzata da parte degli addetti ai servizi dell'autostrada, di polizia stradale e di soccorso, per esigenze peculiari indicate dalla legge.

Lo spazio indicato dev'essere, inoltre, qualificato «carreggiata», ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 7 del codice stradale, il quale indica la carreggiata come parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli.

Siffatta definizione, che costituisce un dato intrinseco della norma di cui deve chiarire il senso e vincola l'interprete nel procedimento logico diretto a cogliere la volontà della legge, può essere compiutamente intesa solo se venga correlata a quella di circolazione, che esprime l'idea centrale della fenomenologia della viabilità. In proposito, si ricorda che, sotto l'aspetto tecnico, circolare è «il susseguirsi di alternate fasi di accelerazione, traslazione, rallentamento o arresto» che non si esaurisce nello spostamento dei veicoli da un luogo all'altro non si parla delle persone e degli animali, di cui in autostrada è vietata la circolazione, eccezion fatta per le aree di servizio e di sosta (art. 175, sesto comma).

La circolazione, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 9 del codice stradale, è «il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli ... sulla strada», per cui comprende anche momento ed episodi che rappresentano la temporanea sospensione della marcia. La norma non include l'arresto, vale a dire l'interruzione della marcia dovuta ad esigenze di circolazione [art. 157, primo comma, lett. a)], ma l'omissione è priva di particolare significato, non essendo dubbio che tale circostanza influisce sull'evolversi del fenomeno circolatorio. Tenendo presenti le suesposte considerazioni, il concetto giuridico di carreggiata si specifica in una significazione tipica e riguarda la parte della sede autostradale non riservata né alla fermata né alla sosta né all'arresto, ma allo «scorrimento» dei veicoli, inteso come movimento o spostamento lineare degli stessi, secondo un percorso tracciato, e che può avvenire in modo più o meno veloce, purché non si creino intralci o pericoli per la circolazione. Questa interpretazione, lungi dall'estendere il contenuto del termine «scorrimento», gli attribuisce il carattere suo proprio e lo tipizza sotto il profilo dinamico, permettendo di affermare che lo spazio esistente nei pressi dei caselli, il quale, in via eccezionale e nei casi consentiti, svolge una funzione polivalente, dev'essere inteso come «carreggiata» nel senso più compiuto, perché destinato allo scorrimento dei veicoli prima e dopo il pagamento del pedaggio.

La manovra di inversione di marcia in tale spazio è, perciò vietata ai sensi dell'art. 176, commi 1 e 19 del codice della strada. Infatti, il conducente pone in essere un grave fattore di turbamento della circolazione, dal momento che gli altri utenti, percorrendo una strada con direzione obbligatoriamente orientata: contano su un assetto di marcia conforme a quanto le norme della circolazione impongono.

Non rileva più di tanto che la velocità sia ridotta nelle aree in questione, volta che l'intensità della velocità incide in modo notevole nella scelta punitiva, ma non rappresenta il presupposto di applicazione della disposizione, la cui operatività è subordinata solo alla sussistenza del pericolo di danni a persone o cose. Avendo acquisito codesti concetti di fondo, è possibile sviluppare, con la disponibilità di adeguati strumenti valutativi, il discorso in ordine al trattamento sanzionatorio della violazione.

Pare opportuno precisare che il vigente codice della strada, allo scopo di assicurare l'osservanza delle norme della circolazione, ha predisposto un impianto repressivo composito, con larga prevalenza di sanzioni amministrative, e il ricorso alle pene criminali in un limitato numero di casi.

La soluzione parapenalistica è soddisfacente, poiché sembra in linea con i moderni orientamenti di politica criminale, che vogliono circoscrivere l'impiego dello strumento penale alle situazioni ritenute più significative sotto il profilo sociale.

Il momento più originale della normativa codicistica si coglie nell'ampliato numero di sanzioni accessorie di carattere interdittivo, che si affiancano alle sanzioni principali penali e amministrative.

Questo sistema binario si rivela particolarmente afflittivo e consente l'attuazione delle strategie impiegate dai pubblici poteri per rendere più sicura la circolazione e offrire una risposta efficace contro i comportamenti pericolosi dovuti a inosservanza delle norme stradali. L'infrazione del divieto previsto dall'art. 176, commi 1 e 19, oltre alla pena principale congiunta dell'arresto e dell'ammenda, comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (art. 176, comma 22), ma non v'è dubbio che le condotte incriminate possono, in talune circostanze, essere realizzate senza che sussista un pericolo concreto e attuale, in quanto non vi sono, ad esempio, altri veicoli nella zona interessata alla manovra.

Pure in questa evenienza, la patente del contravventore dev'essere sospesa per un periodo non inferiore a mesi sei.

L'esperienza insegna che gli automobilisti paventano, ancor più della pena principale, la sanzione amministrativa accessoria in esame che «comprime con inevitabile danno economico la libertà di circolazione — tanto sentita da questa società — e reprime in maniera più acconcia, lo scorretto esercizio di essa» (Cass. pen. ss. uu. 19 dicembre 1990, ric. Capelli, in Foro it., II, 205 e segg.).

Occorre, tuttavia, evidenziare che, quando dalla violazione di altre norme della circolazione, commessa negli stessi spazi, derivano danni alle persone, la sospensione della patente, ai sensi dell'art. 222 del codice stradale è così fissata: a) da quindici giorni a tre mesi in caso di lesione personale colposa lieve; b) da uno a sei mesi nel caso di lesione colposa grave o gravissima; c) da due mesi ad un anno nel caso di omicidio colposo.

La disarmonia rispetto all'art. 176 è evidente e non pare giustificabile rispetto all'art. 3 della Costituzione, poiché il pericolo del danno che la disposizione stradale intende neutralizzare, viene sanzionato in maniera più grave del danno stesso. Trattasi di un esempio di palese arbitrarietà della soluzione normativa, un vizio che può essere censurato dalla Corte costituzionale, la quale, pur affermando di non essere abilitata, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, a esercitare scelte di spettanza esclusiva del legislatore, ammette di avere il potere «di ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dalla legge» (Corte costituzionale 18 ottobre 1983, n. 314).

Orbene, il principio di sistematicità del diritto, come non contraddizione delle parti che lo compongono, non esclude, secondo l'insegnamento di autorevole dottrina, «la possibilità di differenziazioni, ma esclude soltanto quelle incompatibili con la logica del sistema». Ogni differenziazione richiede, però, di essere riconducibile ad un proprio criterio giustificativo.

Il legislatore, dunque, ha il dovere di «equiparare il trattamento giuridico delle situazioni analoghe e, al contrario, di differenziare il trattamento delle situazioni diverse».

Nell'ipotesi considerata ciò non si verifica, poiché chi opera un'inversione di marcia, che magari non determini alcun pericolo effettivo, subisce la sospensione della patente per un periodo maggiore rispetto a chi, violando altra norma di comportamento, cagiona danni alle persone, con lesione di beni aventi rango costituzionale primario, come quelli della salute e della vita.

Siffatta disciplina, caratterizzata da intrinseca irrazionalità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rende non manifestamente infondata la questione di legittimità prospettata.

La rilevanza della questione è indiscutibile, poiché l'imputata, ove la censura fosse condivisa, vedrebbe migliorata la propria posizione sanzionatoria complessiva, anche partendo dal minimo edittale previsto per la più grave delle ipotesi dell'art. 222, che ben può costituire un parametro di comparazione, tenuto presente il disvalore giuridico dell'infrazione del divieto fissato dall'art. 176, commi 1 e 19 e graduando la sanzione amministrativa accessoria in base agli indici di cui all'art. 218.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice stradale, nella parte in cui prevede che il periodo di sospensione della patente di guida, nel caso di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli della autostrade, non possa essere inferiore a mesi sei, anche quando non sussiste alcuna situazione di pericolo, mentre la sanzione amministrativa accessoria suindicata, nel caso di violazione di altre norme della circolazione, commessa negli stessi spazi, dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo) è applicata per un periodo inferiore (art. 222, del codice stradale);

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Cremona, addì 28 febbraio 1996

Il giudice per le indagini preliminari: NUZZO

N. 489

Ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposta da Liverani Fiorella contro l'Università per stranieri di Perugia ed altri

Istruzione pubblica - Docenti comandati presso l'Università per stranieri di Perugia - Inquadramento in «ruolo ad esaurimento» con il mantenimento del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza - Deteriore trattamento di detti docenti rispetto agli altri docenti universitari - Violazione dei principi di tutela del lavoro e della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 17 febbraio 1992, n. 204, art. 7).

(Cost., artt. 3, 35 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 512/1995 proposto da Liverani Fiorella rappresentata e difesa dagli avv.ti Alarico Mariani Marini e Urbano Barelli con domicilio eletto presso il secondo difensore in Perugia, piazza Piccinino n. 13; contro l'Università per stranieri di Perugia, in persona del Rettore *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia con domicilio eletto in Perugia, via degli Uffici n. 14; e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio; e nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della nota dell'Università per Stranieri di Perugia del 3 maggio 1995, prot. n. 5848, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di essere inquadrata nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia, e di ogni altro atto, presupposto, connesso, successivo; per l'accertamento del diritto alla corresponsione dello stipendio di professore universitario di seconda fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 Costit. e art. 2126, primo comma, c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 57, d.-lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, con ogni conseguenza di legge;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università per stranieri di Perugia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 21 febbraio 1996 la relazione del dott. Bruno Mollica e uditi, altresì gli avv.ti Alarico Mariani Marini e Urbano Barelli per la parte ricorrente e l'avv. Maria Grazia Scalas per l'Amministrazione statale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

F A T T O

La prof.ssa Fiorella Liverani, insegnante di ruolo presso la scuola elementare «Manzoni» di Perugia, ha assunto servizio presso l'Università per stranieri nell'anno accademico 1986/1987, a seguito di vincita del concorso per comando, indetto a norma degli artt. 5 e 6 della legge 16 aprile 1973 n. 181. Il comando, avente validità per il triennio 1986/1989, è stato rinnovato per il successivo triennio 1989/1992. Con l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (che all'art. 7 attribuiva ai comandati la facoltà di restare in servizio nell'Ateneo come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento), la ricorrente ha presentato domanda per la permanenza in servizio presso l'Università per Stranieri; è seguito il provvedimento ministeriale, in data 30 dicembre 1992, a ciò di accoglimento dell'istanza.

In data 16 marzo 1995, la prof.ssa Liverani ha chiesto di essere inquadrata nel ruolo dei professori di seconda fascia, invocando a tal fine l'applicazione dell'art. 458, secondo comma, del d.-lgs. n. 297 del 16 aprile 1994; a tale richiesta l'amministrazione rispondeva negativamente con nota prot. 5848 del 3 maggio 1995 impugnata col ricorso in epigrafe.

Chiede in subordine la ricorrente di ricevere il trattamento economico corrispondente all'attività svolta. Anche su questo punto la risposta è stata negativa.

La ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 458, secondo comma, del d.-lgs 16 aprile 1994, n. 297. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'atto, nonché per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà.

Si è costituita l'Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.

All'udienza del 21 febbraio 1996 gli avvocati delle parti hanno ulteriormente lumeggiato le rispettive difese ed il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

La ricorrente chiede in linea principale l'inquadramento senza concorso nei ruoli dell'Università quale professore associato, e in via subordinata, dato che di fatto svolge tali funzioni, l'attribuzione del relativo trattamento economico.

A ciò osta però l'art. 7 della legge 7 febbraio 1992, n. 204, il quale prevede che i comandati presso l'Università per stranieri si trasformino in un «ruolo ad esaurimento», però «mantenendo lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento».

Ciò significa, senza ombra di dubbio, il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza.

Tale norma è pertanto evidentemente rilevante nella presente controversia, in quanto la domanda non può essere accolta, in presenza di una disposizione così chiaramente ostativa; però, non appare manifestamente infondata la questione del contrasto fra tale disposizione e l'art. 36 della Costituzione.

Giustamente infatti la ricorrente fa notare che il suo comando, avendo perduto del tutto il requisito della temporaneità, si è trasformato in un vero e proprio trasferimento definitivo nel ruolo, sia pure ad esaurimento, dall'Università per Stranieri. A ciò si aggiunga che, mentre nel comando la retribuzione rimane a carico dell'Amministrazione di provenienza, nella specie è espressamente stabilito che essa passa a carico del Ministero per l'università. Si ha quindi la figura di un docente che svolge in maniera definitiva funzioni di docente universitario, che viene retribuito dal relativo Ministero, ma che percepisce lo stipendio di un'insegnante elementare (o, in altri casi, di scuola media).

Ciò appare in contrasto col principio dell'adeguatezza della retribuzione, e della corrispondenza di essa alla funzione effettivamente svolta. La norma sopra citata, che viene applicata nei confronti della ricorrente, sancisce addirittura un arricchimento senza causa in favore dell'Università. Per quanto detto, va sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992 n. 204 nella parte in cui dispone che i docenti comandati presso l'Università per Stranieri di Perugia, vi rimangano come figure ad esaurimento percependo però il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza.

Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per l'esame della questione prospettata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 nella parte in cui stabilisce che i docenti comandati presso l'Università per Stranieri di Perugia continuino a percepire il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza, per contrasto con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio e manda alla segreteria di trasmettere gli atti di causa alla Corte costituzionale e di effettuare le pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni previste dalla legge.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996

Il presidente: ROSA

Il consigliere: MOLLIKA

N. 490

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 dal giudice di pace di Trani
nel procedimento civile vertente tra Sorrenti Francesco e De Palma Francesca ed altro*

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto introduttivo - Indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione - Omessa previsione - Asserita mancata garanzia dell'effettiva conoscibilità da parte del contumace delle scritture private contro di lui prodotte - Violazione del diritto di difesa - riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 250/1986, 317/1989, 214/1991.

(C.P.C. art. 318, primo comma, in relazione all'art. 215, n. 1).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 317/1995, promossa con citazione notificata il 7 novembre 1995 da Sorrenti Francesco contro i coniugi De Palma Francesca e Lucivero Giacomo.

FATTO

L'attore ha chiesto in giudizio che questo giudice accerti essere intervenuta compravendita di una autovettura tra lui ed i convenuti e condanni questi ultimi al pagamento di somme per contravvenzioni al codice della strada elevate nei suoi confronti.

Nel costituirsi detto attore ha depositato in cancelleria all'atto della costituzione il proprio fascicolo contenente documenti tra cui una scrittura privata sottoscritta da uno dei convenuti. Di tale produzione documentale non vi è alcuna menzione nell'atto introduttivo del giudizio notificato ai convenuti.

Entrambi i convenuti sono rimasti contumaci.

DIRITTO

Con sentenza n. 250 del 28 novembre 1986 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 292 del c.p.c., in relazione all'art. 215, n. 1 stesso codice, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione «nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore o al conciliatore».

Con sentenza n. 317 del 6 giugno 1989, la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 292, primo comma, del c.p.c. in relazione al citato art. 215, n. 1, «nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza» «anche per i giudizi davanti al tribunale».

Infine, con sentenza n. 214 del 24 maggio 1991, sempre la stessa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile «nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione».

Con la riforma del codice di procedura civile, introdotta con legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, nonché con legge 21 novembre 1991, n. 374 istitutiva del giudice di pace, il titolo II del libro secondo del c.p.c. ha subito una serie di modifiche e di spostamenti sia dei capi che degli articoli in esso contenuti che hanno mutato notevolmente la struttura del titolo stesso. Per quanto concerne la questione che interessa in particolare si osserva che l'art. 313, pur restando collocato nel Capo I, ora riguarda la proposizione della querela di falso nei procedimenti davanti al pretore o al giudice di pace e non più il contenuto della domanda nel procedimento davanti al pretore o al conciliatore. Le disposizioni sul contenuto della domanda sono ora dettate

dall'art. 318 (prima contenente norme sulla proposizione della querela di falso), che è ora collocato sotto il Capo III, la cui intitolazione si riferisce al solo procedimento davanti al giudice di pace e non più al Capo I contenente disposizioni comuni al procedimento davanti al pretore ed al conciliatore (ed ora al giudice di pace).

Tutte le norme sopra citate così modificate sono entrate in vigore, a seguito di diversi rinvii, come è noto, dal 1° maggio 1995.

Va osservato, inoltre che l'attuale contenuto dell'art. 318 c.p.c. così come riformulato dall'art. 27 della legge 21 novembre 1991, n. 374, circa sei mesi dopo la sopra richiamata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 313 c.p.c., è stato lasciato immutato nel dettato del primo comma, così come sostituito dall'art. 42 della legge n. 353 del 1990, e riproduce alla lettera il disposto del primo comma dell'art. 313 c.p.c. quale era prima della pronuncia della Corte costituzionale.

Non sembra che sia consentito a questo giudice ritenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 313 c.p.c., nella sua versione in vigore anteriormente al 1° maggio 1995, trasferibile in via interpretativa all'art. 318 c.p.c. nella sua attuale formulazione, anche in considerazione della notevole ristrutturazione del Titolo II del libro secondo del c.p.c. operata dal legislatore.

Pertanto, mentre l'esigenza di assicurare la effettiva conoscibilità, da parte del contumace, delle scritture private contro di lui prodotte, ai fini del loro tacito riconoscimento, trova oggi una risposta nelle ipotesi di deposito in corso di causa (mediante la notifica del verbale), anche davanti al giudice di pace, e di deposito contestuale alla costituzione della parte nel giudizio di competenza del tribunale, e oggi anche del pretore per il combinato disposto degli artt. 311 e 163, n. 5, c.p.c., rimane, invece, privo di una disciplina coerente con la *ratio* delle citate pronunzie della Corte costituzionale il caso in cui, in un giudizio davanti al giudice di pace, l'attore depositi sin dal momento della costituzione stessa i propri documenti e, in particolare una scrittura privata suscettibile di riconoscimento tacito *ex art.* 215 c.p.c., senza però farne menzione nell'atto introduttivo (come implicitamente consentito dall'art. 318 più volte citato) e senza che — per le modalità stesse del deposito, se fatto in cancelleria all'atto della costituzione in giudizio prima della udienza di cui all'art. 320 c.p.c. — vi sia un verbale da poter notificare al contumace.

Quindi, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, in relazione all'art. 215, n. 1 del c.p.c., non prevede che l'atto introduttivo del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace debba contenere l'indicazione dei documenti o, comunque, delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento, che si producono contestualmente: e ciò per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione (dovendosi qui richiamare integralmente le argomentazioni delle citate sentenze).

La questione è altresì rilevante, poiché nella specie l'attore ha depositato, all'atto della sua costituzione in giudizio, una scrittura privata non menzionata in citazione, dalla quale dovrebbe trarsi la prova del rapporto contrattuale posto a base della domanda di accertamento e di condanna dei convenuti, di cui in premessa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione della Repubblica italiana e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953;

Solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile — in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice — per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio ordinario dinanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, di cui è stata data lettura in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Trani, addì 25 gennaio 1996

Il giudice di pace: LAURORA

N. 491

*Ordinanza emessa il 1^o febbraio 1996 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale a carico di Dimmito Domenico ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di uguaglianza e di precostituzione per legge del giudice naturale - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Rilevato che nel proc. pen. n. 532/1994 reg. tribunale due dei componenti del collegio dibattimentale sono gli stessi giudici che, con funzioni *ex art. 309 c.p.p.*, hanno emesso in data 15 marzo 1994 l'ordinanza con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati Dimmito D. Debellonio M., Prezioso F. in ordine ai reati ascritti a ciascuno di essi;

Preso atto che in data 15 settembre 1995 risulta depositata sentenza n. 432 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;

Considerato che nella succitata sentenza la Corte, pur richiamando la decisione n. 502 del 1991 con cui si era esaminata identica questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari acquisita dal giudice in occasione del riesame *ex art. 309 c.p.p.* comporti l'incompatibilità a partecipare al dibattimento; e la si era risolta ritenendola non fondata, purtuttavia affermava che i nuovi principi enucleati in seguito dalla stessa Corte, unitamente all'intervenuto mutamento del quadro normativo, consentono ora di pervenire a diversa conclusione, per cui la richiamata decisione non appare preclusiva alla nuova analisi della medesima questione;

Preso atto che la Corte fissava di conseguenza il principio secondo cui il giudice, il quale si è pronunciato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al fine dell'applicazione di una misura cautelare personale, esprime un giudizio di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato tale da rendere o far apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, da parte dello stesso giudice, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento: ciò evidentemente in quanto il giudice il quale applica una misura cautelare personale affronta, in termini sia pur probabilistici, questioni inerenti la responsabilità della persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di provvedimento cautelare;

Ritenuto che tale principio, fissato per il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale, può estendersi anche al giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia conosciuto gli stessi atti d'indagine e rivalutato nel merito la ricorrenza dei medesimi indizi di colpevolezza riscontrati dal primo, vista la assoluta identità dell'oggetto del giudizio rimesso ai due organi giudiziari, ricognitivo di elementi indiziari e valutativo degli stessi in termini di gravità;

Considerato che quindi tale questione, sollevabile d'ufficio, non appare manifestamente infondata, essendo possibile che gli apprezzamenti espressi dal giudice in qualità di componente del tribunale del riesame *ex art. 309 cit.* sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità dello stesso giudice;

Ed ancora che la stessa questione appare rilevante ai fini del giudizio in corso, in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa potrebbe discendere l'incompatibilità di tutti i componenti il Collegio a partecipare al giudizio, per la quale sussiste l'obbligo di astensione del giudice *ex art. 36, primo comma, lett. g) c.p.p.*;

Ritenuto pertanto che la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con contestuale sospensione del processo nei confronti dei predetti imputati.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nelle parti in cui non prevede l'incompatibilità al giudizio dibattimentale del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si è pronunciato in sede di ricorso ex art. 309 c.p.p. sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione;

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo n. 532/1996 Trib.:

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953.

Foggia, addì 1° febbraio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firme illeggibili)

96C0716

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza 18-29 aprile 1996, n. 132, della Corte costituzionale. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 19 dell'8 maggio 1996).

Nel titolo riportato nel sommario ed alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla sentenza citata in epigrafe, dove è scritto: «Giudizio di legittimità costituzionale in via *incidentale*.», leggasi: «Giudizio di legittimità costituzionale in via *principale*.».

96C0787

Comunicato relativo all'ordinanza 18-29 aprile 1996, n. 140, della Corte costituzionale. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 19 dell'8 maggio 1996).

Nel titolo riportato nel sommario ed alla pag. 40 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente all'ordinanza citata in epigrafe, dove è scritto: «Giudizio di *legittimità costituzionale in via incidentale*.», leggasi: «Giudizio di *incidente di esecuzione*.».

96C0788

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 2 2 0 9 6 *

L. 12.600